

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. 2002

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa

febbraio 2010
n. 198



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore
della politica estera e di difesa



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: M. Celentano _2948

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Reggente ufficio: A. Sanso' _3435

S. Marci _3788

S. Ruscica _5611

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. 2002

Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1°
gennaio 2010, n. 1, , recante
disposizioni urgenti per la proroga
degli interventi di cooperazione allo
sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, nonché delle
missioni internazionali delle Forze
armate e di polizia e disposizioni
urgenti per l'attivazione del Servizio
europeo per l'azione esterna e per
l'Amministrazione della Difesa

febbraio 2010

n. 198

a cura di: Angela Mattiello
hanno collaborato: M. Mercuri, G. Polverari, L. Stendardi

Classificazione Teseo: Missioni internazionali di pace.
Assistenza allo sviluppo. Personale militare. Organizzazioni
internazionali militari. Forze armate. Forze di polizia. Proroga
di termini. Personale di polizia . Cooperazione internazionale.
Difesa e sicurezza internazionale

AVVERTENZA

Il presente *dossier* è stato realizzato sulla base del *dossier* del Servizio Studi della Camera dei deputati n. 267 (serie "Progetti di legge") relativo al testo del decreto legge n. 1 del 2010 recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa, quale presentato in prima lettura per la conversione presso quel ramo del Parlamento – A.C. 3097, aggiornandolo alla luce delle modificazioni approvate dalla Camera dei deputati.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	9
Articolo 1 <i>(Interventi in favore dell’Afghanistan)</i> Scheda di lettura.....	11
Articolo 2 <i>(Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione)</i> Scheda di lettura.....	15
Articolo 3 <i>(Regime degli interventi)</i> Scheda di lettura.....	25
Articolo 4 <i>(Disposizioni relative al Servizio europeo per l’azione esterna)</i> Scheda di lettura.....	35
Articolo 5 <i>(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia)</i> Scheda di lettura.....	45
Articolo 6 <i>(Disposizioni in materia di personale)</i> Scheda di lettura.....	101
Articolo 7 <i>(Disposizioni in materia penale)</i> Scheda di lettura.....	113
Articolo 8 <i>(Disposizioni in materia contabile)</i> Scheda di lettura.....	117
Articolo 9 <i>(Disposizioni per l’Amministrazione della difesa)</i> Scheda di lettura.....	119
Articolo 10 <i>(Copertura finanziaria)</i> Scheda di lettura.....	131
Articolo 11 <i>(Entrata in vigore)</i> Scheda di lettura.....	135

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1
(Interventi in favore dell'Afghanistan)

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 1.

Articolo 1.

(Iniziativa in favore dell'Afghanistan)

(Iniziativa in favore dell'Afghanistan)

1. Per le iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 22.300.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n.191 (legge finanziaria 2010) e di euro 2.000.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afgano.

Identico

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afgano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attività prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione.

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano e destinate, tra l'altro:

a) al sostegno al settore sanitario;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;

d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle iniziative di cooperazione, si provvede all'organizzazione di una conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative «Afgana».

5. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.

L'articolo non è stato modificato dalla Camera.

Il **comma 1** prevede l'integrazione, nella misura di 22,3 milioni di euro, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2010, delle risorse finanziarie per la

cooperazione allo sviluppo a dono gestita dal Ministero degli Affari esteri, quali previste dall'apposita voce in Tabella C della legge finanziaria per il 2010¹, per consentire interventi di cooperazione in Afghanistan. Il medesimo comma 1 autorizza altresì, il primo semestre del 2010, la spesa di 2.000.000 euro per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'Esercito nazionale afgano.

Il **comma 2** autorizza, per il richiamato primo semestre dell'anno, la partecipazione italiana a una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e Afghanistan al fine di sostenere i Governi dei due Paesi nello svolgimento delle attività prioritarie per lo sviluppo e il consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. L'organizzazione della missione è finanziata attraverso le risorse previste dal comma precedente.

Tale missione, secondo quanto specificato al **comma 3**, è finalizzata alla realizzazione di iniziative concordate con il governo di Islamabad, nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali ed in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area. Le iniziative riguardano i settori sanitario, istituzionale e tecnico, della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera afgano-pakistana e dei mezzi di comunicazione locali.

Come riportato nella relazione introduttiva, in Afghanistan *“si prevede di partecipare alle iniziative dell'UNDP per il sostegno alle iniziative e alle istituzioni locali dell'area di Herat e province limitrofe; si è programmato di realizzare interventi nel settore socio-sanitario nonché in quello dello sviluppo rurale e dell'assistenza tecnica alle istituzioni locali”*.

Il **comma 4** prevede, nell'ambito dello stanziamento disposto dal comma 1, la realizzazione di una conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative *“Afgana”*².

Il **comma 5** rimette al Ministero degli Affari esteri il compito di identificare le misure intese ad agevolare l'azione dell'ONG che intendano operare per fini umanitari in Afghanistan e Pakistan.

¹ Legge 23 dicembre 2009, n. 191.

² Questo organismo è sorto nel marzo 2007 per iniziativa di ARCI, Lunaria e Lettera 22, che hanno aderito ad un invito contenuto nell'appello "Un percorso per la pace e la giustizia in Afghanistan: riflessioni e proposte della società civile" sottoscritto da personalità del mondo politico e culturale italiano, ONG ed associazioni di volontariato (cfr. www.afgana.org).

Articolo 2

(Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione)

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 2.

Articolo 2.

*(Interventi di cooperazione allo sviluppo
e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione)*

*(Interventi di cooperazione allo sviluppo
e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione)*

1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 22.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n.191 (legge finanziaria 2010), nonché la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n.58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto.

1.*Identico.*

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 500.000 per la

2.*Identico.*

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al rafforzamento della gestione autonoma della sicurezza in Kosovo.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 617.951 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 14.184.085 per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio. Al personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione delle attività di cui al presente comma, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n.941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

5. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al

3.Identico.

4. Sono autorizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 14.184.085 **e, dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro** per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio. Al personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione delle attività di cui al presente comma, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n.941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, **di cui 10 milioni di euro per l'anno 2010 da destinare alla sicurezza delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.**

5.Identico.

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

30 giugno 2010, la spesa di euro 2.750.000 per la Somalia ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2010 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n.180.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 887.399 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD.

6.Identico.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 202.150 per l'invio in missione di personale di ruolo presso le Ambasciate d'Italia in Baghdad, Islamabad e Kabul. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e successive modificazioni.

7.Identico.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 68.000 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e successive modificazioni. Per incarichi presso contingente italiano in missioni

8.Identico.

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 168.436 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario è corrisposta un'indennità pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e successive modificazioni, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto.

9. *Identico.*

Il **comma 1** amplia di 22,7 milioni di euro, per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2010, gli stanziamenti previsti dalla legge n. 49/1987 come determinati dall'apposita voce in Tabella C della menzionata legge finanziaria per il 2010, al fine di consentire interventi di cooperazione in Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia. Detti interventi sono finalizzati al miglioramento nelle condizioni di vita delle popolazioni e dei rifugiati nei Paesi limitrofi ed al tempo stesso ad assicurare i processi di ricostruzione civile. L'autorizzazione di spesa è altresì estesa, nello stesso periodo e nella misura di un milione di euro, agli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, istitutiva del Fondo per lo sminamento umanitario, già finanziati in precedenza con interventi legislativi di contenuto analogo a quello in esame.

Il comma 1 in commento prevede infine che a valere su un massimo del 15% dello stanziamento di cui in precedenza, il Ministro degli Affari esteri avrà la facoltà, con proprio decreto, di destinare risorse per urgenti iniziative di cooperazione in altre aree di crisi sopravvenienti, nei limiti temporali, tuttavia, dell'applicazione del presente provvedimento.

Si ricorda che le iniziative di cooperazione allo sviluppo hanno come quadro di riferimento consolidato la legge n. 49 del 1987, ai sensi della quale viene appostato annualmente in Tabella C della legge finanziaria apposito stanziamento, che riguarda in particolare le iniziative a dono.

Con riferimento a quanto previsto nel comma 1 e in altri precedenti provvedimenti di proroga e rifinanziamento di missioni internazionali, va tenuto tuttavia presente che gli interventi previsti, riguardando in buona parte Paesi ancora immersi in gravi conflitti, o appena usciti da essi; si configurano piuttosto, almeno parzialmente, come interventi straordinari e di emergenza, parimenti previsti dalla legge 49 del 1987 all'art. 1, c. 4 e più dettagliatamente disciplinati all'art. 11.

Si ricorda che la legge finanziaria 2010 assegna alla voce di Tabella C relativa ai capitoli della cooperazione a dono – inclusi nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri – gli importi di 326,9 milioni di euro per il 2010, nonché 210,9 milioni per il 2011 e 210,9 milioni per il 2012.

Il **comma 2** autorizza, per l'arco temporale già menzionato, una spesa di 500.000 euro per assicurare la partecipazione italiana al Fondo fiduciario dell'Alleanza atlantica destinato al rafforzamento della gestione autonoma della sicurezza in Kosovo.

Il **comma 3** autorizza una spesa di 617.951 euro per assicurare la partecipazione dell'Italia, attraverso esperti nazionali, alle attività civili di *peace keeping* e di diplomazia preventiva e ai progetti di cooperazione promossi dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Il **comma 4, modificato dalla Camera**, prevede una spesa di 14.184.085 euro per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, nonché per quelli operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio.

Rispetto al testo originario del decreto-legge, la Camera dei deputati ha, inoltre, previsto - dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 - l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro, da destinare (*parrebbe, ma la collocazione della frase non è chiara*) alla sicurezza delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.

Il comma in esame stabilisce anche che, al personale inviato in Iraq a tale fine venga corrisposta l'indennità di missione di cui al R.D. n. 941/1926 nella misura intera incrementata del 30%, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

Il R.D. n. 941/1926 reca la disciplina generale del trattamento di missione all'estero del personale statale. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda

imbarco per il ritorno o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza. Viene disciplinata, inoltre, l'indennità spettante: ai componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechi all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale; ai funzionari del gruppo A del ministero degli affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le spese di viaggio.

Successivamente, l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, ha sostituito gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale. 21 agosto 1945, n. 540, relativo alle indennità del personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, prevedendo indennità giornaliere di missione sostitutive di quelle previste dall'articolo 1 del citato R.D. n. 941/1926. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro del tesoro paese per paese direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, se necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie e del costo della vita di ciascun paese. In applicazione di questa disposizione si è provveduto periodicamente ad adeguare le diarie di missione, da ultimo con D.M. 27 agosto 1998. E' poi intervenuto il D.M. 2 aprile 1999 che ha determinato la misura in euro delle diarie nette per le missioni effettuate dal personale civile e militare nei Paesi che hanno adottato tale moneta. Al fine di eliminare la disparità di trattamento esistente per il personale che opera nei paesi dell'area balcanica, l'articolo 4 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180, convertito dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, ha autorizzato il Ministero del Tesoro ad aggiornare le diarie di missione stabilite dal citato D.M. 27 agosto 1998 per il personale militare italiano impiegato nelle missioni umanitarie e di pace nei territori della ex Jugoslavia e dell'Albania, equiparandole a quelle fissate per la Bosnia e per la Repubblica federale jugoslava. In conformità a quanto disposto dall'articolo 4 appena citato, è stato quindi emanato il D.M. 30 agosto 1999. E' stato quindi emanato il D.M. 13 gennaio 2003 che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all'estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l'euro come moneta unica di pagamento, successivamente modificato dal D.M. 6 giugno 2003.

Si ricorda che il D.M. 27 agosto 1998 suddivide il personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica tabella allegata al decreto medesimo e modificata, da ultimo, dai citati D.M. 13 gennaio e 6 giugno 2003, determinando le diarie nette per le missioni in proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale si svolge la missione stessa.

Il **comma 5** autorizza una spesa di 2.750.000 euro, ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2010 per l'attuazione della legge n. 180/1992³, per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Somalia.

³ Legge 6 febbraio 1992 n. 180, *Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale*. Ai sensi dell'articolo 3, il Ministro degli affari esteri invia annualmente al Parlamento una relazione sulle iniziative attuative delle disposizioni della legge, corredata di un rendiconto. Il 4 luglio 2008 è stata trasmessa alle Camere l'ultima relazione, che si riferisce all'anno 2007 (Doc. LXXXI n. 1).

Per quanto riguarda il **comma 6**, esso autorizza dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno in corso la spesa di 887.399 euro per la partecipazione italiana alle iniziative PESD.

In base al **comma 7** si autorizza la spesa di 202.150 euro allo scopo di coprire le spese di missione di personale di ruolo presso le Ambasciate italiane in Iraq, Pakistan ed Afghanistan. A tale personale è riconosciuta un'indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata secondo quanto previsto dall'art. 204 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, che tuttora regola in buona parte l'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri.

Il citato art. 204, con una complessa serie di rinvii interni al DPR n. 18/1967, prevede l'attribuzione di un'indennità adeguata, e di un assegno per oneri di rappresentanza, ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali (*v. infra*). L'attribuzione è operata con Decreto del Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro del bilancio (oggi dell'economia e delle finanze), in maniera tuttavia da non eccedere il trattamento economico complessivo del personale di analogo livello nella medesima sede di lavoro. Ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali si applicano altresì le disposizioni relative alle indennità per viaggi di servizio.

Si ricorda che l'art. 35 del DPR n. 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) prevede che le delegazioni diplomatiche speciali vengano istituite con Decreto del Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro (oggi Ministro dell'economia e delle finanze), laddove lo svolgimento di determinati eventi internazionali (conferenze, trattative o riunioni internazionali) richieda la costituzione *in loco* di un ufficio apposito. Con tale decreto vengono altresì determinati i compiti della delegazione e la sua composizione. Si ricorda altresì che la legge n. 246/2005⁴, all'articolo 9, ha novellato il medesimo art. 35 del DPR 18/1967, aggiungendovi la previsione che le delegazioni diplomatiche speciali possano venire istituite anche in "*casi particolari richiesti dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi*".

Il **comma 8** autorizza nel primo semestre 2010 la spesa di 68.000 euro per la partecipazione di funzionari della carriera diplomatica alle operazioni di gestione delle crisi internazionali, tra le quali le missioni PESD, nonché per il funzionamento degli uffici dei Rappresentanti speciali dell'Unione europea per le varie aree di crisi.

I Rappresentanti speciali dell'Unione europea, sono attualmente undici ed operano nelle seguenti aree geo-politiche: Afghanistan (l'incarico è stato conferito al diplomatico italiano Ettore Francesco Sequi), Asia centrale, Bosnia-Erzegovina, Caucaso meridionale, regione africana dei Grandi Laghi, Kosovo, Macedonia, Medio Oriente, Moldavia, Sudan, Unione africana.

La norma precisa, inoltre, che l'indennità da corrispondere ai funzionari diplomatici in oggetto venga calcolata - detraendo l'indennità eventualmente

⁴ Legge 28 novembre 2005, n. 246, "*Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005*".

corrisposta dall'organizzazione internazionale presso cui il funzionario opera, e comunque non computando l'assegno di rappresentanza – nella misura dell'80% di quella determinata in base all'art. 171 del DPR n. 18/1967. Per i funzionari diplomatici che prestino servizio presso contingenti italiani impegnati in missioni internazionali, l'indennità non può in alcun caso eccedere il trattamento economico di spettanza dell'organo di vertice del contingente stesso.

L'art. 171 del DPR n. 18/1967 distingue nell'indennità di servizio all'estero (ISE) due componenti: una indennità di base, quale determinata nella tabella allegata al DPR, e maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede. Viene altresì stabilito che l'ISE “non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed è ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare”. E' prevista la possibilità di ulteriori maggiorazioni dell'ISE in caso di sedi di servizio che comportino, per diverse cause, alti rischi o elevati disagi.

Il **comma 9** autorizza, dal 1° gennaio al 30 giugno 2010, la spesa di 168.436 euro per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al funzionario è corrisposta un'indennità pari all'80% di quella determinata ai sensi del sopra illustrato art. 171 del DPR n. 18 del 1967 e successive modificazioni, e il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Al funzionario è riconosciuta la facoltà di avvalersi, per l'espletamento delle proprie attività, del supporto di due unità da reperire *in loco*, con contratto a tempo determinato, di durata comunque non superiore al periodo di applicazione di questo provvedimento.

Può essere opportuno riepilogare gli stanziamenti previsti per interventi di cooperazione allo sviluppo, dagli interventi legislativi in tema di partecipazione italiana alle missioni internazionali, nel corso del 2009.

Il decreto-legge n. 209/2008 ha previsto - per il primo semestre del 2009 – a seguito dell'approvazione di un emendamento presentato durante l'iter di conversione del provvedimento presso la Camera - uno stanziamento di 45 milioni di euro per interventi di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano (art. 01, c. 1). L'art. 1 ha altresì stanziato 10.273.400 euro per interventi per le esigenze di prima necessità a favore della popolazione locale dell'Afghanistan (7.103.400 euro), del Libano (1.770.000 euro) e dell'area balcanica (1.400.000 euro).

La legge n. 108/2009 ha invece disposto, per il quadrimestre luglio-ottobre 2009, uno stanziamento di 29 milioni di euro per interventi di cooperazione allo sviluppo ed a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia, e di 1 milione per interventi di sminamento umanitario, previsti dalla legge n. 58 del 2001 (art. 1).

Da ultimo, il decreto-legge n. 152/2009, all'art. 1 ha disposto lo stanziamento di 28 milioni di euro, per il bimestre novembre-dicembre 2009, di 6,8 milioni di euro per interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia e di 500.000 euro per gli interventi di sminamento umanitario.

Articolo 3
(Regime degli interventi)

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 3.

Articolo 3.

(Regime degli interventi)

(Regime degli interventi)

1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente Capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui al presente Capo.

1.*Identico.*

2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente Capo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

2.*Identico.*

3. Al personale di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n.49, inviato in breve missione per le attività e le iniziative di cui agli articoli 1 e 2, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n.941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unità

3.*Identico.*

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

tecniche di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n.49, è autorizzato a sostenere le spese di vitto ed alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione.

4. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui al presente Capo si applicano l'articolo 57, commi 6 e 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n.165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.219.

5. Per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e 2, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 56 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n.266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive

4.*Identico.*

5. Per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e 2, **nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1**, il Ministero degli affari esteri può conferire, **entro il limite di spesa di euro 405.000 per l'anno 2010**, incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 56 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n.266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, nonché in deroga alle

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.

disposizioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.

6. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1 comma 1, all'articolo 2, comma 1, nonché dei residui degli stanziamenti di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n.12, all'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n.108, ed all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.

6.Identico.

7. L'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n.12, si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo.

7.Identico.

8. Ai residui non impegnati degli

8.Identico.

Testo del disegno-legge
_____Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

stanziamenti di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n.12, dall'articolo 1, comma 1 della legge 3 agosto 2009, n.108, e dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197, si applicano i commi 6 e 7 del presente articolo.

9. Le somme di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2010 e, se non impegnate nell'esercizio di competenza, in quello successivo.

9.*Identico.*

10. Alle spese previste all'articolo 1 e all'articolo 2 del presente Capo non si applica l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

10.*Identico.*

11. L'organizzazione delle attività di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, è definita con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con il quale sono stabilite:

11.*Identico.*

a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di Governo;

b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura («Task Force»), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi;

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.

Il **comma 1** prevede che il Ministro degli affari esteri, per garantire il coordinamento delle attività e dell'organizzazione degli interventi previsti dagli articoli precedenti, provveda con propri decreti di natura non regolamentare a costituire strutture operative temporanee, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nel Capo I del decreto-legge in esame.

Il **comma 2** autorizza il Ministero degli affari esteri a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza, per le finalità e nei limiti temporali riconducibili alle disposizioni del Capo I del decreto-legge in esame.

Il **comma 3** disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale – quale individuato dall'art. 16 della citata legge n. 49 del 1987 - inviato in breve missione per le attività di cui ai precedenti articoli. L'indennità è calcolata incrementando del 30% la misura intera della diaria prevista dal R.D. n. 941/1926 in riferimento all'Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

Qualora il personale inviato in missione nei paesi elencati all'articolo 1, comma 1 ed all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge in esame, per esigenze di sicurezza, debba essere alloggiato in locali dell'Amministrazione degli affari esteri; il Ministero competente è autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio predisposti per il funzionamento delle unità tecniche previste dall'art. 13 della citata legge 49 del 1987.

Si ricorda che in base all'articolo 16 della legge 49 del 1987 e successive modifiche, il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è costituito non solo da personale del Ministero degli affari esteri, ma anche, nel limite massimo di sette unità, da magistrati ordinari o amministrativi ovvero da avvocati dello Stato. Possono inoltre far parte del personale della DGCS esperti e tecnici assunti con contratti di diritto privato, oltre a personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali o di enti pubblici non economici, posto in posizione di fuori ruolo o di comando, nonché, nei limiti di un massimo di 30 unità, funzionari esperti di cittadinanza italiana provenienti da organismi internazionali, anch'essi assunti con contratti di diritto privato.

L'articolo 13 della legge n. 49 del 1987 prevede che le unità tecniche di cooperazione nei paesi in via di sviluppo sono costituite con accreditamento diretto presso i governi interessati e nel quadro degli accordi di cooperazione. Le unità tecniche sono costituite da esperti dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12 della legge 49 del 1987,

nonché da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla DGCS, e da personale esecutivo e ausiliario assunto *in loco* con contratti a tempo determinato. La direzione di ciascuna unità tecnica è posta in capo a un esperto dell'Unità tecnica centrale, responsabile anche in ordine all'amministrazione dei fondi nei confronti del Capo della Rappresentanza diplomatica competente per territorio.

Il **comma 4** rinvia, per le iniziative previste dal Capo I in commento, ove non diversamente disposto, all'applicazione di norme contenute in due distinti provvedimenti: il Codice degli appalti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (art. 57, commi 6 e 7), ed il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 (art. 3, commi 1 e 5 e art. 4, comma 2) – recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, e convertito con modificazioni dalla legge n. 219/2003.

L'art. 57 del D. lgs. 163/2006 riguarda negli appalti pubblici la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: il comma 6, in particolare, prevede che ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, che vengono nel contempo invitati a presentare le offerte. La scelta della stazione appaltante avviene nei confronti di chi ha presentato le più vantaggiose condizioni, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione. Il comma 7 dell'art. 57, poi, vieta in tutti i casi il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e dispone la nullità di quelli eventualmente in tal modo sottoscritti.

Più complesso appare il rinvio al D.L. n. 165/2003, poiché tale provvedimento, nelle parti richiamate, rinvia a sua volta ad altri atti normativi. Comunque, il comma 1 dell'art. 3 del D.L. 165/2003 riguarda il regime degli interventi, per il quale si rinvia tra l'altro alle norme contenute nella già richiamata legge 26 febbraio 1987, n. 49 e al D.L. 1° luglio 1996, n. 347 (*Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali nella cooperazione allo sviluppo*), convertito con modificazioni dalla legge 426/1996).

Lo stesso comma 1 dell'articolo 3 del D.L. 165/2003 dispone, inoltre, che si applichino le disposizioni contenute nella legge 6 febbraio 1992, n. 180 (*Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale*), anche relativamente all'invio di personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti e dell'utilizzo delle necessarie dotazioni strumentali previsti dal successivo articolo 4 del D.L. 165/2003.

Al riguardo si rammenta che la richiamata legge 6 febbraio 1992, n. 180 autorizza interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri. Tali organizzazioni ed enti di rilievo internazionale sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, aggiornato annualmente.

In circostanze particolari, tuttavia, il Ministro può autorizzare contributi ad organizzazioni ed enti non compresi nel detto elenco. La legge prevede inoltre che il Ministro degli affari esteri invii annualmente al Parlamento una relazione sulle

iniziative effettuate in attuazione della legge medesima e, alla loro conclusione presenti un rendiconto. È inoltre stabilito che le somme per le attività di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale indicate, non impegnate in ciascun anno, possano esserlo nell'anno successivo.

Il comma 5 dell'art. 3 del D.L. 165/2003 estende la deroga prevista dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (*Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica*), convertito con modificazioni dalla legge n. 140/1997, agli enti esecutori degli interventi previsti dal decreto-legge medesimo, precisando che, qualora questi ultimi fossero soggetti privati, è necessaria una garanzia fidejussoria bancaria.

L'articolo 5, comma 1-bis, del citato D.L. n. 79/1997 prevede una deroga al divieto (stabilito al comma 1 del medesimo articolo 5) posto alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici economici di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Il comma 1-bis, infatti, prevede che tale divieto non si applichi ai finanziamenti erogati dal Ministero degli affari esteri per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Il comma 2 dell'art. 4 del D.L. 165/2003 autorizza il Ministero degli affari esteri ad avvalersi di personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. lgs. n. 165 del 2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del richiamato D. lgs. n. 165 – si ricorda che l'art. 30 riguarda il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, e si segnala che il comma 1, rispetto al riferimento operato nel 2003 dal D.L. n. 165, ha subito poi una modifica ad opera della legge di semplificazione 2005 (legge n. 246/2005), con l'introduzione dell'istituto della cessione del contratto di lavoro, per essere poi integralmente sostituito dall'art. 49 della legge n. 150 del 2009 (legge recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

Il comma 5, modificato dalla Camera, autorizza il Ministero degli affari esteri all'affidamento di incarichi di consulenza a tempo determinato, anche eventualmente ad enti e organizzazioni specializzati; l'autorizzazione si estende altresì alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla P.A. e in possesso di appropriate professionalità.

Il suddetto affidamento è condizionato alle finalità e alle finestre temporali di cui ai precedenti articoli 1 e 2, nonché limitato - **secondo quanto previsto da una modifica apportata durante l'esame alla Camera dei deputati** - all'ambito delle risorse di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1. **Sempre sulla base di una modifica introdotta dalla Camera, si precisa che il conferimento degli incarichi deve avvenire entro il limite di spesa di 405.000 euro per l'anno 2010.**

La citata autorizzazione è concessa al Ministero degli affari esteri in deroga:

- alle norme di cui all'articolo 1, commi 9, 56 e 187 della legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266), che ha previsto un limite massimo per le spese inerenti studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei alla P.A;
- alle disposizioni di cui all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112⁵,
- ed alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si ricorda che il comma 9 della legge finanziaria per il 2006 impone una disciplina restrittiva delle spese per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, stabilendo che le stesse non possono essere superiori al 50% di quelle sostenute nel 2004. La disposizione si pone in linea di continuità con l'art. 1, comma 11, della legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), che aveva previsto, per gli anni 2005, 2006 e 2007, un limite analogo ma meno rigoroso, pari al totale della spesa sostenuta nel 2004. Il comma 9 in oggetto prevede una limitazione di carattere permanente a decorrere dal 2006 e, come già la disposizione della legge finanziaria per il 2005, si applica alla generalità delle pubbliche amministrazioni, con esclusione delle università, degli enti di ricerca e degli organismi equiparati. Il comma 56 riduce "automaticamente" del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005 le indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità corrisposte per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni. Il successivo comma 57 impedisce, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2006 e per ciascuna pubblica amministrazione, l'incremento dell'ammontare complessivo della spesa relativa a contratti di consulenza. Le Pubbliche amministrazioni destinatarie delle due disposizioni sono individuate mediante rinvio all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Il comma 187 detta disposizioni limitative dell'utilizzo di personale a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, si dispone che, a decorrere dall'anno 2006, le amministrazioni richiamate possano avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solo entro il limite del 60 % della spesa sostenuta, per tali finalità, nell'anno 2003.

L'articolo 61 del decreto-legge n. 112/2008, ai commi 2 e 3, limita al 30% della spesa sostenuta nel 2004 la spesa annua per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione (attualmente il limite è fissato al 40%) (comma 2, lettera a)), chiarendo che è soggetta a tale limite anche la spesa annua per studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti (comma 2, lettera b)). Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2009 (comma 3).

⁵ "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito con modificazioni dalla legge agosto 2008, n. 133.

Gli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 disciplinano l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni. Tale impianto normativo, nel ribadire che le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni avvengono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, seguendo le apposite procedure di reclutamento previste dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di avvalersi, in caso di esigenze temporanee ed eccezionali, di contratti flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Ai contratti collettivi nazionali si demanda, ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine all'individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalla legge, la disciplina in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, di contratti di formazione e lavoro, di altri rapporti formativi e di somministrazione di lavoro (alla quale comunque non è possibile ricorrere per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali), in applicazione di quanto previsto dai provvedimenti legislativi riguardanti tali materie, con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile.

Per quanto concerne la durata massima del rapporto di lavoro flessibile, al fine di evitare gli abusi si prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni di ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori ai tre anni nell'arco dell'ultimo quinquennio.

La violazione delle disposizioni relative all'utilizzo dei contratti flessibili comporta, inoltre, la responsabilità dei dirigenti. Di tali violazioni si tiene conto anche in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 286/1999. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

L'ultimo periodo del comma 5 in esame dispone che gli incarichi possano essere affidati nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna a persone di nazionalità locale. Possono essere affidati a persone di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia verificato la non presenza delle professionalità richieste a livello locale.

Il **comma 6** convalida gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, conformi alla disciplina contenuta nell'articolo 3 in commento. La convalida ha tuttavia effetto nei limiti delle risorse specificate all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 2, comma 1, unitamente ai residui di stanziamento relativi ai tre precedenti provvedimenti di proroga delle missioni internazionali in riferimento all'esercizio finanziario 2009, e più precisamente all'esecuzione di interventi di stabilizzazione e ricostruzione in diversi scenari di crisi internazionale quali previsti dall'art. 01, comma 1 del D.L. 209/2008, dall'art. 1, comma 1 della legge 108/2009 e da ultimo dall'art. 1, comma 1 del D.L. 152/2009.

Conseguentemente, il **comma 7** reca un'interpretazione autentica dell'articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 209/2008, specificando che esso si interpreta

nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo.

Il **comma 8** prevede poi l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 3 in esame anche ai residui non impegnati degli stanziamenti di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 209/2008, nonché all'articolo 1, comma 1 della legge 108/2009 e del decreto-legge 152/2009.

Il **comma 9** stabilisce che le somme di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame, che possono essere impegnate durante l'intero esercizio finanziario 2010, e qualora non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere altresì impegnate nell'esercizio successivo.

Il **comma 10** esclude tutte le spese connesse all'applicazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame dal regime restrittivo di cui all'art. 60, comma 15, del già richiamato decreto-legge n. 112 del 2008.

Si ricorda che l'art. 60, comma 1 del D.L. 112/2008 ha previsto per il triennio 2009-2011 riduzioni delle autorizzazioni di spesa a legislazione vigente per ciascun Ministero, secondo gli importi in elenco 1 allegato al D.L. 112/2008. L'art. 60, comma 15 ha stabilito che per agevolare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica le amministrazioni dello Stato, salvo i comparti della sicurezza e del soccorso, non possano assumere mensilmente impegni superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base. A tale norma non sono però soggette le spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché quelle per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, per accordi internazionali, per obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, per annualità relative ai limiti di impegno e per rate di ammortamento mutui.

Infine, il **comma 11** prevede che l'assetto delle attività di coordinamento degli interventi relativi alla missione di stabilizzazione in Afghanistan e Pakistan, quale prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto-legge in esame, verrà definito attraverso uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli Affari esteri. Lo stesso provvedimento fisserà le modalità di organizzazione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali, e di istituzione presso il MAE di un'apposita *Task Force*, con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi, unitamente a un comitato di controllo degli interventi.

Articolo 4

(Disposizioni relative al Servizio europeo per l'azione esterna)

Testo del disegno-legge

Articolo 4.

(Disposizioni relative al Servizio europeo per l'azione esterna)

1. Per fare fronte alle accresciute responsabilità in materia di sicurezza internazionale derivanti dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, e al fine di adempiere tempestivamente agli obblighi gravanti per l'Italia, in quanto Stato membro dell'Unione europea, per l'istituzione di un Servizio europeo di azione esterna, che dovrà essere operativo a partire dall'aprile 2010, nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'articolo 189 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e successive modificazioni, il Ministero degli affari esteri può mettere a disposizione delle istituzioni dell'Unione europea fino a cinquanta funzionari della carriera diplomatica, destinati a prestare servizio presso le predette istituzioni, le loro delegazioni ed uffici nei Paesi terzi o presso organizzazioni internazionali o regionali, nonché presso strutture di direzione e gestione di specifiche iniziative o operazioni nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 4.

(Disposizioni relative al Servizio europeo per l'azione esterna)

1. *Identico.*

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2. Il servizio prestato all'estero ai sensi del comma 1 è valutato ai fini dello sviluppo professionale degli interessati.

2.Identico.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, nei cinque anni 2010-2014 a bandire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova. A tale fine, in aggiunta alle risorse ordinarie consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale, è autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per l'anno 2010, di euro 3.496.800 per l'anno 2011 e di euro 7.169.600 a decorrere dall'anno 2012.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, nei cinque anni 2010-2014 a bandire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova, **comprensivo delle assunzioni già consentite ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e successive modificazioni, dell'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n.311, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per l'anno 2010, di euro 3.496.800 per l'anno 2011 e di euro **7.615.600** a decorrere dall'anno 2012.**

4. A decorrere dal 1° luglio 2010, l'importo di 75 euro di cui all'articolo 1, comma 1315, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è rideterminato in 90 euro, e a decorrere dal 1° luglio 2011, in 105 euro.

4.Identico.

5. Le successive variazioni all'importo da corrispondersi per il trattamento delle domande per visti nazionali sono determinate con decreto interministeriale, avente natura non

5.Identico.

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

regolamentare, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede quanto a 1.700.000 euro per l'anno 2010 ed a 3.496.800 euro a decorrere dall'anno 2011 a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 4 e, quanto a 4.118.800 euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. *6.Identico.*

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. *7.Identico.*

Il **comma 1** dell'articolo in esame dispone che il Ministero degli Affari esteri possa porre a disposizione delle istituzioni dell'Unione europea fino a cinquanta funzionari della carriera diplomatica, destinati a prestare servizio presso le predette istituzioni, le loro delegazioni ed uffici nei Paesi terzi o presso organizzazioni internazionali o regionali, nonché presso strutture di direzione e gestione di specifiche iniziative o operazioni nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune. Tale intervento – da attuarsi nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 189 del citato DPR n. 18/1967 - è finalizzato all'entrata in funzione, a partire dall'aprile di quest'anno, del nuovo Servizio europeo per l'azione estera (SEAE) chiamato ad assistere l'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'UE, secondo quanto previsto dal Trattato di Lisbona.

L'art. 189 del DPR n. 18 del 1967 dispone l'erogazione di un'indennità integrativa al personale del Ministero degli affari esteri che sia autorizzato ad assumere impiego o ad esercitare funzioni presso Stati esteri, nonché presso Enti, Organismi o tribunali internazionali, qualora il trattamento economico inerente a tale posizione non sia ritenuto sufficiente.

Si evidenzia l'opportunità di esplicitare il riferimento all'indennità integrativa di cui all'art. 189 del DPR n. 18 del 1967 per il contingente di personale diplomatico ora menzionato, coordinandolo con la previsione riguardante il rispetto del limite degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il **comma 2** precisa che servizio prestato all'estero dai funzionari distaccati ai sensi del comma precedente verrà valutato ai fini dello sviluppo professionale degli interessati.

Secondo quanto disposto dal **comma 3** il Ministero degli affari esteri è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, nel quinquennio 2010-2014 ad indire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova. **Rispetto al testo originario del disegno di legge, che recava, sul punto, una formulazione più generica, la Camera dei deputati ha specificato che tale contingente è comprensivo delle assunzioni già consentite ai sensi delle seguenti disposizioni:**

- **articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244⁶;**
- **articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112⁷;**
- **articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311⁸.**

Il richiamato art. 3, co. 102, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, co. 523 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007*), ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

⁶ Recante *'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)'*.

⁷ Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante *'Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria'*.

⁸ Recante *'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)'*.

Il richiamato art. 66, co. 9, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, dispone che per l'anno 2012, le amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, co. 523, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

Il richiamato art. 1, co. 103, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, dispone che a decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, e le aziende ed enti di cui all'articolo 70, comma 4, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (recante *'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche'*) possono, previo esperimento delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.

Per le finalità indicate, il medesimo comma 3 autorizza una spesa di 1.700.000 euro per l'anno 2010, di 3.496.800 euro per l'anno 2011 e di **7.615.600 euro a decorrere dall'anno 2012. L'ultimo importo è stato così innalzato (rispetto alla cifra di 7.169.600 euro recata dal disegno di legge presentato dal Governo) durante l'esame alla Camera dei deputati.**

La relazione tecnica allegata al provvedimento motiva la sostenibilità del piano di assunzioni ora menzionato, quantificando in 151 i collocamenti a riposo di personale appartenente alla carriera diplomatica nel periodo 2009-2013 e richiamando il disposto dell'art. 66, commi 7, 9 e 12 del citato D.L. 112/2008, che già permette l'ingresso di 81 unità di personale nel periodo di riferimento. Complessivamente, a seguito dell'intervento recato dal comma 3 in esame, si ottiene un totale di 175 unità pari a 35 nuove assunzioni per 5 anni.

Si valuti l'opportunità di articolare e precisare il collegamento tra le esigenze di personale derivanti dall'attuazione del comma 1, connesse con l'attivazione del SEAE con quelle che motivano il programma di assunzioni di 175 unità di personale diplomatico nel quinquennio 2010-2014, così come definito dal comma 3 e di integrare in questo senso la rubrica dell'articolo 4, menzionando espressamente il programma di assunzioni.

Il **comma 4** ridetermina in 90 euro, a far data dal 1° luglio 2010, ed in 105 euro a decorrere dal 1° luglio 2011, l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata, fissato – attualmente pari a 75 euro – dall'art. 1, comma 1315 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007).

Come riportato nella relazione tecnica tale intervento legislativo – in linea con quanto deciso da altri Stati membri dell'UE – fu deciso per evitare una “fuga” dai visti Schengen – il cui importo è soggetto a decisioni comunitarie – verso quelli nazionali, creando in questo modo un differenziale di importo di 25 euro tra il visto Schengen e quello nazionale. Al fine di mantenere stabile nel tempo tale differenziale, il comma 1316 del menzionato art. 1 della legge finanziaria per il 2007 ha introdotto un

meccanismo di adeguamento automatico dell'importo , tale che al variare di quello dei visti Schengen facesse riscontro un aumento dei visti nazionale di 15 euro, senza l'adozione di ulteriori atti normativi.

Non essendovi stati ulteriori incrementi nell'importo dei visti Schengen, si è in parte limitata la portata dell'adeguamento automatico dei visti nazionali previsto dal menzionato comma 1316, di qui, sempre secondo quanto riportato nella relazione tecnica, l'esigenza di adeguare in due fasi distinte *“l'importo dei visti nazionali, in linea con l'aumento dei costi strutturali e correnti necessari per lo svolgimento del servizio e di recuperare alcuni aumenti stimati, ma non verificatisi per un cambiamento delle decisioni prese in ambito comunitario Schengen”*, derivanti dalla sottoscrizione di accordi tra l'UE ed alcuni Stati terzi, che hanno ridotto l'introito complessivo derivanti dal rilascio dei visti Schengen.

In base al **comma 5** le successive variazioni all'importo da corrispondersi per il trattamento delle domande per visti nazionali verranno determinate con decreto interministeriale, avente natura non regolamentare, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 3 – secondo quanto disposto dal **comma 6** – è effettuata facendo ricordo, quanto a 1.700.000 euro per l'anno 2010 ed a 3.496.800 euro a decorrere dall'anno 2011 a valere sulle maggiori entrate recate dal comma 4 e, quanto a 4.118.800 euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2010, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.

Il **comma 7** autorizza, infine, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con propri decreti.

Il Servizio diplomatico comune

Il Trattato di Lisbona prevede **l'istituzione di un “Servizio europeo per l'azione esterna” (SEAE)** con il compito di **assistere l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza**⁹.

L'organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna saranno stabiliti da una decisione del Consiglio, che delibera su proposta

⁹ Il Consiglio europeo straordinario del 19 novembre 2009 ha raggiunto un accordo politico, per consenso, sulla nomina alla carica di Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune della britannica Catherine Ashton, attuale Commissario europeo per il commercio estero. La decisione formale su tale nomina è stata adottata il 1° dicembre 2009. La nomina ha una durata di cinque anni ed è rinnovabile.

dell'Alto rappresentante, previa consultazione del Parlamento europeo e previa approvazione della Commissione europea.

Il Trattato prevede che tale Servizio lavori in **collaborazione** con i **servizi diplomatici degli Stati membri** e sia composto da funzionari dei servizi competenti del Segretariato generale del **Consiglio**, della **Commissione** europea e da personale distaccato dai **servizi diplomatici nazionali**.

Gli eventuali punti da precisare, da parte della futura decisione su organizzazione e funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterne, sono:

- il tipo di **relazione** tra il futuro Servizio europeo e le **direzioni generali della Commissione europea** coinvolte nei vari profili dell'azione esterna, e l'esistente rete degli **uffici di delegazione della Commissione** europea che già svolgono, a nome dell'Unione europea, attività diplomatica, di rappresentanza e di assistenza allo sviluppo nei paesi terzi;
- la **collocazione amministrativa** del Servizio europeo, tra i servizi della Commissione europea, quelli dal Consiglio dell'UE o in modo autonomo dalle strutture amministrative già esistenti;
- la dimensione globale delle **risorse di personale** assegnato;
- le modalità di cooperazione con i **servizi diplomatici nazionali**.

Il Parlamento europeo ha approvato il 22 ottobre 2009 una risoluzione sul SEAE, nella quale, tra l'altro, ribadisce che:

- il SEAE deve essere composto da funzionari scelti in base al merito, mediante una procedura aperta e trasparente, e provenienti, in proporzione corretta e rispettosa dell'equilibrio geografico, dalla Commissione, dal Consiglio e dai servizi diplomatici nazionali;
- le delegazioni della Commissione esistenti in Paesi terzi, gli uffici di collegamento del Consiglio e, per quanto possibile, gli uffici dei rappresentanti speciali dell'Unione europea dovrebbero essere unificati per formare "ambasciate dell'Unione", che risponderebbero all'Alto rappresentante;
- in quanto servizio sui generis da un punto di vista organizzativo e di bilancio, il SEAE dovrebbe essere integrato nella struttura amministrativa della Commissione, ai fini di una piena trasparenza; come stabilito nel Trattato di Lisbona, il Servizio dovrebbe essere soggetto alle decisioni del Consiglio nei settori tradizionali della politica esterna (la PESC e la PESD) e, nel settore delle relazioni esterne comunitarie, alle deliberazioni della Commissione;
- l'Alto rappresentante dovrebbe impegnarsi a informare la commissione affari esteri e la commissione sviluppo del Parlamento in merito alle sue nomine a posti di alto livello in seno al SEAE e ad accordare a dette commissioni la conduzione di audizioni con le persone nominate;
- sarebbe auspicabile istituire una Scuola europea di diplomazia che, in stretta cooperazione con gli organi competenti degli Stati membri, fornisca ai funzionari una preparazione basata su programmi di studi armonizzati e uniformi.

Il **Consiglio europeo** del 30 ottobre 2009 ha approvato una **relazione** sul SEAE nella quale, in consonanza con quanto auspicato dal PE, propone che le assunzioni in seno al SEAE vengano effettuate mediante una **procedura trasparente basata sul merito**, allo scopo di assicurare i più elevati standard di competenza, efficienza e integrità, garantendo nel contempo un adeguato **equilibrio geografico**. Dovrebbero inoltre essere intraprese iniziative per fornire al personale del SEAE un'**adeguata formazione comune**. Inoltre, il Consiglio condivide l'idea che, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le delegazioni della Commissione diventino **delegazioni dell'Unione** sotto l'autorità dell'Alto rappresentante e facciano parte della struttura del SEAE; esse dovrebbero lavorare in **stretta cooperazione** con i **servizi diplomatici degli Stati membri**.

A **differenza del Parlamento europeo**, invece, il Consiglio sottolinea che:

- il SEAE dovrebbe essere un **servizio sui generis distinto dalla Commissione e dal segretariato del Consiglio**, e dovrebbe disporre di **autonomia in termini di bilancio** amministrativo e gestione del personale;
- la **procedura di assunzione** del personale dovrebbe coinvolgere rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e del Segretariato Generale del Consiglio (non il PE).

Per consentire all'Alto Rappresentante di condurre la politica europea di sicurezza e di difesa (PESD), secondo quanto indicato nella relazione approvata dal Consiglio europeo, la direzione gestione delle crisi e pianificazione (CMPD), la capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) e lo Stato maggiore dell'UE (EUMS) dovrebbero far parte del SEAE, tenendo al tempo stesso pienamente conto delle specificità di tali strutture e preservando le loro particolari funzioni, procedure e dotazioni di personale. Tali strutture costituiranno un'entità posta sotto l'autorità e la responsabilità dirette dell'Alto Rappresentante.

Dal punto di vista dell'iter procedurale, il Consiglio europeo ha deciso che l'Alto rappresentante presenti la sua proposta sull'organizzazione del SEAE in modo che la **decisione possa essere adottata entro l'aprile 2010**.

Nel 2012 dovrebbe essere presentata una prima relazione sull'operatività del SEAE, mentre un riesame completo del funzionamento e dell'organizzazione, seguito - se necessario - da una **revisione della decisione**, dovrebbe aver luogo nel **2014**.

Intervenendo il 18 dicembre 2009 al Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper), il direttore generale per le relazioni esterne della Commissione, Vale de Almeida, ha confermato la volontà della baronessa Ashton di consultare gli Stati membri anche nella fase di definizione della proposta sull'organizzazione del SEAE (che rientrerebbe in realtà nelle sue competenze esclusive) attraverso il coinvolgimento su base continuativa e strutturata del Coreper e l'inserimento di

tre Rappresentanti permanenti nel gruppo di alto livello che dovrà assisterla nella definizione di detta proposta. Il direttore generale ha segnalato la complessità del lavoro, ricordando che le proposte da elaborare sono in realtà quattro e riguardano: la decisione sullo stabilimento del SEAE; la modifica del regolamento finanziario; la modifica dello statuto dei funzionari; lo strumento di bilancio che dovrà definire gli stanziamenti necessari alla realizzazione del servizio.

Articolo 5

(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia)

Testo del disegno-legge

Articolo 5.

*(Missioni internazionali delle Forze
armate e di polizia)*

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 308.780.721 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 140.479.873 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197.

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 5.

*(Missioni internazionali delle Forze
armate e di polizia)*

Identico

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 70.756.756 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

b) Joint Enterprise.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 14.504.482 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 11.067.397 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197.

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 546.342 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 424.584 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 5.569.609 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 198.364 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197.

10. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 130.229 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 659.030 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197.

12. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 1.017.753 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197.

13. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 26.264.169 per la

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 2, comma 13, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197.

14. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 5.424.547 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197, e di euro 566.987 per la prosecuzione dell'attività di cooperazione militare nel settore navale, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 3 agosto 2009, n.108.

15. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 13.263.606 per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui all'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197.

16. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 110.425.000 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto.

17. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa complessiva di euro 9.323.500 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto, entro il limite di euro 6.900.000 in Afghanistan, euro 1.600.000 in Libano, euro 823.500 nei Balcani.

18. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 3.827.910 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197.

19. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 851.070 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 30.700 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

cui all'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197.

20. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 64.430 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 18, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197.

21. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 658.982 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197.

22. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 8.220.842 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, di cui all'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197, e per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute dal Governo

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.

23. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 1.398.398 e di euro 607.310 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 2, comma 21, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197.

24. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 444.400 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 2, comma 22, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197.

25. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 103.656 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 23, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197.

26. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 220.700 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, di cui all'articolo 2, comma 24, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197 e di euro 68.644 per la partecipazione alla JMOU costituita in Kosovo.

27. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 265.861 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui di cui all'articolo 2, comma 25, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197.

28. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 19.254 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina,

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS).

29. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 48.485 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM).

30. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 367.306 per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e la spesa di euro 29.745 per la proroga della partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione Joint Enterprise nei Balcani, di cui all'articolo 2, comma 26, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197.

31. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 200.000 per lo svolgimento di corsi di introduzione alle lingue e alle culture dei Paesi in cui si svolgono le missioni internazionali di cui al presente decreto a favore del personale impiegato nelle medesime missioni.

L'articolo 5 del decreto legge in esame, reca le autorizzazioni di spesa necessarie alla proroga dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010 del termine per la

partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia. Si ricorda che, da ultimo, l'articolo 2 del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito dalla legge n. 197 del 2009, recava le autorizzazioni di spesa relative alla proroga della partecipazione italiana alle missioni dal 31 ottobre 2009 al 31 dicembre 2009.

Si forniscono, nella tabella sottostante i dati relativi alla partecipazione italiana alle diverse missioni internazionali. In particolare vengono messi a confronto:

- I dati contenuti nella relazione tecnica al decreto-legge n. 152 del 2009,
- I dati contenuti nella relazione tecnica al presente provvedimento.

Si ricorda che i dati contenuti nella relazione tecnica fanno riferimento al quantitativo di personale da impiegare nelle diverse missioni autorizzato in coerenza con l'autorizzazione di spesa.

In proposito, nella seduta del 10 dicembre 2009 delle Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa della Camera per l'esame del disegno di legge C. 3016 di conversione del decreto-legge n. 152 del 2009 il rappresentante del Governo ha ribadito che "i provvedimenti di proroga delle missioni internazionali non autorizzano il numero dei militari da impiegare nelle diverse missioni, ma si limitano a prevedere delle mere autorizzazioni di spesa, dalle quali, attraverso l'ausilio della relazione tecnica, si possono ricavare informazioni sulla presenza media dei militari impiegabili nei vari teatri operativi calcolata in funzione degli avvicendamenti dei contingenti che si verificheranno nel corso del tempo.

Missione con autorizzazione legislativa		Unità autorizzate dal D.L. 152/2009	Unità autorizzate dal D.L. 1/2010
Missione	Descrizione		
Joint Enterprise	<i>Missione NATO per il rispetto degli accordi stipulati al termine dell'azione NATO in difesa delle popolazioni kosovare nel 1999</i>	1.920	1.441
MSU	<i>Missione militare di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica a supporto delle operazioni di pace nei Balcani</i>		
NATO HQ Skopje	<i>NATO Headquarters Skopje per il coordinamento delle attività in Macedonia</i>		
NATO Headquarters Sarajevo	<i>Missione NATO per l'assistenza alla Bosnia per conseguire i requisiti per la Pfp, per la lotta al terrorismo e per il supporto al Tribunale Penale Internazionale per la ex-Jugoslavia</i>		
MAIL-T (ex HQ NATO Tirana)	<i>Missione NATO in di supporto alle Forze armate albanesi dopo l'ingresso dell'Albania nell'Alleanza</i>		
EULEX Kosovo¹⁰	<i>Missione dell'Unione europea di supporto alle autorità kosovare nei settori di polizia, giudiziario e doganale</i>		
Active Endeavour	<i>Attività navale della NATO nel Mediterraneo nell'ambito del contrasto al terrorismo internazionale</i>	225	662
Althea	<i>Missione di pace dell'UE che ha rilevato la missione NATO SFOR per il rispetto degli Accordi di Dayton e per il consolidamento della pace in Bosnia</i>	280	250
Bilaterale Interni	<i>Missione finalizzata all'opera di addestramento delle Forze di polizia albanesi</i>	59	59
DIE	<i>Delegazione italiana di esperti che collaborano con i militari albanesi per la riorganizzazione delle loro Forze armate</i>	29	21

¹⁰ Si tiene conto anche delle specifiche autorizzazioni di spesa relative alla Polizia di Stato e al Corpo della Guardia di finanza

EUPM	<i>Missione dell'Unione europea di assistenza e riorganizzazione delle Forze di Polizia della Bosnia-Erzegovina operante a Brcko</i>	19	19
Atalanta	<i>Missione dell'unione europea nelle acque della Somalia per la lotta alla pirateria marittima</i>	2	257
Ocean Shield	<i>Missione della NATO di contrasto alla pirateria nelle coste della Somalia</i>	225	225
EUMM Georgia	<i>Missione dell'Unione europea in Georgia per il monitoraggio di quanto previsto dagli accordi UE-Russia dell'agosto-settembre 2008</i>	14	15
UNMIK	<i>Forza di polizia civile internazionale dell'Onu delegata all'amministrazione civile del Kosovo</i>	1	1

Missione con autorizzazione legislativa		Unità autorizzate dal D.L. 152/2009	Unità autorizzate dal D.L. 1/2010
Missione	Descrizione		
ISAF¹¹	<i>Missione NATO di assistenza al Governo afghano per l'estensione della sua autorità ed influenza nel Paese</i>	3.283	3.451
EUPOL Afghanistan¹²	<i>Missione dell'Unione europea per contribuire alla messa in opera di accordi di polizia civile da parte e sotto il controllo degli afghani</i>		
TIPH II	<i>Missione di monitoraggio svolta in base all'Accordo israelo-palestinese del 15 gennaio 1997 (Hebron)</i>	12	12
UNFICYP	<i>Missione ONU per il mantenimento della pace e per il controllo del cessate il fuoco a Cipro</i>	4	4
UNIFIL	<i>Forza Temporanea delle Nazioni Unite in Libano</i>	2.080	1.900

¹¹ Si tiene conto anche delle specifiche autorizzazioni di spesa per l'impiego di personale nei comandi negli Emirati arabi uniti, in Bahrein e Tampa nonché di quelle per l'impiego nelle missioni e nei comandi sopra richiamati di personale della Guardia di Finanza.

¹² Si tiene conto anche delle specifiche autorizzazioni di spesa per l'impiego di personale nei comandi negli Emirati arabi uniti, in Bahrein e Tampa, nonché di quelle per l'impiego nelle missioni e nei comandi sopra richiamati di personale della Guardia di Finanza

Missione con autorizzazione legislativa		Unità autorizzate dal D.L. 152/2009	Unità autorizzate dal D.L. 1/2010
Missione	Descrizione		
EUPOL RD Congo	<i>Missione dell'Unione europea per l'assistenza alla Repubblica democratica del Congo nella riforma del settore della sicurezza</i>	5	4
NTM-I	<i>Missione NATO di assistenza e di addestramento delle Forze di sicurezza irachene</i>	91	78
EU BAM Rafah¹³	<i>Missione dell'Unione europea presso il valico di Rafah, al confine fra la striscia di Gaza e l'Egitto</i>	11	11
EUPOL COPPS	<i>Missione di Polizia dell'Unione europea nei Territori Palestinesi</i>	2	2
UNAMID	<i>Missione dell'ONU e dell'Unione africana in Darfur</i>	3	103
Missione in Libia contro la tratta degli esseri umani	<i>Missione di cooperazione italo-libica per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina</i>	23	29
Cooperazione con l'Iraq nel settore navale	<i>Assistenza alla navigazione per il trasferimento, dall'Italia, di 3 unità navali acquistate dall'Iraq</i>	0	70
<i>Totale con autorizzazione legislativa</i>		8.288	8.619

¹³ Si tiene conto anche della specifica autorizzazione di spesa per la Guardia di finanza

- Nella tabella sottostante sono indicati invece i dati contenuti nella nota aggiuntiva al bilancio di previsione del Ministero della difesa presentata al Parlamento il 30 settembre 2009. Tali dati fanno riferimento al quantitativo effettivo, a quella data, del personale militare impiegato nelle diverse missioni. La nota aggiuntiva non fa quindi riferimento al personale delle forze civili di polizia impiegato nelle diverse missioni internazionali.

Missione	Nota aggiuntiva 2010
Joint Enterprise	1.964
NATO HQ Skopje	1
NATO Headquarters Sarajevo	20
MAIL-T (ex HQ NATO Tirana)	2
Active Endeavour	220
Althea	270
DIE	25
EUPM	13
ISAF	3.191
EUPOL Afghanistan	23
TIPH II	12
UNFICYP	4
UNIFIL	2.098
EUPOL RD Congo	2
EUMM Georgia	13
Atalanta	202
Ocean Shield	220
NTM-I	90
EU BAM Rafah	2
UNAMID	1
	8.373

Si segnala peraltro che nella nota aggiuntiva sono indicate anche le seguenti missioni per le quali non è intervenuta autorizzazione legislativa:

Missione	Descrizione	Nota aggiuntiva 2010
UNMOGIP	<i>Missione costituita per supervisionare il cessate il fuoco tra India e Pakistan nello Stato di Jammu e Kashmir a seguito dell'accordo India-Pakistan del 1972</i>	7
UNTSO	<i>Assistenza del Mediatore e della Commissione per il Controllo della Tregua per il rispetto dell'armistizio in Palestina</i>	8
MFO	<i>Forza multinazionale di interposizione che pattuglia lo stretto di Tiran nel Sinai tra Egitto e Israele</i>	78
MIATM	<i>Missione italiana di assistenza tecnico militare a Malta</i>	35
MINURSO	<i>Missione delle Nazioni Unite per il referendum sull'autodeterminazione del popolo Saharawi (Sahara occidentale)</i>	5

In linea generale si può quindi osservare che il numero complessivo di unità autorizzate a partecipare alle missioni internazionali in coerenza con le autorizzazioni di spesa risulta di 8619 a fronte delle 8288 autorizzate con l'ultimo provvedimento di proroga.

Nel provvedimento è nuovamente presente la missione di cooperazione con l'Iraq che invece non era ricompresa nell'ultimo provvedimento di proroga, il decreto-legge n. 152 del 2009.

In proposito, la relazione illustrativa precisa che la missione consiste nella prestazione di assistenza alla navigazione per il trasferimento, dall'Italia in Iraq di tre unità navali (pattugliatori) acquistate dal Governo iracheno, nel quadro del Trattato di cooperazione Italia-Iraq del 2007 (la cui ratifica è stata autorizzata con la legge n. 29 del 2009). Al riguardo, si segnala che nel quadro dell'attuazione del Trattato, è prevista la costruzione da parte di Fincantieri di pattugliatori da consegnare periodicamente al governo iracheno. Nell'ultimo bimestre del 2009 non era prevista la consegna di alcun pattugliatore e ciò giustifica l'assenza di finanziamento della missione nel decreto-legge n. 152 del 2009, che si riferiva a tale arco temporale (per ulteriori elementi cfr. infra commento al comma 14).

Inoltre, con riferimento ai principali teatri di intervento delle forze italiane si registrano questi mutamenti:

- un aumento del contingente italiano impegnato in Afghanistan di circa 170 unità. L'incremento costituisce una prima attuazione della decisione annunciata dal Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2009 di aumentare di 1.000 unità il contingente impegnato in Afghanistan, con gradualità e con una maggiore incidenza nella seconda metà dell'anno. Tale decisione si collega alla revisione della strategia in Afghanistan annunciata dall'amministrazione USA lo scorso 1° dicembre e alle conseguenti decisioni assunte in sede NATO (per ulteriori elementi cfr. *infra* il commento al comma 1);
- una diminuzione di circa 180 unità del contingente impegnato nella missione UNIFIL in Libano, che può essere collegata al passaggio, che avverrà il prossimo 28 gennaio, del comando della missione dall'Italia alla Spagna (per ulteriori elementi cfr. *infra* il commento al comma 2);
- una diminuzione del contingente impegnato nella missione Joint Enterprise nei Balcani di circa 480 unità (per ulteriori elementi cfr. *infra* il commento al comma 3).

Il **comma 1** dell'articolo in esame autorizza, dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010, la spesa di 308.780.721 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate *International Security Assistance Force* (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN (per i recenti sviluppi della situazione in Afghanistan vedi *box* sotto). In base alla relazione tecnica, l'autorizzazione di spesa complessiva recata dal decreto-legge, tenendo

conto anche delle specifiche autorizzazioni di spesa per l'impiego di personale nei comandi negli Emirati arabi uniti, in Bahrein e Tampa (**comma 15**) nonché di quelle per l'impiego nelle missioni e nei comandi sopra richiamati di personale della Guardia di Finanza (**comma 26**) (v. *infra*) si tradurrà nell'autorizzazione di un contingente complessivo per le due missioni di 3456 unità. Con il decreto legge n. 152 del 2009 era stato autorizzato un contingente complessivo di 3.283 unità. In tal senso, il provvedimento in esame appare prefigurare un incremento del contingente di 170 unità.

La missione ISAF (International Security Assistance Force) è stata costituita a seguito della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1386/2001 che, come previsto nell'Allegato 1 all'Accordo di Bonn, ha autorizzato la costituzione di una forza di intervento internazionale con il compito di garantire, nell'area di Kabul, un ambiente sicuro a tutela dell'allora Autorità provvisoria afghana, guidata da Hamid Karzai. La missione è stata da ultimo prorogata con la risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 1890/2009 fino al 13 ottobre 2010. Dall'11 agosto 2003 la NATO ha assunto il comando, il coordinamento e la pianificazione di ISAF. La missione prevede la costituzione nelle diverse aree del paese di una FSB (*Forward Support Base*), ovvero una installazione militare aeroportuale che fornisce il fornire supporto operativo e logistico ai PRT (*Provincial Reconstruction Team*) presenti nella stessa regione. Il PRT è una struttura mista composta da unità militari e civili con il compito di assicurare il supporto alle attività di ricostruzione condotte dalle organizzazioni nazionali ed internazionali operanti nella regione. Ogni PRT é strutturato in base al rischio, alla posizione geografica ed alle condizioni socio economiche della regione in cui opera.

La missione italiana ha fin qui principalmente interessato le aree di Kabul e di Herat. Al riguardo si segnala che:

- Nell'area di Kabul, il 30 ottobre 2009, la missione del contingente italiano a Kabul denominata "ITALFOR XX" è ufficialmente terminata, con il passaggio di consegne al contingente turco.
- Nell'area di Herat, il contingente italiano ha la responsabilità del *Regional Command West* (RC-W), ampia regione dell'Afghanistan Occidentale (pari al Nord Italia) che si estende dal Capoluogo Herat fino a toccare la Provincia di Farah. L'ossatura principale di RC-W è costituita dal personale proveniente dalla Brigata meccanizzata "Sassari", anche se è presente un significativo contributo di uomini e mezzi della Marina Militare, dell'Aeronautica, dei Carabinieri e della guardia di Finanza¹⁴.

Il contingente italiano è stato da ultimo oggetto, nei primi giorni di gennaio 2010, di ripetuti attacchi da parte di consistenti nuclei di insorti con colpi di arma da fuoco, mitragliatrici pesanti e razzi controcarro nel corso di

¹⁴ Fonte: Scheda notizie sulla partecipazione italiana alla missione NATO ISAF (aggiornata al 26 novembre 2009) in www.difesa.it

attività di consolidamento di avamposti strategici nei pressi di Bala Morghab. Gli scontri, che hanno visto in particolare impegnata la brigata Sassari, si sono conclusi con la neutralizzazione della minaccia, senza perdite tra i militari della coalizione, tra le forze di sicurezza afgane e tra la popolazione civile¹⁵

La missione EUPOL (European Police) Afghanistan è stata istituita con l'azione comune 2007/369/PESC del 30 maggio 2007, modificata dall'azione comune 2007/733/PESC del 13 novembre 2007, della durata di tre anni, mira a condurre una azione europea nel quadro del processo di riforma della polizia afgana, con il compito di favorire lo sviluppo di una struttura di sicurezza afgana sostenibile ed efficace, in conformità agli standard internazionali. Tale iniziativa è finalizzata allo svolgimento delle attività di monitoraggio, addestramento, guida e consulenza a favore del personale afgano destinato alle unità *dell'Afghan National Police (ANP)*, e dell'*Afghan Border Police (ABP)*.

La missione ha sede a Kabul (organismo di direzione) ed opera a livello sia regionale (presso i 5 Comandi regionali della Polizia nazionale afgana) sia provinciale (presso i PRT).

Recenti sviluppi del quadro politico afgano

(a cura del Dipartimento Affari esteri)

La situazione in Afghanistan è connotata dal 2008 da un ininterrotto peggioramento del quadro della sicurezza, che ha visto una sempre più aggressiva azione della guerriglia talebana, la moltiplicazione di attentati e scontri e l'aumento del numero delle vittime. La situazione si è **ulteriormente deteriorata**, nonostante la crescente presenza militare internazionale, tra gennaio e maggio del 2009, quando è stato rilevato un incremento del 60% rispetto all'anno precedente degli attacchi alle truppe straniere e governative, soprattutto nello Helmand, il cuore della produzione di oppio, ma anche a Kandahar, Kunar e Khost, confinanti con il Pakistan¹⁶. Il complesso delle forze antigovernative - un coacervo ben più ampio della sola rete dei talebani - non solo ha consolidato il proprio **controllo nelle aree *pashun* al sud e al sud-est** ma ha anche destabilizzato aree un tempo tranquille, a nord e a ovest del paese.

Nella Comunità internazionale, nel corso degli ultimi anni, si è andata sempre più consolidando la convinzione che per fare fronte alle criticità del quadro afgano non è sufficiente il solo intervento militare, peraltro indispensabile per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, ma risulta necessario un approccio globale al problema.

Sul versante statunitense, il ***comprehensive approach*** alla questione afgano-pakistana postula la distruzione di al Qaeda in Afghanistan e in Pakistan e punta a stabilizzare l'area da un lato incrementando la presenza militare in Afghanistan e

¹⁵ Fonte: Notizie dal teatro sulla partecipazione italiana alla missione NATO ISAF (4 gennaio 2010) in www.difesa.it

¹⁶ EIU, *Pakistan Country Report*, July 2009, p. 14.

intensificando le azioni contro gli insorgenti e, dall'altro, fornendo un maggior sostegno organizzativo e finanziario alla crescita civile dei due paesi.

Quanto alla NATO, il concetto di *comprehensive approach*, già promosso dalla NATO nel 2008, è stato ribadito dall'Alleanza atlantica nel Vertice di Strasburgo-Kehl (3-4 aprile 2009), dove i paesi membri hanno deciso, tra l'altro, di sostenere il rafforzamento delle istituzioni afgane inviando ulteriore personale militare e civile all'interno di nuove missioni istituite nell'ambito della missione ISAF.

Le elezioni presidenziali

Il **20 agosto 2009** in Afghanistan, in un contesto contrassegnato da *un'escalation* di azioni violente nelle settimane precedenti il voto, si sono svolte le **elezioni presidenziali** e quelle per il rinnovo dei 34 consigli provinciali¹⁷.

I **sondaggi** pre-elettorali indicavano come favorito il presidente in carica Hamid Karzai, il leader *pashtun* già a capo del governo interinale e poi di quello provvisorio, e confermato alla presidenza dal voto del 2004¹⁸.

Il lunghissimo spoglio delle schede elettorali, nel corso del quale si era andata sempre più chiaramente profilando la riconferma di Karzai al primo turno (per la quale era necessario il 50% più uno dei voti) è terminato il **17 settembre**, quando la Commissione elettorale indipendente afgana (IEC) ha reso pubblico l'esito dello **scrutinio della totalità dei seggi**: lo scrutinio assegnava al presidente uscente **Hamid Karzai** il **54,6%** dei voti (3.093.256 in cifra assoluta), all'ex Ministro degli esteri Abdullah Abdullah il 27,8% dei suffragi (1.571.581) e a Ramazan Bashedost il 9,19% con 520.627 voti. Ha votato il 38,7% degli afgani per un totale di 5.662.758 voti validi.

La diffusione di risultati dai quali discendeva la riconferma di Karzai al primo turno non rappresentava, tuttavia, la proclamazione ufficiale del vincitore in quanto, nel frattempo, era stato avviato il riconteggio dei voti in molti seggi a seguito di denunce di brogli, episodi di intimidazione e irregolarità da parte dei principali contendenti. Tale situazione trovava conferma anche nelle dichiarazioni degli osservatori dell'Unione europea che, per voce della vice responsabile della missione, Dimitra Ioannou, avevano indicato in **circa 1,5 milioni i voti potenzialmente fraudolenti**, e dunque da ricontrollare, tre quarti dei quali sarebbero stati a favore di Karzai. Il presidente, per parte sua, nel corso di una conferenza stampa tenuta il 18 settembre e ripresa da fonti di agenzia aveva **smentito** l'esistenza di "*frodi massicce*" affermando che "*i brogli, se ci sono stati, devono essere accertati e accertati equamente, senza prevenzioni*".

Nel frattempo, l'8 settembre, la ECC (*Electoral Complaints Commission*), organismo afgano preposto all'esame dei ricorsi connessi al procedimento elettorale, riformata proprio in vista delle presidenziali del 2009 (è presieduta dal canadese Grant Kippen e

¹⁷ Le elezioni per la Camera bassa (*Wolesi Jirga*) ed i consigli distrettuali sono previste per l'estate del 2010.

¹⁸ Il Presidente ed i due vice-presidenti della Repubblica islamica dell'Afghanistan sono eletti a suffragio universale con mandato quinquennale, rinnovabile. Per l'elezione al primo turno è necessario il 50% dei voti. Hamid Karzai, primo presidente democraticamente eletto in Afghanistan, ha vinto le elezioni del 9 ottobre 2004 con il 55,4% dei voti ed è in carica dal 7 dicembre di quell'anno. Primo vicepresidente è Ahmad Zia Masood e secondo vicepresidente Abdul Karim Khalili.

tre dei suoi cinque membri sono stati nominati dalle Nazioni Unite)¹⁹, aveva reso noto di aver trovato **prove convincenti di brogli** nelle elezioni presidenziali. La ECC aveva pertanto ordinato, il 16 settembre, il **riconteggio del 10% dei voti, riguardante circa 2.500 seggi**, individuati sulla base di precisi criteri²⁰. La schermaglia sulle delicatissime conseguenze dell'esito del riconteggio dei voti ha visto coinvolti attori interni ed internazionali e la stessa individuazione di una metodologia condivisa - un **controllo a campione** delle schede sospette - è stata frutto di negoziazione tra i due organismi preposti al controllo del processo elettorale in Afghanistan, ECC e IEC.

Come è noto, il risultato del nuovo conteggio aveva attribuito a Karzai una percentuale di preferenze **inferiore alla maggioranza assoluta** e ciò aveva reso necessario il turno elettorale di ballottaggio tra i due più forti contendenti, Hamid Karzai e Abdullah Abdullah; la data di svolgimento del secondo turno, frutto anch'essa di non semplici negoziati, era stata individuata nel 7 novembre 2009. Ma dopo la decisione di Abdullah di **ritirarsi** dalla competizione elettorale, il 2 novembre la Commissione elettorale indipendente afghana ha proclamato Hamid **Karzai vincitore delle elezioni del 20 agosto**.

La prima reazione del mondo talebano alla conclusione della vicenda elettorale è stata diffusa il 3 novembre con un comunicato in cui, chiedendo alla nazione afghana di restare *"unita contro i nemici e la cospirazione"* e di lottare per la realizzazione di un governo islamico, i talebani affermavano che tutto era stato deciso a Washington per essere poi solo riportato in Afghanistan. Proprio al mondo talebano si è rivolto Karzai nel suo primo appello dopo la rielezione, chiedendo che vengano deposte le armi e che si partecipi al processo di pace nel paese.

Il tema centrale per tutta la Comunità internazionale della **lotta alla corruzione** ha fatto da sfondo a momenti di attrito tra le autorità di Kabul e le Nazioni Unite e si è ripresentato successivamente alla rielezione di Karzai²¹. Il 7 novembre il governo afghano aveva accusato il rappresentante ONU a Kabul, Kai Eide, di non aver agito *"come una autorità internazionale imparziale"* e di aver infranto *"norme internazionalmente accettabili"* avendo invitato Karzai a condurre *"una vigorosa azione contro la corruzione"*, pena la perdita del sostegno internazionale. Due giorni dopo l'Assemblea generale ha approvato all'unanimità una risoluzione non vincolante che, tra il resto, oltre a ribadire l'impegno del Palazzo di Vetro nella ricostruzione dell'Afghanistan e nella lotta ai talebani, chiede a Karzai di "stabilire

¹⁹ L' ECC è composta da due membri afghani - nominati uno dall'*Afghanistan Independent Human Rights Commission* e uno dalla Corte Suprema - e tre internazionali, di nomina ONU. Nella sua attuale composizione (2009) i membri afghani sono Ahmad Fahim Hakim e Mawlawi Mohammad Mustafa Barakzai e gli internazionali Grant Kippen, Maarten Halff e Scott Worden. Il presidente Grant Kippen è un esperto canadese che da quasi 30 anni si occupa di supervisione dei risultati elettorali nei cinque continenti.

²⁰ Si tratta dei seggi dove avevano votato oltre 600 elettori (ritenuto il livello massimo di potenziali votanti secondo le stime pre-elettorali della **Commissione elettorale indipendente afghana, IEC**) e dei seggi in cui un singolo candidato aveva ottenuto il 95% o più dei consensi.

²¹ Si rammenta che a causa dell'elevato grado di rischio per la sicurezza le Nazioni Unite hanno deciso, all'inizio di novembre 2009, di evacuare circa 600 operatori stranieri presenti nell'ambito della missione UNAMA in Afghanistan, dopo che l'attacco sferrato dai talebani contro la foresteria ONU a Kabul, il 28 ottobre, aveva causato la morte di sei dipendenti delle Nazioni Unite ed il ferimento di altre nove persone.

un'amministrazione più efficace, onesta e trasparente, a livello locale, provinciale e nazionale, nella lotta contro la corruzione”.

In quegli stessi giorni, a Kabul, il ministro dell'Interno afghano, Hanif Atmar, durante una conferenza in cui è apparso affiancato da alti ufficiali afghani, americani e britannici ha annunciato l'intenzione di costituire un'unità di polizia dedicata ad investigare sulla corruzione e a combattere un fenomeno diffuso tra i dirigenti di alto livello²².

Il nuovo mandato di Hamid Karzai

Nel discorso pronunciato in occasione della cerimonia di **insediamento**, svoltasi il 19 novembre nel palazzo presidenziale di Kabul, Karzai ha mostrato di aver recepito, almeno nelle intenzioni, rilievi e critiche manifestati dalla Comunità internazionale per il sostanziale fallimento della sua precedente gestione. Karzai ha presentato un programma di governo per il prossimo quinquennio fitto di impegni e basato sul principio che “è un fatto riconosciuto che la sicurezza e la pace in Afghanistan non possono essere ottenute con la violenza e i combattimenti”, da cui deriva che “una politica di riconciliazione nazionale” è tra le priorità del futuro esecutivo.

Il presidente ha rivolto un invito a **cooperare per la riconciliazione** del paese a tutti i candidati delle presidenziali, e in particolare “*a mio fratello Abdullah Abdullah*” (che peraltro ha respinto a stretto giro l'invito, sostenendo che la proclamazione della vittoria di Karzai è illegittima), e ha annunciato la convocazione di una *Loya Jirga*, l'assemblea dei capi tribali. Tra gli **obiettivi** del suo mandato il presidente ha indicato il **miglioramento** delle relazioni con gli Usa, dei quali ha riconosciuto “*i grandi sacrifici in vite umane e risorse*” e la progressiva assunzione di **responsabilità** da parte afghana per la sicurezza del paese che “*permetterà nei prossimi 5 anni il progressivo disimpegno delle forze internazionali*”. In tema di buon governo e lotta alla corruzione Karzai, riconosciuta la necessità di “*una lotta senza quartiere a questo fenomeno*” si è impegnato a scegliere con attenzione persone dal profilo adeguato per mettere fine “*alla cultura dell'impunità e della violazione delle leggi*”. I segnali di **buona volontà**, particolarmente forti nell'ammissione che il fenomeno della corruzione in Afghanistan ha raggiunto livelli impressionanti, hanno provocato a caldo **reazioni positive** negli ambienti diplomatici internazionali. Gli analisti hanno sottolineato che il successo di Karzai nella transizione verso la piena sovranità dell'Afghanistan dipenderà dalla capacità del capo dello Stato di ampliare il proprio consenso politico, aprendo il governo a quei settori che Karzai ha definito “*compatrioti insoddisfatti che non sono direttamente legati al terrorismo*” e che al momento collaborano con i talebani. Ipotesi, questa, non più categoricamente respinta ma anzi accettata da vari paesi membri della coalizione internazionale. Altro elemento ritenuto suscettibile di accelerare la distensione e permettere un progressivo disimpegno occidentale è lo sviluppo di una

²² L'**inchiesta** aperta dalla magistratura afghana su presunti casi di corruzione di ministri del presidente Hamid Karzai, secondo dichiarazioni rilasciate all'ansa dal vice procuratore della repubblica Fazel Ahmad Faqiryar il 24 novembre, riguarda **15 soggetti** fra ministri, ex ministri e funzionari che hanno operato nell'area dei governi Karzai dal 2001.

cooperazione regionale, che Karzai vede innanzitutto con il Pakistan, ma anche con India, Iran e con vari paesi arabi e islamici.

Gli osservatori hanno sottolineato che l'ipotesi dell'apertura di un **dialogo con la componente talebana** che accetti una qualche misura di condivisione del potere in cambio dell'abbandono delle armi è il fatto politicamente nuovo del secondo mandato di Karzai. A tale scopo il presidente afgano, come riferito da un portavoce il 22 novembre, potrebbe concretizzare l'intenzione, preannunciata nel discorso di insediamento, di invitare alcuni leader talebani a partecipare a una "Loya Jirga", un gran consiglio di capi tribali, per arrivare a una riconciliazione con i ribelli. Il portavoce ha spiegato, inoltre, che il governo esamina sia l'opzione di convocare una Loya Jirga senza i ribelli, ma con un'ampia rappresentanza di afgani che possa discutere su come riconciliarsi con loro, sia quella di invitare alcuni talebani a partecipare. A tali aperture del governo sul delicato tema della riconciliazione nazionale dell'Afghanistan, devastato da oltre otto anni di conflitto militare, i talebani che riconoscono l'autorità del mullah Omar hanno risposto con un no a un negoziato che mira a prolungare la presenza militare "degli invasori sulla nostra amata terra". Nel tentativo di agevolare un dialogo partito totalmente in salita Karzai ha auspicato la rimozione dei nomi di alcuni leader talebani dalla "lista nera" del Consiglio di sicurezza dell'ONU; lo ha riferito l'agenzia di stampa afgana Pajhwok il 25 novembre citando l'esempio del mullah Mohammad Omar (che ha esplicitamente rifiutato l'offerta di dialogo del presidente Hamid Karzai) e del capo del movimento Hezb-i-Islami Afghanistan (Hia), Gulbadin Hekmatyar.

Il 19 dicembre 2009 è stato presentato alla Camera bassa afgana il nuovo governo di Hamid Karzai, nel quale metà dei ministri erano già presenti nella precedente compagine, che, si ricordi, aveva ricevuto molteplici critiche soprattutto in relazione a episodi di corruzione. Karzai ha confermato tutti i responsabili dei dicasteri-chiave, **suscitando da subito una forte opposizione parlamentare**. Il braccio di ferro è culminato il 2 gennaio 2010 con la **bocciatura in Parlamento di 17 dei 24 ministri** proposti dal presidente Karzai: il carattere prevalentemente interno alle dinamiche politiche afgane del notevole insuccesso di Karzai è attestato dal fatto che il Parlamento ha dato il via libera per i dicasteri i cui responsabili designati sono apparsi sostenuti dalla Comunità internazionale, come per il caso della Difesa e dell'Interno. Conseguentemente, **il 4 gennaio Karzai ha firmato un decreto di revoca della pausa invernale dei lavori parlamentari** - che sarebbe durata altrimenti fin oltre la metà di febbraio -, allo scopo di giungere più rapidamente al completamento dell'organico dell'esecutivo, e dunque all'inizio dell'azione di governo. Non è sfuggito a nessuno il legame di questa accelerazione imposta da Karzai con la Conferenza di Londra del 28 gennaio prossimo sull'Afghanistan, alla quale il presidente intende evidentemente giungere con un governo nel pieno dei propri poteri.

La nuova strategia americana per l'Afghanistan

Il 1° dicembre 2009, la **nuova strategia per l'Afghanistan e il Pakistan** è stata resa pubblica dal presidente degli Stati Uniti, Barak Obama in un discorso tenuto davanti ai cadetti dell'accademia militare di West Point. Il presidente ha annunciato l'invio di 30mila ulteriori soldati statunitensi, che saranno schierati sul fronte prima dell'estate 2010, e ha indicato il luglio 2011 come data di inizio di un graduale ritiro delle truppe Usa. Ai paesi alleati Obama ha chiesto di associarsi all'impegno americano. La nuova

strategia statunitense si basa su due elementi, entrambi contrassegnati dal rilievo dato al fattore tempo: massiccio rafforzamento della presenza militare, come richiesto dai vertici militari, ma con tempi di dislocazione dei nuovi contingenti nel teatro di guerra più rapidi di quelli prefigurati dagli stessi militari, e con un'aspettativa di risultati (in definitiva, lo smantellamento di Al Qaeda) in tempi brevi; nuove pressioni sul governo dell'appena confermato presidente afgano Karzai, che è chiamato ad assolvere precisi compiti di sicurezza e stabilità – di cui Washington verificherà l'attuazione – a scadenze molto più ravvicinate rispetto ai cinque anni per il “progressivo disimpegno delle forze internazionali” indicato dal presidente afgano nel discorso, prima richiamato, di insediamento del 19 novembre 2009. Al Pakistan, che con l'Afghanistan costituisce - sottolinea l'amministrazione americana – un'unica partita nella battaglia contro Al Qaeda, Obama, in una lettera inviata al presidente Asif Ali Zardari, ha offerto una *partnership* strategica allargata, fondata su una più ampia cooperazione economica e militare e una più decisa mediazione per la soluzione dei contrasti con l'India, ma che esige, da parte di Islamabad, la rinuncia ad usare i gruppi estremisti per perseguire obiettivi politici.

La strategia che Obama ha condiviso con i presidenti afgano Hamid Karzai (consultato in una lunga videoconferenza) e pakistano Ali Zardari mira a impedire il ritorno di Al Qaeda in Afghanistan e a prevenire che i talebani rovescino il governo di Kabul. Come precisato dal Segretario alla difesa Robert Gates il nuovo approccio “*non è un impegno senza fine a fare del paese un moderno Stato all'occidentale*” ma, più modestamente punta a “*sconfiggere Al Qaeda aumentando le capacità autonome degli afgani*”. A Karzai, in particolare, Obama ha chiesto impegni precisi, tra cui l'istituzione di tribunali anti-corruzione. Le forze Usa saranno affiancate da unità specifiche dell'esercito afgano in un nuovo sforzo (i tentativi in questo senso sono sino ad ora falliti) di trasformare le forze locali in una entità combattente autonoma. Il piano prevede la prospettiva di una presenza ridotta di truppe Usa in Afghanistan per anni a venire, sul modello di quanto avvenuto in altri paesi come Germania, Giappone, Corea del Sud e Bosnia.

I costi militari diretti della nuova strategia in Afghanistan sono stati calcolati dalla Casa Bianca in 25-30 miliardi nell'anno fiscale 2010 che si chiude il prossimo ottobre.

La ***new strategy americana per l'Afghanistan***²³ è il risultato di una riflessione interna all'Amministrazione e con gli alleati e di un dibattito negli Usa, dove l'opinione pubblica è nettamente divisa in due sulla possibilità di inviare nuove truppe, durati tre mesi. Come è noto, il rapporto del generale Stanley Mc Crystal che definiva “*serious*” la situazione in Afghanistan e invocava una nuova strategia, comprensiva di un forte incremento della consistenza del contingente militare (40.000 uomini) risale al 30 agosto; alternativa strategica al rapporto Mc Crystal era il piano sostenuto dal vicepresidente Joseph Biden, incentrato sulla riduzione della presenza militare nel paese a fronte di una concentrazione degli attacchi con droni e truppe speciali sulle bande islamiche che hanno base in territorio pachistano.

²³ Gli osservatori hanno rilevato che la **nuova strategia accelerata** si ispira alle lezioni apprese dopo i rinforzi ordinati dal presidente George W. Bush nel 2007 per combattere la contro insurrezione in Iraq e ne prende a prestito la definizione di “*surge*”.

Quanto alla NATO, una nota di agenzia diramata da Bruxelles il 2 dicembre si legge che *"almeno 5.000 soldati in più in Afghanistan e, dopo questi, forse alcune altre migliaia extra"* saranno schierati dagli Alleati a fianco dei 30mila statunitensi, per imprimere un'accelerazione alla missione. Pur rammentando i diversi tempi di decisione dei singoli stati, il segretario generale NATO Anders Fogh Rasmussen si è detto fiducioso - prosegue la nota - di avere *almeno 5.000 soldati in più e, dopo questi, anche qualche altro migliaio extra* precisando che *"saranno contributi aggiuntivi rispetto a quelli che erano già attesi per il 2010"*. Tale numero corrisponde alle attese dell'amministrazione Usa, quantificate dal segretario alla difesa Robert Gates tra i cinque e i settemila uomini. Rasmussen nel sottolineare che l'obiettivo fondamentale resta il passaggio della responsabilità della sicurezza nelle mani degli afgani e che l'Alleanza non lascerà *"nessuna provincia o distretto finché non saremo sicuri che le forze locali saranno in grado di farcela da sole"*, ha affermato che è cruciale mantenere il carattere multilaterale della missione poiché *"è in gioco l'equilibrio della NATO ed è importante che l'operazione in Afghanistan non sia percepita come una operazione solo americana"*. La stessa nota di agenzia riporta le **posizioni degli alleati** riferendo che Londra ha confermato l'invio di ulteriori 500 militari oltre il mantenimento dei 750 inviati per le elezioni presidenziali, la Polonia ha ipotizzato l'invio di altri 600 uomini, la Spagna 220, la Slovacchia 250; la Georgia passerà da uno a mille uomini, e la Corea del Sud, da uno a 500. La Germania ha fatto sapere di attendere la **Conferenza** internazionale sull'Afghanistan prevista per il prossimo 28 gennaio a Londra, prima di decidere, mentre la Francia si è detta indisponibile all'invio ulteriori militari ma favorevole a quello di gendarmi, tecnici e civili. Olanda e Canada, infine, saranno probabilmente oggetto di forti pressioni americane avendo annunciato di non voler rinnovare il mandato delle loro missioni.

Infine nella **riunione dei ministri degli esteri dei paesi appartenenti ad ISAF**, svoltasi in ambito NATO il **4 dicembre**, i ministri partecipanti hanno espresso, come risulta dalla dichiarazione conclusiva, il loro appoggio alle decisioni statunitensi e hanno salutato con favore *"l'intenzione di altri Stati appartenenti alla missione di incrementare la loro presenza militare o civile in Afghanistan"*. Nel comunicato stampa emesso a conclusione della riunione (vedi www.nato.int) il contributo militare aggiuntivo a quello statunitense è stimato in circa **7000 unità per il 2010**, con la possibilità di ulteriori incrementi.

Il **comma 2** dispone l'autorizzazione della spesa di 140.479.873 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2010 fino al 30 giugno 2010, per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), ivi incluso l'impiego delle unità navali della UNIFIL Maritime Task Force all'articolo 2, comma 2, della legge n. 108 del 2009 (per i recenti sviluppi della situazione in Libano vedi *box* sotto). La missione UNIFIL è stata da ultimo prorogata al 31 agosto 2010 con la risoluzione 1884 (2009) Al riguardo, la relazione tecnica precisa che il contingente autorizzato è di 1900 unità, inferiore a quello autorizzato con il decreto-legge n. 152 del 2009 (2.080 unità).

La missione UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) è stata istituita dal Consiglio di sicurezza dell'ONU con la risoluzione 425/1978, su richiesta del governo libanese, con il compito, di verificare il ritiro delle truppe israeliane, oltre a quello di ristabilire la pace e la sicurezza internazionale e di assistere il Governo del Libano a ripristinare la sua effettiva autorità nella zona.

A seguito del ritiro delle truppe israeliane avvenuto nel giugno 2001 e del conseguente esaurimento di una parte del mandato, l'UNIFIL ha subito una graduale trasformazione, configurandosi ora come una missione di osservatori. In seguito alla crisi dell'estate 2006, la missione UNIFIL è stata riconfigurata dalla risoluzione n. 1701 dell'11 agosto 2006 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La nuova risoluzione ha disposto una azione "cuscinetto" delle forze UNIFIL, dispiegate tra l'Esercito libanese e quello israeliano, in tutto il territorio libanese a sud del fiume Litani.

A tale scopo il contingente UNIFIL è stato incrementato fino a un massimo di 15.000 effettivi ed ha come nuovi compiti principali quelli di monitorare l'effettiva cessazione delle ostilità; di "mettere in atto i provvedimenti che impongono il disarmo dei gruppi armati in Libano", nonché di prestare la propria assistenza per contribuire ad assicurare l'accesso umanitario alle popolazioni civili e il volontario e sicuro ritorno delle persone sfollate. UNIFIL è inoltre autorizzata a resistere a tentativi volti ad impedire ad essa con la forza l'esecuzione dei suoi compiti, e a proteggere il personale, i locali, le installazioni e il materiale delle Nazioni Unite, nonché gli operatori umanitari e i civili "esposti a una minaccia imminente di violenza fisica".

L'Italia partecipa alla missione internazionale con un contingente militare denominato in ambito nazionale Operazione "Leonte", allo scopo di contribuire all'incremento del pacchetto di forze a disposizione di UNIFIL per l'assolvimento dei compiti assegnati, in accordo alla Risoluzione n. 1701 (2006), e al conseguimento degli obiettivi e finalità stabiliti dalle Nazioni Unite per prevenire la ripresa delle ostilità e ristabilire una situazione di pace e sicurezza nel Libano meridionale.

Tale contributo viene realizzato mediante l'impiego di unità navali nell'ambito della forza navale europea EUROMARFOR, costituita da Francia, Spagna, Portogallo e Italia per l'impiego in operazioni PESD dell'Unione europea, ma schierabile accanto alla NATO, le Nazioni Unite o altre organizzazioni internazionali o coalizioni internazionali.

Dal febbraio 2007 e fino al 28 gennaio 2010 l'Italia ha la guida della missione UNIFIL, affidata al generale Graziano. Successivamente a tale data la guida della missione verrà assunta dalla Spagna, con il generale Alberto Aserta Cuevas²⁴.

Si segnala che nel corso delle comunicazioni dei ministri degli esteri e della difesa alle Commissioni riunite Affari esteri e Difesa di Camera e Senato sulle strategie e gli sviluppi della partecipazione italiana alla missione ISAF dello

²⁴ Comunicato ONU del 10 dicembre 2009 (www.un.org).

scorso 10 dicembre 2009 il ministro della difesa ha sottolineato che il passaggio del comando della missione alla Spagna comporterà automaticamente la riduzione di 200 unità del contingente italiano.

Recenti sviluppi del quadro politico libanese

(a cura del Dipartimento Affari esteri)

Con la formazione del nuovo **governo di unità nazionale**, guidato da Saad Hariri, sembra stia avendo fine il lungo periodo di crisi e instabilità che ha attraversato il Libano a partire dall'assassinio dell'ex premier e leader sunnita Rafik Hariri (padre dell'attuale primo ministro) nel febbraio 2005.

La lunga **catena di omicidi politici** che ne è seguita (tra cui quello del ministro dell'industria, Pierre Gemayel, cristiano antisiriano) e le forti divergenze sull'istituzione del Tribunale Speciale che avrebbe dovuto far luce sull'attentato ad Hariri, nel 2008 hanno quasi fatto precipitare il Paese in una nuova guerra civile. All'interno di questo quadro già molto complesso, inoltre, il Libano ha dovuto anche affrontare, nell'estate del 2006, il sanguinoso **conflitto israelo-libanese** al termine del quale il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha deciso il **rafforzamento della missione UNIFIL** nel sud del Libano. La situazione si è ulteriormente deteriorata in novembre del 2006, quando 6 ministri di Hezbollah rassegnarono le proprie dimissioni dal governo Siniora proprio per protestare contro l'istituzione del Tribunale Speciale. Il Parlamento fu impossibilitato a riunirsi per mesi e la tensione raggiunse il culmine alla fine del 2007 quando più di un milione e mezzo di persone scesero in piazza per chiedere le dimissioni di Siniora. Centinaia di dimostranti occuparono il centro di Beirut fino al maggio del 2008.

Nel novembre 2007, terminato il mandato del capo dello Stato, il filo siriano Emile Lahoud, il paese rimase privo della più alta carica per mesi, per il boicottaggio dei gruppi di opposizione filo siriana fino a quando, nel **maggio 2008**, i leader politici libanesi, riuniti a Doha su iniziativa della Lega Araba, raggiungono un accordo per procedere **all'elezione di Michel Suleiman alla carica di presidente della Repubblica**. Il secondo punto dell'accordo di Doha prevedeva la **formazione di un esecutivo di unità nazionale**, nuovamente guidato da Fuad Siniora, ma con una significativa presenza dell'opposizione filosiriana che ha ottenuto il diritto di veto.

Le **elezioni parlamentari del 7 giugno 2009** hanno portato alla **vittoria della coalizione "14 marzo"** guidata da Saad Hariri che ha conquistato 71 seggi, contro i 57 della coalizione filo-siriana e filo-iraniana rappresentata dalla **Lista "8 marzo"**. Nabih Berri, leader di Amal, è stato eletto presidente del parlamento.

Il nuovo governo si è insediato il 10 novembre, e ha ottenuto la fiducia l'11 dicembre 2009 con una larghissima maggioranza (122 voti su 128), dopo la lunga crisi che ha fatto seguito alle elezioni politiche e ai numerosi tentativi da parte del premier incaricato Hariri di formare l'esecutivo.

Il nuovo gabinetto è formato da 30 ministri. La Costituzione prevede che 15 siano scelti tra i rappresentanti della maggioranza (che in questo caso è appoggiata da Arabia Saudita e Stati Uniti) 10 tra quelli dell'opposizione (sostenuta da Iran e Siria) e che 5 siano nominati dal presidente della Repubblica tra personalità *super partes*.

Alla maggioranza (della quale fanno parte oltre al movimento sunnita di Hariri anche i drusi di Walid Jumblatt, il partito falangista cristiano di Amin Gemayel e altre

formazioni minori) vanno ministeri importanti quali le finanze, la giustizia e l'economia; all'opposizione (formata da Hezbollah, dal gruppo sciita di Amal, dai cristiano-maroniti del generale Aoun, dal partito Baath e da altri piccoli gruppi) spettano tra l'altro il ministero della sanità, quello dell'energia e quello delle telecomunicazioni; i ministeri dell'interno e della giustizia sono invece affidati a due dei cinque membri scelti dal presidente Suleiman.

Tra i primi atti del governo si segnala l'approvazione, il 2 dicembre, del **documento programmatico** nel quale, tra l'altro, viene confermato il diritto del movimento sciita Hezbollah ad usare il suo arsenale contro nemici esterni (Israele) in nome della resistenza. Il documento è stato approvato con l'opposizione di un ministro cristiano e la riserva di altri tre ministri cristiani e ricalca nella sostanza il testo approvato nel 2008 dal governo Siniora.

La comune accettazione delle parti libanesi dell'esistenza dell'arsenale di Hezbollah, seppure solo in ordine ad attività contro nemici esterni, pone **un serio problema proprio alla presenza della missione UNIFIL**, in quanto uno dei compiti della medesima consiste appunto nella collaborazione con le forze armate libanesi al disarmo del movimento sciita - che peraltro è stato perseguito solo in maniera molto parziale. Non a caso Israele ha comunque proseguito con i voli di ricognizione sul Libano meridionale, proprio la zona sotto il controllo di UNIFIL. Altra possibile difficoltà nei confronti di Gerusalemme è l'avvicendamento alla guida della missione UNIFIL del comandante spagnolo Alberto Asarta al generale italiano Claudio Graziano, prevista per l'inizio di febbraio 2010.

Conseguenza della formazione del governo libanese di unità nazionale è stata anche la **visita del 19 e il 20 dicembre a Damasco del neopremier Saad Hariri**, preceduta il giorno prima da quella del presidente Suleiman. L'evoluzione di Hariri da *leader* della maggioranza antisiriana a rinnovato interlocutore della Siria si spiega anche con la rivalutazione di Damasco quale controparte politica da parte della nuova amministrazione USA e del suo principale alleato nella regione, l'Arabia Saudita.

Il **comma 3** autorizza la spesa di 70.756.756 euro per la proroga della partecipazione militare alle missioni nei Balcani, (per i recenti sviluppi nell'area vedi *box* sotto) e specificatamente la Multinational Specialized Unit (MSU), la European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX KOSOVO), il Security Force Training Plan in Kosovo e la Joint Enterprise (missione KFOR). Al riguardo la relazione tecnica rileva che l'autorizzazione concernerà nel complesso, tenendo conto anche delle specifiche autorizzazioni di spesa relative alla Polizia di Stato e al Corpo della Guardia di finanza, 1441 unità, mentre il dato autorizzato con il decreto-legge n. 152 del 2009 risulta pari a 1920 unità.

In particolare, si ricorda che la missione EULEX Kosovo, istituita con l'Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio del 4 febbraio 2008, dispiegata dal 9 dicembre 2008.

EULEX opera nella cornice della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1244 del 10 giugno 1999 (la stessa che ha istituito la missione UNMIK), con la quale

si è decisa la presenza in Kosovo di una amministrazione civile internazionale incaricata, in una fase finale, di supervisionare il trasferimento dell'autorità dalle istituzioni kosovare provvisorie a istituzioni create in base a un accordo politico, nonché il mantenimento dell'ordine pubblico con l'istituzione di forze di polizia locali ottenuto dispiegando, nel frattempo, personale internazionale di polizia.

La missione, pertanto, sostiene le istituzioni, le autorità giudiziarie e i servizi di contrasto kosovari nell'evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione del Paese, supportando, in particolare, lo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi giudiziario, di polizia e doganale e favorendo, altresì, l'adesione di tali sistemi alle norme riconosciute a livello internazionale.

EULEX è una missione tecnica concepita come uno sforzo congiunto con le autorità kosovare, in linea con il principio della titolarità locale. In particolare, EULEX Police Component assisterà la polizia kosovara nella costruzione di una polizia multietnica.

EULEX Justice Component impegnerà unità di personale impegnate nel sistema carcerario ed opereranno in stretta collaborazione con gli omologhi locali. A capo della componente giudiziaria di EULEX è stato posto il magistrato italiano dott. Alberto Perduca.

Infine EULEX Customs Component, che coopera con i programmi doganali dell'Ue, effettua le attività di monitoraggio, tutoraggio e consulenza nel proprio settore di competenza avvalendosi di operatori internazionali e nazionali che supporteranno il custom service kosovaro in un'azione volta ad agevolare il commercio legittimo e a contrastare quello illegale.

La struttura di EULEX è articolata in un quartier generale con sede a Pristina e uffici regionali e locali in tutto il Kosovo.

L'operazione Joint Enterprise comprende le attività di KFOR, MSU, ed i NATO Head Quarters di Skopje, Tirana e Sarajevo. Essa è frutto della riorganizzazione della presenza NATO nei Balcani operata alla fine del 2004, che ha determinato l'unificazione di tutte le operazioni condotte nei Balcani in un unico contesto operativo (definito dalla Joint Operation Area). Si dà conto di seguito delle singole missioni che contribuiscono alla Joint Enterprise:

KFOR (Kosovo Force) è una missione NATO per il rispetto degli accordi di cessate il fuoco tra Macedonia, Serbia e Albania. L'obiettivo della missione è stato inizialmente quello di attuare e, se necessario, far rispettare gli accordi del cessate il fuoco o dell'Interim Agreement, allo scopo di fornire assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili, agevolando il processo di pace e stabilità. Nello specifico, i militari della KFOR effettuano il controllo dei confini tra il Kosovo e la Serbia; svolgono compiti di ordine pubblico e controllo del territorio; collaborano con l'EULEX e realizzano attività di assistenza umanitaria.

Le attività di gestione dell'ordine pubblico sono affidate alla missione MSU (*Multinational Specialized Unit*), con sede a Pristina, posta alle dirette dipendenze del comandante di KFOR e composta prevalentemente dal personale

dell'Arma dei Carabinieri. Nel maggio 2006, al fine di accrescere la flessibilità di impiego e la capacità di risposta a fronte di crisi improvvise, è stata decisa una ulteriore trasformazione della struttura di KFOR, completata nell'estate 2007, che, senza prevedere riduzioni numeriche dei contingenti, ha visto il passaggio dalla precedente articolazione su quattro Brigate multinazionali aventi ognuna la propria area di competenza, a cinque Task Forces, dotate di particolare flessibilità operativa, più una Forza di Reazione Rapida (Quick Reaction Force). Le 5 Task Force sono basate a Mitrovica (Nord), Pristina (Centro), Gnjane (Est), Prizren (Sud) e Belo Polje - PEC (Ovest).

La missione NATO Headquarters Skopje è stata costituita il 17 giugno 2002 ed ha la responsabilità delle attività NATO in Macedonia/Fyrom. L'impegno principale assunto dalla NATO in Macedonia è quello di rendere le strutture di quel paese pienamente integrate in quelle euroatlantiche. La missione ha il compito di condurre attività di sostegno e di consulenza per contribuire al conseguimento degli obiettivi della comunità internazionale finalizzati alla stabilità del Paese e, più in generale, dell'area balcanica.

La missione NATO Headquarters Tirana ha avuto inizio il 17 giugno 2002 ed ha rilevato i compiti di COMMZ-W. Compito della missione è quello di facilitare il coordinamento tra il governo albanese, la comunità internazionale e la NATO, assistere le autorità albanesi nelle attività di controllo dei confini e contrasto ai traffici illeciti, garantire il monitoraggio delle linee di comunicazione.

La missione NATO Headquarters Sarajevo è stata costituita il 2 dicembre 2004, dopo la conclusione della missione SFOR ed il passaggio delle sue competenze alla missione Althea dell'UE. La NATO ha voluto comunque mantenere una propria presenza in Bosnia-Herzegovina, attraverso questa missione che ha il compito di fornire assistenza alla riforma della difesa della Bosnia, e di favorirne l'adesione al programma PfP. La missione svolge inoltre limitate mansioni operative per il supporto alla lotta al terrorismo ed attività di supporto al Tribunale penale per l'ex Jugoslavia (ICTY), in particolare per la ricerca e la cattura dei criminali di guerra.

Il **comma 4** autorizza la spesa di 14.504.482 euro, fino al 30 giugno 2010, per la proroga della partecipazione militare alla missione dell'Unione Europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, all'interno della quale opera la missione Integrated Police Unit (IPU). Al riguardo la relazione tecnica rileva che l'autorizzazione concernerà nel complesso 280 unità, a fronte delle 250 autorizzate con il decreto-legge n. 152 del 2009.

L'Operazione Althea è stata avviata il 2 dicembre 2004 rilevando le attività condotte dalla missione SFOR della NATO in Bosnia-Erzegovina, conclusasi a seguito della decisione, assunta dai Capi di Stato e di Governo dell'Alleanza al

vertice di Istanbul (28-29 giugno 2004) di accettare il dispiegamento delle forze dell'UE sulla base di un nuovo mandato delle Nazioni Unite (Risoluzione n. 1551 del 9 luglio 2004).

L'operazione si svolge avvalendosi di mezzi e capacità comuni della NATO; il compito della missione è quello di continuare a svolgere il ruolo specificato dall'accordo di pace di Dayton in Bosnia-Erzegovina e di contribuire a un ambiente sicuro, necessario per l'esecuzione dei compiti fondamentali previsti dal piano di attuazione della missione dell'Ufficio dell'Alto rappresentante e dal Processo di stabilizzazione e associazione).

Nell'ambito della missione Althea operano forze di polizia ad ordinamento militare, EUROGENDFOR, (European Gendarmerie Force), destinate al contrasto alle organizzazioni criminali ed alla sicurezza della Comunità internazionale. L'Arma dei carabinieri costituisce una componente di tali forze, denominata IPU (Integrated Police Unit), con sede a Sarajevo.

Con riferimento alle missioni nei Balcani, nel corso delle già richiamate comunicazioni del 10 dicembre 2009, il Ministro della difesa ha rilevato che “in Kosovo abbiamo attualmente [cioè a dicembre 2010 ndr] 1.900 uomini; nel giugno 2010 contiamo di scendere a 1.400, con un calo, quindi, di 500 unità, e a 600 nell'ottobre del 2010, con una riduzione, quindi, di 1300 uomini.

Recenti sviluppi nell'area dei Balcani occidentali

(a cura del Dipartimento Affari esteri)

Bosnia Erzegovina

Se si ricordano le matrici etniche e religiose che connotarono i tragici conflitti balcanici della prima metà degli Anni Novanta, con l'appendice del Kosovo alla fine del decennio, è agevole comprendere come sia **la Bosnia-Erzegovina** l'area che **attualmente desta le maggiori preoccupazioni** in termini di sicurezza e prospettive di stabilità. Qui infatti la popolazione si riparte in tre gruppi etnico-religiosi ben distinti, ovvero i musulmano-bosniaci – quasi la metà della popolazione -, i serbo-bosniaci - pari a quasi un terzo della popolazione e i croato-bosniaci, il cui numero è pari a circa un sesto della popolazione.

In base agli accordi di Dayton del 1995, che posero fine al conflitto nell'area bosniaca, il paese è caratterizzato attualmente da una forma istituzionale che può definirsi con buona approssimazione confederale, basata da una parte sulla Repubblica serba di Bosnia, e dall'altra sulla Federazione croato-bosniaca: il carattere confederale dell'assetto del paese è legato alla notevole debolezza delle istituzioni centrali della Bosnia-Erzegovina. A tale debolezza ha fatto finora da supplente la figura dell'Alto Rappresentante, con prerogative tanto ampie da riuscire a vanificare ogni spinta eccessivamente autonomistica delle due entità di base, potendo egli annullare leggi, imporne di nuove e destituire anche titolari di cariche elettive. Cionondimeno l'assetto costituzionale vigente per la Bosnia-Erzegovina non è tale da poter evitare un'elevata frammentazione, poiché a suo tempo, prendendo atto dello status quo al momento della

fine del conflitto bosniaco, gli accordi di Dayton dovettero prevedere la suddivisione delle cariche istituzionali in riferimento ai principali gruppi etnico-religiosi. In tale contesto non stupisce poi che all'interno di ciascuno di questi gruppi predominino gli elementi più nazionalisti, evidentemente ritenuti capaci, tra l'altro, di una più aggressiva negoziazione con le controparti.

Nello scenario descritto è soprattutto il gruppo dei serbo-bosniaci a presentarsi come maggiormente conservatore dell'assetto esistente: i musulmano-bosniaci, infatti, anche perché forti dell'ampia maggioranza relativa che rappresentano nella popolazione della Bosnia-Erzegovina, non sembrano contrari a un incremento dei poteri centrali, che da tempo sia gli Stati Uniti che l'Unione europea propugnano come condizione *sine qua non* per la futura integrazione euro-atlantica del paese. Più variegata è invece la posizione dell'elemento croato-bosniaco, aperto a diverse soluzioni, anche nel senso di accentuare ulteriormente la frammentazione etnica del corpo sociale e politico.

La resistenza dei serbo-bosniaci ad ogni fondamentale cambiamento dell'assetto costituzionale del paese è emersa con chiarezza quando il locale parlamento ha approvato nel maggio 2009 una risoluzione nella quale, nel tentativo di recuperare una serie di prerogative già trasferite per opera dell'Alto rappresentante ai poteri centrali, si spingeva addirittura a mettere in dubbio quello che ad opinione della maggior parte degli osservatori internazionali è stato il maggior risultato raggiunto dal paese sulla via dell'integrazione euro-atlantica, ossia l'unificazione delle forze armate e di polizia delle due entità - grazie alla quale la Bosnia ha potuto aderire nel 2006 al Partenariato per la pace in ambito NATO. L'intervento dell'Alto rappresentante, che ha annullato la risoluzione del parlamento di Banja Luka, ha indotto il premier serbo-bosniaco Dodik a minacciare il ritiro dei propri rappresentanti dalle istituzioni federali in caso di ulteriori interventi cogenti dell'Alto rappresentante.

In un contesto in cui ulteriori elementi di divisione affiorano per la diversa tenuta finanziaria delle due entità - più solida la Repubblica serbo-bosniaca, più debole la Federazione croato-musulmana - e per alcuni contrasti all'interno dell'entità croato-musulmana, ove la maggioranza di religione islamica lamenta una sottorappresentazione; la Comunità internazionale, ed in particolare l'Unione europea, risulta divisa in ordine al mantenimento o meno dell'Ufficio dell'Alto rappresentante (il Regno Unito si mostra favorevole, mentre Francia, Spagna e Italia sembrano propense a un superamento dell'Ufficio). Una possibilità che sembra guadagnare terreno consisterebbe nel rimpiazzare la figura dell'Alto rappresentante con quella di un Rappresentante speciale dell'Unione europea con poteri particolarmente estesi, tali da favorire la progressiva integrazione del paese agli standard della UE - in tal senso si era espressa anche la diplomazia italiana nel Piano in otto punti per l'integrazione dei Balcani presentato in aprile al vertice UE-USA di Praga dal ministro Frattini.

Nel mese di ottobre si sono svolti a due riprese colloqui tra i rappresentanti dei gruppi politici bosniaci e vari esponenti della Comunità internazionale nei locali di una base della missione militare europea EUFOR situata nei pressi di Sarajevo, ma il risultato non è stato incoraggiante, con la sostanziale presa d'atto del perdurare dei dissensi e dell'opposizione serbo-bosniaca ad ogni cambiamento.

Alla fine di ottobre, poi, non ha certo contribuito alla distensione la liberazione in Svezia dell'ex presidentessa serbo-bosniaca Biljana Plavsic, dopo aver scontato poco più di sette anni di pena sugli undici comminati dal Tribunale speciale dell'ONU per i crimini nella ex Jugoslavia, per l'uccisione di civili croati e musulmani nel quadro delle pratiche di "pulizia etnica" durante la guerra in Bosnia. La figura della Plavsic è

piuttosto controversa, poiché mentre nel vivo del conflitto bosniaco ha sostenuto posizioni e pratiche assai estremistiche, dopo gli accordi di Dayton ha incarnato come presidentessa dell'entità serbo-bosniaca una linea assai più moderata, che ha tra l'altro consentito proprio la sua consegna al tribunale dell'Aja.

Nonostante la difficile situazione sopra illustrata, va rilevato che il 2 ottobre 2009 il presidente bosniaco di turno, Zeljko Komsic, ha presentato alla NATO formale richiesta di concessione del MAP (Membership Action Plan), che costituisce lo strumento ufficiale per il cammino di adesione verso la piena appartenenza all'Alleanza Atlantica. Il 18 novembre Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha prorogato, con la risoluzione 1895, di dodici mesi il mandato di EUFOR, la missione europea di stabilizzazione per la Bosnia-Erzegovina, che dal 4 dicembre vedrà avvicinare la guida italiana con un comandante austriaco. Il giorno prima il Consiglio ONU per i diritti umani aveva rilevato un altro problema per il paese, ossia gli oltre centomila profughi bosniaci che dai tempi del conflitto degli Anni Novanta non hanno ancora potuto fare ritorno.

Il **comma 5** autorizza la spesa di 11.067.397 euro per la proroga della partecipazione militare italiana, fino al 30 giugno 2010, alla missione nel Mediterraneo denominata *Active Endeavour*, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 108 del 2009. La relazione tecnica precisa che si autorizza l'invio di 662 unità, a fronte delle 225 autorizzate con il decreto-legge n. 152 del 2009.

La missione *Active Endeavour* si concretizza nel dispiegamento nel Mediterraneo, a partire dal 9 ottobre 2001, della Forza Navale Permanente della NATO nel Mediterraneo (STANAVFORMED), che è stato effettuato a seguito della decisione del Consiglio del Nord Atlantico del 3 ottobre 2001, relativa all'applicazione dell'articolo 5 del Trattato di Washington, in conseguenza degli avvenimenti dell'11 settembre. Compito della missione è quello di monitorare il flusso del traffico delle merci via mare nella regione, stabilendo contatti con le navi mercantili che vi transitano (oltre 95.550 a luglio 2008). L'operazione è effettuata nel contesto della lotta al terrorismo internazionale e dei controlli antipirateria marittima. Dal 16 marzo 2004 la NATO ha esteso a tutto il Mediterraneo l'area di pattugliamento. Nel gennaio 2005, a seguito dell'integrazione nella NRF (NATO Response Force) la STANAVFORLANT e la STANAVFORMED sono state rispettivamente rinominate SNMG-1 (Standing NRF Maritime Group 1) e SNMG-2 (Standing NRF Maritime Group 2).

La missione Active Endeavour era stata oggetto di una significativa riduzione nell'ultimo provvedimento di proroga delle missioni internazionali e torna ora, con l'autorizzazione di spesa in commento, ai livelli previsti dal provvedimento precedente (la legge n. 108 del 2009) che ha prorogato il finanziamento delle missioni fino al 31 ottobre 2009.

Il **comma 6** autorizza la spesa di 546.342 euro, fino al 30 giugno 2010, per la proroga della partecipazione militare alla missione Temporary International Precense in Hebron (TIPH2). La relazione tecnica indica che l'autorizzazione riguarda 12 unità, come già previsto dal decreto-legge n. 152 del 2009.

La missione TIPH 2 (Temporary International Presence in Hebron) è stata istituita con il protocollo del 15 gennaio 1997 sottoscritto da Israele e Autorità palestinese, concernente il ritiro di Israele dalla zona di Hebron.

Il **comma 7** autorizza la spesa di 424.584 euro, fino al 30 giugno 2010, per la proroga alla partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah). La relazione tecnica prevede l'invio, tenendo conto anche della specifica autorizzazione di spesa per la Guardia di finanza di cui al **comma 25** (v. *infra*), di 11 unità, numero corrispondente a quelle previste dal decreto-legge n. 152 del 2009.

La missione EU BAM Rafah (European Union Border Assistance Mission on the Gaza-Egypt Border-Crossing) è stata istituita con l'Azione comune del Consiglio del 25 novembre 2005. Tale impegno europeo scaturisce da un'intesa siglata il 15 novembre 2005 tra l'Autorità Palestinese ed Israele, che comprende due accordi denominati Agreement on Movement and Access e Agreed Principles for Rafah Crossing, al momento applicabile solo al confine Gaza-Egitto, ma suscettibile in futuro di applicazione a tutti gli accessi alla Striscia e da e per la Cisgiordania.

La missione è volta ad assistere le Autorità Palestinesi nella gestione del valico di Rafah (Rafah Crossing Point – RCP) con l'Egitto, riaperto il 25 novembre 2005, dopo essere stato chiuso all'atto del ritiro israeliano dalla striscia di Gaza. Il contingente, non armato, ha compiti di monitoraggio e assistenza presso il valico, nonché di istruzione della polizia locale destinata al controllo, al fine di garantire il rispetto degli accordi sopra richiamati.

Dal 14 marzo 2006, il Comandante della missione europea in Gaza attuava, per motivi di sicurezza e su disposizione delle autorità israeliane, la temporanea sospensione dell'attività di controllo del valico di Rafah, limitazioni (imposte da Israele) al movimento dei monitors ed il trasferimento del personale presso Ashkelon (Israele). Il valico veniva riaperto il 25 agosto 2006, mentre il 9 maggio 2007 veniva decisa la sospensione delle attività di monitoraggio del valico. Dal 13 giugno 2007 il valico è stato nuovamente chiuso.

Da quella data gli osservatori si trovano ad Ashkelon, in Israele, e mantengono una piena capacità operativa che consentirebbe la riattivazione della propria attività qualora si decidesse la riapertura del valico.

Il **comma 8** autorizza, fino al 30 giugno 2010, la spesa di 5.569.609 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID). La relazione tecnica

prevede l'invio di 103 unità, con un sensibile incremento (100 unità) rispetto a quanto indicato dalla relazione tecnica al decreto-legge n. 152 del 2009.

Al riguardo, si ricorda che la relazione illustrativa al decreto-legge n. 152 del 2009 rilevava che non era stato possibile procedere nell'anno 2009 al trasporto aereo in Darfur di personale ed equipaggiamenti per lo schieramento dei contingenti militari stranieri per motivi tecnici legati alla concessione dei visti di ingresso necessari per l'invio del personale in zona operazioni; questo giustifica il limitato impegno italiano nella missione nel precedente provvedimento di proroga..

La missione UNAMID (United Nations-African Union Mission in Darfur) è stata istituita dal Consiglio di sicurezza dell'ONU con la risoluzione n. 1769 del 31 luglio 2007.

Il Consiglio di Sicurezza ha stabilito che UNAMID avesse il compito di intraprendere le azioni necessarie per sostenere una tempestiva applicazione dell'Accordo di pace nel Darfur sottoscritto nel 2004, impedire attacchi armati e proteggere i civili. I compiti iniziali di UNAMID consistono innanzitutto nel reinstaurare la sicurezza al fine di permettere la continuazione dell'assistenza umanitaria, nel proteggere i civili, nel monitorare l'andamento dell'accordo e nell'aiutare la sua implementazione.

La risoluzione 1769 fissa inoltre degli obiettivi di lungo periodo, tra i quali: quello di fornire ONU un ambiente sicuro per la ricostruzione, lo sviluppo e il ritorno di profughi e dei rifugiati, quello di promuovere i diritti umani e le libertà basilari, nonché lo stato di diritto, quello di monitorare la sicurezza al confine con il Ciad e la Repubblica Centrafricana. La missione UNAMID ha iniziato formalmente a svolgere i compiti per cui era stata preposta il 31 dicembre 2007.

Nel febbraio 2008 il governo del Sudan e il responsabile politico della missione UNAMID hanno firmato un accordo, noto come Sofa (Status of Forces Agreement), che riguarda gli aspetti concreti della presenza delle forze internazionali. La missione assorbe sostanzialmente il contingente ed i poteri della missione AMIS II dell'Unione africana, ma il suo dispiegamento della forza in Darfur sta incontrando notevoli difficoltà e procede a rilento.

Con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1881 (2009), adottata il 30 luglio 2009, il mandato della missione UNAMID è stato prorogato fino al 31 luglio 2010.

Il **comma 9** autorizza, fino al 30 giugno 2010, la spesa di 198.364 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL RD CONGO. La relazione tecnica indica un impiego di 4 unità nella missione a fronte di un numero delle 5 unità autorizzate in base alla relazione tecnica al decreto-legge n. 152 del 2009.

La missione EUPOL RD Congo è stata istituita dal Consiglio dell'Unione europea con l'Azione comune 2007/405/PESC del 12 giugno 2007.

La missione, condotta nell'ambito della PESD, ha rilevato la precedente missione EUPOL Kinshasa.

L'EUPOL RD CONGO sostiene la riforma del settore della sicurezza, nel campo della polizia e delle sue relazioni con la giustizia, con un'azione di controllo, di guida e di consulenza, senza poteri esecutivi; la missione contribuisce alla riforma ed alla ristrutturazione della polizia nazionale congolese, contribuisce a migliorare l'interazione tra la polizia ed il sistema giudiziario penale, ad assicurare la coerenza nell'insieme degli sforzi intrapresi in materia di sicurezza ed agisce in stretta collaborazione con EUSEC RD CONGO ed altri progetti nel settore della riforma della polizia e della giustizia penale.

Il **comma 10** autorizza fino al 30 giugno 2010 la spesa di 130.229 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite a Cipro, denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP). La relazione tecnica indica un impiego di 4 unità quantitativo corrispondente a quello autorizzato ai sensi del decreto-legge n. 152 del 2009.

La missione UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) è stata istituita dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, con la risoluzione 186/1964, in seguito alla rottura dell'equilibrio stabilito a Cipro dalla Costituzione del 1960. L'indipendenza di Cipro fu concessa dall'Inghilterra nel 1960 sulla base di una Costituzione che garantiva gli interessi sia della comunità greca che di quella turco-cipriota. Questo equilibrio si ruppe nel dicembre 1963 e, a seguito dei disordini e delle tensioni fra le due comunità, il Consiglio di Sicurezza decise di costituire l'UNFICYP, una forza di mantenimento della pace con il compito di prevenire gli scontri e di contribuire al ristabilimento dell'ordine e della legalità nell'isola.

A seguito del colpo di stato del luglio 1974 e del successivo intervento militare della Turchia, le cui truppe hanno ottenuto il controllo della parte settentrionale dell'isola, il mandato di UNFICYP è stato ulteriormente rafforzato per consentire alla Forza di espletare nuovi compiti, tra i quali il controllo del cessate il fuoco in vigore "de facto" dall'agosto 1974. La mancanza di un accordo di pace ha reso ancora più difficile lo svolgimento di questo compito, dato che la missione è stata costretta a fronteggiare ogni anno centinaia di incidenti.

Attualmente UNFICYP: investiga e interviene sulle violazioni del cessate il fuoco e dello status quo, vigila sulla inviolabilità della zona cuscinetto; coopera con le polizie cipriota e turco-cipriota; si adopera per il ristabilimento della normalità nella zona cuscinetto; svolge attività umanitarie; assiste le due comunità su questioni quali la fornitura di elettricità e di acqua; fornisce assistenza medica di emergenza; consegna la posta e i messaggi della Croce Rossa attraverso le due linee. UNFICYP ha sede a Nicosia.

Il **comma 11** autorizza la spesa di 659.030 euro per la prosecuzione, per il periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2010 e il 30 giugno 2010, delle attività di

assistenza alle Forze armate albanesi. La relazione tecnica indica un impiego di 21 unità, a fronte delle 29 autorizzate in forza del decreto-legge n. 152 del 2009.

Le attività di assistenza alle Forze armate albanesi sono svolte dalla DIE (Delegazione italiana di esperti), che ha il compito di sostenere le Forze Armate albanesi nel processo di trasformazione per adeguare le proprie strutture a modelli NATO-compatibili. La cooperazione è regolata dal Protocollo firmato a Roma, dai Ministri della Difesa italiano e albanese, il 28 agosto 1997, a distanza di pochi giorni dal ritiro delle forze dell'operazione Alba. L'accordo, che prevedeva la costituzione di un Gruppo Italiano di Esperti (Gie), dette l'avvio subito dopo alla Delegazione Italiana di Esperti (Die), costituita da un Comando e da un Gie.

Il **comma 12** autorizza, fino al 30 giugno 2010, la spesa di 1.017.753 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione europea in Georgia, la *European Union Monitoring Mission* in Georgia (EUMM Georgia). La relazione tecnica indica un impiego di 15 unità, con il decremento di una unità rispetto a quelle autorizzate in forza del decreto-legge n. 152 del 2009.

La missione EUMM (European Union Monitoring Mission) Georgia è stata istituita dall'Unione Europea, in seguito all'Azione Comune del Consiglio UE n. 736 del 15 settembre 2008, che ha disposto il dispiegamento in Georgia, nelle zone adiacenti l'Ossezia del sud e l'Abkhazia, di una missione, con quartier generale a Tbilisi, finalizzata a garantire il monitoraggio di quanto previsto dagli accordi UE - Russia del 12 agosto e dell'8 settembre 2008.

L'EUMM opera in stretto coordinamento con le missioni già attivate nel Paese dall'OSCE e dall'ONU (United Nations Observer Mission in Georgia - UNOMG).

La missione ha il compito di monitorare l'Accordo dell'8 settembre 2008 prefiggendosi i seguenti obiettivi:

- a) Stabilization: monitorare, analizzare e riportare in merito al processo di stabilizzazione basato sul citato accordo;
- b) Normalization: monitorare, analizzare e riportare in merito al processo di normalizzazione, ponendo particolare attenzione ai sistemi di trasporto ed agli aspetti politici e di sicurezza relativi al rientro dei rifugiati e dei profughi;
- c) Confidence building: contribuire alla riduzione delle tensioni tra le parti, attraverso l'attivazione di collegamenti fra le stesse;
- d) Alimentazione dell'azione politica UE e di altre forme di impegno dell'Unione nell'area.

Il **comma 13** autorizza, fino al giugno 2010, la spesa di 26.264.169 euro per la proroga di partecipazione di personale militare alle operazioni militari dell'Unione Europea denominata *Atalanta* e della NATO denominata *Ocean Shield* di contrasto alla pirateria al largo delle coste della Somalia. La relazione tecnica indica un significativo incremento delle unità impiegate nella missione *Atalanta*, che passano dalle 2 autorizzate sulla base del decreto-legge n. 152 del 2009 alle 257 indicate dalla relazione tecnica al provvedimento in esame.

L'operazione della NATO *Ocean Shield* vede invece confermate le 225 unità ai sensi del decreto-legge n. 152 del 2009.

La missione Atalanta era stata oggetto di una significativa riduzione nell'ultimo provvedimento di proroga delle missioni internazionali e torna ora, con l'autorizzazione di spesa in commento, a livelli più vicini a quelli previsti dal provvedimento precedente (la legge n. 108 del 2009) che ha prorogato il finanziamento delle missioni fino al 31 ottobre 2009 (in questo era comunque previsto l'impiego di 497 unità).

La missione Atalanta è stata istituita con l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 10 novembre 2008, allo scopo di contribuire alla deterrenza e repressione degli atti di pirateria e rapina a mano armata commessi a largo delle coste della Somalia. L'operazione militare è condotta a sostegno delle risoluzioni 1814, 1816 e 1838 del 2008 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in modo conforme all'azione autorizzata in caso di pirateria dagli articoli 100 e seguenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Il mandato prevede:

- a) la protezione delle navi del Programma alimentare mondiale (PAM) che inoltrano aiuti umanitari alle popolazioni sfollate della Somalia e delle navi mercantili che navigano al largo del territorio somalo;
- b) la sorveglianza delle zone al largo della Somalia, comprese le acque territoriali giudicate rischiose per le attività marittime;
- c) l'uso della forza per la dissuasione, la prevenzione e la repressione degli atti di pirateria;
- d) la possibilità di arresto, fermo e trasferimento delle persone che hanno commesso o che si sospetta abbiano commesso atti di pirateria o rapine a mano armata e la possibilità di sequestrare le navi di pirati o di rapinatori, le navi catturate a seguito di pirateria o rapina nonché di requisire i beni che si trovano a bordo di tali navi.

Le forze schierate opereranno fino a cinquecento miglia marine al largo della Somalia e dei paesi vicini.

L'operazione Atalanta, inizialmente posta in essere per la durata di dodici mesi, a decorrere dalla dichiarazione di capacità operativa iniziale, avvenuta il 13 dicembre 2008, si è vista prorogato il mandato fino al 14 dicembre 2010.

Il 12 giugno 2009 i Ministri della difesa NATO hanno approvato l'avvio di una nuova missione "a lungo termine" contro la pirateria nel Golfo di Aden e al largo delle coste somale. La missione, denominata *Ocean Shield* (scudo oceanico), avrà la durata di un anno, a partire da luglio 2009, e sarà costituita dal gruppo navale Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG2).

Il **comma 14** autorizza la spesa di euro 5.424.547 per la proroga fino al 30 giugno 2010 di personale militare alle attività di consulenza, formazione e

addestramento delle forze armate e di polizia irachene nell'ambito della missione NATO *Training Mission Iraq* (NTM-I). La relazione tecnica autorizza l'impiego nella missione di 78 unità a fronte delle 91 autorizzate ai sensi del decreto-legge n. 152 del 2009.

La Nato Training Mission Iraq (NTM-I) si è insediata sul suolo iracheno il 14 agosto 2004 in seguito alla richiesta del Governo iracheno ad interim di provvedere ad uno specifico addestramento, all'assistenza negli equipaggiamenti e all'assistenza tecnica alle forze di sicurezza (ISF – Iraqi Security Forces) per aiutare l'Iraq a sviluppare un settore della sicurezza efficace, duraturo ed a guida democratica. Il lavoro del personale NATO è focalizzato nell'addestramento, nel consiglio e nel "mentoraggio" del personale di staff; inoltre è volto allo sviluppo di una robusta e duratura leadership sia a livello strategico che operativo. La NTM-I, inoltre, organizza l'addestramento di personale locale presso le strutture della NATO e coordina le donazioni di equipaggiamenti.

Il medesimo comma autorizza altresì la spesa di euro 566.987 per la prosecuzione dell'attività di cooperazione militare nel settore navale, ai sensi del trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra Italia e Iraq del 2007 (la cui ratifica è stata autorizzata con la legge n. 27 del 2009), attività consistente nella prestazione di assistenza alla navigazione per il trasferimento dall'Italia in Iraq di unità navali acquistate dal governo iracheno. Come già rilevato, tale autorizzazione di spesa non era ricompresa nel decreto-legge n. 152 del 2009 (cfr. *supra*)

Il **comma 15** autorizza, fino al 30 giugno 2010, la spesa di 13.263.606 euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq.

(Sulla missione in corso in quei paesi si veda il commento all'articolo 5, commi 1 e 14 del provvedimento; sull'attività della Guardia di Finanza in Afghanistan e negli E.A.U. si veda il commento all'art. 5, comma 26)

Il **comma 16** autorizza, per l'anno 2010, la spesa di 110.425.000 euro per la stipulazione di contratti di assicurazione e trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture relative alle missioni di cui al provvedimento.

Per l'analoga disposizione prevista per l'anno 2009 si veda l'articolo 3, comma 16, del decreto-legge n. 209 del 2008 (convertito dalla legge n. 12 del 2009).

Il **comma 17** conferma il potere di spesa dei comandanti dei contingenti militari per interventi intesi a fronteggiare, nei casi di necessità e urgenza, le esigenze di prima necessità della popolazione locale, entro il limite di spesa autorizzato per ciascuno dei principali teatri operativi (6.900.000 euro in Afghanistan, 1.600.000 euro in Libano, 823.500 euro nell'area balcanica).

Per l'analoga disposizione prevista per l'anno 2009 si veda l'articolo 1 del decreto-legge n. 209 del 2008 (convertito dalla legge n. 12 del 2009): in quella occasione si era previsto un limite di spesa di 7.103.400 in Afghanistan, 1.770.000 euro in Libano e 1.400.000 euro nell'area balcanica.

Il **comma 18** autorizza, fino al 30 giugno 2010, la spesa di 3.827.910 euro per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica (c.d. "bilaterale interni"). In proposito, la relazione tecnica indica un contingente autorizzato di 59 unità, corrispondentemente a quanto indicato nella relazione tecnica al decreto-legge n. 152 del 2009.

I programmi di cooperazione sono svolti nell'ambito del protocollo d'intesa (cosiddetto Bilaterale Interni) firmato a Roma il 17 settembre 1997 dai Ministri degli interni italiano e albanese, che prevede l'impegno italiano ad affiancare i vertici delle amministrazioni albanesi con esperti delle Forze di polizia nazionali, per cooperare nella riorganizzazione delle strutture di polizia albanesi. Il compito è affidato ad una missione, composta da nuclei distinti: uno centrale, uno di frontiera marittima, e da nuclei territoriali.

Il **comma 19** autorizza, fino al 30 giugno 2010, la spesa di 851.070 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di 30.700 euro per la proroga di partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK).

(per ciò che attiene la missione EULEX Kosovo, si veda il commento al comma 3 del presente articolo)

UNMIK (United Nations Mission In Kosovo) è stata istituita dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1244 del 10 giugno 1999 che ha autorizzato la costituzione di una amministrazione civile provvisoria, guidata dalle Nazioni unite, per favorire un progressivo recupero di autonomia nella provincia del Kosovo, devastata dalla guerra. La missione, che lavora a stretto contatto con i leader politici locali e con la popolazione, svolge un ruolo molto ampio, coprendo settori che vanno dalla sanità all'istruzione, dalle banche e finanza alle poste e telecomunicazioni.

Si ricorda che il Segretario generale dell'ONU ha deciso, il 12 giugno 2008, una riconfigurazione di UNMIK, principalmente nel settore del rule of law in vista di un passaggio di consegne alla missione EULEX, finalizzato ad un alleggerimento della stessa UNMIK.

L'Italia partecipa alla missione con un contingente composto da unità dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza di stanza a Pristina. In seno alla missione è costituita un'unità di intelligence contro la criminalità (Criminal Intelligence Unit - C.I.U.), a guida inglese, di supporto alla Amministrazione Provvisoria, anche per quanto riguarda i conflitti interetnici.

Il **comma 20** autorizza, fino al 30 giugno 2010, la spesa di 64.430 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS). La relazione tecnica indica un impiego autorizzato di 2 unità, in misura corrispondente al decreto-legge n. 152 del 2009.

La missione EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories), è stata istituita dal Consiglio europeo con l'azione comune 2005/797/PESC del 14 novembre 2005.

Lo scopo della missione è quello di contribuire all'istituzione di una struttura di polizia sotto la direzione palestinese. A tal fine EUPOL COPPS assiste la polizia civile palestinese nell'attuazione del programma di sviluppo e fornisce ad essa assistenza e sostegno; coordina e agevola l'assistenza dell'UE e degli Stati membri; fornisce consulenza su elementi di giustizia penale collegati alla polizia.

Il **comma 21** autorizza, fino al 30 giugno 2010, la spesa di 658.982 euro per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina European Union Police Mission (EUPM). La relazione tecnica indica un contingente autorizzato di 19 unità, in misura corrispondente a quello autorizzato con il decreto-legge n. 152 del 2009.

La missione EUPM (European Union Police Mission), iniziata il 1° gennaio 2003, prosegue le attività condotte dalla missione IPTF, operante nell'ambito della missione ONU UNMIBH, in Bosnia-Erzegovina, con il compito di fornire sostegno alla Polizia locale tramite attività addestrativa e cooperazione investigativa ed informativa.

L'EUPM è stata istituita con una decisione del Consiglio dell'11 marzo 2002. La missione è stata approvata sia dal Comitato direttivo del Consiglio per l'attuazione della pace (PIC) che dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU (Risoluzione 1396/2002).

Il **comma 22** autorizza, fino al 30 giugno 2010, la spesa di 8.220.842 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, e per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in ottemperanza agli accordi di cooperazione sottoscritti tra i due Paesi per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani. La relazione tecnica indica un'autorizzazione di 29 unità, a fronte delle 23 autorizzate con il decreto-legge n. 152 del 2009.

La missione ha il compito di rendere esecutivo l'Accordo sottoscritto a Tripoli il 29 dicembre 2007, dal ministro dell'Interno italiano e dal ministro degli Esteri libico. Il Protocollo è finalizzato a realizzare una cooperazione tra l'Italia e la Libia per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.

Le due parti si impegnano ad intensificare la collaborazione nella lotta contro le organizzazioni criminali dedite al traffico degli esseri umani e allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina.

L'accordo prevede, in particolare, l'organizzazione di pattugliamenti marittimi congiunti davanti alle coste libiche. Il Governo italiano si impegna, inoltre, a sostenere con l'Unione europea i programmi di cooperazione con la Libia, con particolare riferimento ai controlli sull'immigrazione clandestina.

L'accordo firmato a Tripoli prevede che l'Italia e la Libia organizzeranno pattugliamenti marittimi con 6 unità navali - tre guardacoste e tre vedette della Guardia di Finanza - cedute temporaneamente dall'Italia. I mezzi imbarcheranno equipaggi misti con personale libico e con personale di polizia italiano per l'attività di addestramento, di formazione, di assistenza e manutenzione dei mezzi. Le operazioni di controllo, di ricerca e salvataggio sono svolte nei luoghi di partenza e di transito delle imbarcazioni dedite al trasporto di immigrati clandestini, sia in acque territoriali libiche che internazionali.

L'Italia - secondo l'accordo - si impegna a cooperare con l'Ue per la fornitura (con finanziamento a carico del bilancio comunitario) di un sistema di controllo per le frontiere terrestri e marittime libiche, al fine di fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, da realizzare secondo le esigenze rappresentate dalla parte libica alla delegazione della missione Frontex.

Per garantire, poi, una efficace direzione e il coordinamento delle attività addestrative ed operative di pattugliamento marittimo, Italia e Libia convengono di istituire, presso una idonea struttura, per l'intera durata del Protocollo di Cooperazione, un Comando operativo interforze, con il compito di:

- a) disporre l'attuazione quotidiana delle crociere addestrative e di pattugliamento;
- b) individuare, nell'area di pattugliamento, zone di specifico approfondimento, sulla base degli elementi informativi nel frattempo acquisiti;
- c) raccogliere le informazioni operative acquisite dalle unità operative;
- d) impartire le direttive di servizio necessarie in caso di avvistamento e/o fermo di natanti con clandestini a bordo;
- e) svolgere compiti di punto di contatto con le omologhe strutture italiane".

In questo senso, il Comando interforze ha la facoltà di richiedere l'intervento e/o l'ausilio delle unità navali italiane ordinariamente rischierate presso l'isola di Lampedusa per le attività anti-immigrazione".

Il comma 23 autorizza, fino al 30 giugno 2010, la spesa di 1.398.398 euro e di 607.310 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, International Security Assistance in Afghanistan (ISAF) ed EUPOL Afghanistan.

(Su queste missioni si veda il commento al comma 1 del presente articolo).

Come evidenziato dalla relazione illustrativa del Governo, il personale del Corpo della guardia di finanza tramite la Task force Grifo svolge nel quadro della missione ISAF compiti di formazione ed addestramento della Afghan Border Police, attraverso corsi tenuti ad Herat, con un focus particolare sulle attività di contrasto e repressione delle violazioni doganali. Nel quadro della missione EUPOL AFGHANISTAN, il personale del Corpo della guardia di finanza partecipa alle attività per l'istituzione di una struttura di polizia afgana, in conformità con gli standard internazionali, nonché

alle attività di supporto al Ministero dell'interno nella direzione della Afghan National Police (ANP) e di assistenza nello sviluppo di una strategia nazionale in materia di indagini criminali, addestramento ed efficace gestione delle frontiere.

Il **comma 24** autorizza, fino al 30 giugno 2010, la spesa di 444.400 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione la European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX KOSOVO).

(Su questa missione si veda il commento al comma 3 del presente articolo)

Come evidenziato dalla relazione illustrativa del Governo, il personale del Corpo della guardia di finanza fornisce assistenza e supporto alle autorità kosovare nell'area dello stato di diritto con specifico riferimento ai settori di polizia, giudiziario e doganale.

Il **comma 25** autorizza, fino al 30 giugno 2010, la spesa di 103.656 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah).

(Su questa missione si veda il commento al comma 7 del presente articolo)

Il **comma 26** dispone, fino al 30 giugno 2010, l'autorizzazione alla spesa di 220.700 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze, denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUTs), costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.

(Al riguardo si veda il commento ai commi 1 e 15 del presente articolo).

Come evidenziato dalla relazione illustrativa del Governo, le Joint Multimodal Operational Units (JMOUTs), costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti costituiscono articolazioni del Joint Movement Coordination Centre (JMCC), ovvero quella struttura del Comando operativo di vertice interforze (COI) preposta per il coordinamento di tutti i trasporti strategici delle Forze armate. In tale quadro, è previsto l'impiego di unità appartenenti al Corpo della guardia di finanza con funzioni di consulenza, supporto e coordinamento in materia doganale.

Il **comma 27** autorizza, fino al 30 giugno 2010, la spesa di 265.861 euro per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione EULEX KOSOVO.

(Su questa missione si veda il commento al comma 3 del presente articolo)

Il **comma 28** autorizza fino al 30 giugno 2010 la spesa di 19.254 euro per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina EUPOL COPPS

(Su questa missione si veda il commento al comma 20 del presente articolo)

Il **comma 29** autorizza fino al 30 giugno 2010 la spesa di euro 48.485 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione EUPM in Bosnia Erzegovina.

(Su questa missione si veda il commento al comma 21 del presente articolo)

Il **comma 30** autorizza, fino al 30 giugno 2010, la spesa di 367.306 euro per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e la spesa di 29.745 euro per la proroga della partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione Joint Enterprise nei Balcani.

(Su queste missioni si veda il commento al comma 1 e 3 del presente articolo)

Il **comma 31** autorizza per tutto l'anno 2010 la spesa di euro 200.000 per lo svolgimento di corsi di introduzione alle lingue e alle culture dei paesi in cui si svolgono le missioni internazionali a favore del personale impegnato nelle stesse.

Per l'analoga disposizione prevista per l'anno 2009 si veda l'articolo 3, comma 33 del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito dalla legge n. 12 del 2009.

La strategia europea in materia di sicurezza *(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)*

Il **Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 2003** ha adottato la strategia europea in materia di sicurezza che prende le mosse dai mutamenti intervenuti con la fine della guerra fredda negli scenari internazionali. In particolare, viene evidenziato - in relazione alla posizione dominante, dal punto di vista militare, conseguentemente acquisita dagli Stati Uniti - che nessun paese è in grado di affrontare da solo i complessi problemi che si pongono a livello internazionale. **Con la strategia viene, quindi, rivendicato un ruolo più incisivo dell'Unione europea nel contesto internazionale.** In particolare, si sottolinea la necessità, da parte dell'Unione, di assumersi le sue responsabilità di fronte ad alcune minacce globali (terrorismo, criminalità organizzata, proliferazione delle armi di distruzione di massa, conflitti regionali).

Il maggiore rilievo attribuito alla materia della sicurezza comune (il c.d. secondo pilastro), ha trovato riscontro nelle **disposizioni del Trattato di Lisbona** che in proposito ha provveduto:

- ad individuare la **nuova figura dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza**, cui si riconnette l'istituzione di un servizio europeo per l'azione esterna chiamato ad assistere, in collaborazione con le strutture diplomatiche degli Stati membri, l'Alto commissario;
- a consolidare e definire le linee generali dell'azione dell'Unione con riferimento alla PESC e alla PESD, fondate sulla reciproca solidarietà degli Stati membri e sul perseguimento di una sempre più stretta convergenza delle azioni poste in essere dai medesimi Stati. In questa prospettiva si ipotizza di pervenire ad un modello di difesa comune. Tale prospettiva ha comportato l'**istituzione, nel 2004, dell'Agenzia europea per la difesa (EDA)** chiamata, tra le altre cose, a promuovere la cooperazione europea in materia di armamenti.

La strategia europea è stata migliorata ed integrata nel corso del **Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008**, sulla base di un'analisi condotta dal Segretario generale/Alto rappresentante, in piena associazione con la Commissione e in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Nella relazione predisposta da Javier Solana si sottolinea che le minacce identificate nel 2003 restano valide e che sono diventate ancora più complesse; si ritiene tuttavia che l'UE dovrebbe attribuire più attenzione al nesso tra sicurezza e sviluppo, alla sicurezza in materia di energia, alla difesa contro gli attacchi informatici e alle conseguenze del cambiamento climatico per la sicurezza.

Il Consiglio europeo ha inteso inoltre **ovviare all'insufficienza dei mezzi disponibili in Europa**, migliorando progressivamente le capacità civili e militari. In particolare il Consiglio europeo ha sottoscritto la **dichiarazione sulle capacità** adottata dal Consiglio dell'8 dicembre 2008, in cui si fissano obiettivi quantificati e precisi affinché l'UE nei prossimi anni sia in grado di portare a buon fine simultaneamente al di fuori del suo territorio una serie di missioni civili e di operazioni militari di varia portata corrispondenti agli scenari più probabili.

Nello specifico, l'Europa dovrebbe essere effettivamente in grado nei prossimi anni, nell'ambito del livello di ambizione stabilito, ossia il **dispiegamento di 60.000 uomini in 60 giorni per un'operazione importante**, nella gamma di operazioni previste dagli obiettivi primari 2010²⁵, di pianificare e condurre simultaneamente:

²⁵ L'Obiettivo primario civile 2010 - adottato dal Consiglio del 19 novembre 2007 - dovrà contribuire a garantire :una quantità sufficiente di personale qualificato per le aree prioritarie civili della PESD e per le missioni di supporto; lo sviluppo e il rafforzamento delle capacità di pianificazione, degli equipaggiamenti, delle procedure, delle attività di training e dei concetti; un aumento di visibilità per la politica di sviluppo delle capacità civili sia a livello UE che a livello degli Stati membri; il rafforzamento della cooperazione e coordinazione con gli attori esterni, nel pieno rispetto dell'autonomia decisionale

- due importanti operazioni di stabilizzazione e ricostruzione, con un'adeguata componente civile sostenuta da un massimo di 10.000 uomini per almeno due anni;
- due operazioni di reazione rapida di durata limitata utilizzando segnatamente i gruppi tattici dell'UE;
- un'operazione di evacuazione d'emergenza di cittadini europei (in meno di 10 giorni), tenendo conto del ruolo primario di ciascuno Stato membro nei confronti dei suoi cittadini e ricorrendo al concetto di Stato guida consolare;
- una missione di sorveglianza/interdizione marittima o aerea;
- un'operazione civile-militare di assistenza umanitaria della durata massima di 90 giorni;
- una dozzina di missioni civili PESD (segnatamente, missioni di polizia, di Stato di diritto, di amministrazione civile, di protezione civile, di riforma del settore della sicurezza o di vigilanza) in forme diverse, incluso in situazione di reazione rapida, tra cui una missione importante (eventualmente fino a 3000 esperti) che potrebbe durare vari anni.

Sulla strategia europea in materia di sicurezza e, più in generale sulla PESD, si è espresso di recente il **Parlamento europeo** che il **19 febbraio 2009** ha approvato una risoluzione. Secondo il PE l'Unione europea non deve cercare di divenire una superpotenza come gli Stati Uniti, ma deve garantire la propria sicurezza e operare per la stabilità delle zone limitrofe, nonché contribuire a un sistema di sicurezza globale multilaterale all'interno del quadro delle Nazioni Unite, assicurando il rispetto del diritto internazionale e la prevenzione efficace delle crisi e dei conflitti, così come una gestione e composizione delle situazioni successive a un conflitto.

Inoltre, il Parlamento europeo:

- rileva l'importanza – ai fini di acquisire il pubblico consenso sulla difesa europea - di un **efficace controllo parlamentare sulla PESD** sotto forma di stretta cooperazione fra il Parlamento europeo e i parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea; ritiene inaccettabile che vi sia stato solo un limitato dibattito parlamentare e nessun dibattito pubblico prima dell'adozione della relazione sulla revisione della Strategia di sicurezza europea;
- raccomanda l'ulteriore **sviluppo dinamico della cooperazione fra gli eserciti nazionali** ai fini di un maggiore sincronismo operativo; propone di dare a tale processo e alle forze armate coinvolte il nome SAFE (Synchronized Armed Forces Europe); in tale quadro, raccomanda uno statuto europeo del soldato, che

dell'Unione europea. L'Obiettivo primario 2010 per lo sviluppo delle capacità militari, adottato dal Consiglio europeo del 4 maggio 2004, definisce un elenco di azioni e misure finalizzate al rafforzamento delle capacità operative militari dell'UE entro il 2010, sulla base di un "catalogo delle forze" rese disponibili dagli Stati membri e di una "tabella di marcia" (*capabilities improvement chart*) aggiornata semestralmente, che indica i progressi compiuti e le carenze che rimangono da colmare. L'Obiettivo primario 2010 colloca al centro degli sforzi europei tre elementi: interoperabilità, schierabilità e sostenibilità.

- disciplini gli standard di addestramento, la dottrina operativa e la libertà di azione sul campo, i diritti e i doveri come pure il livello qualitativo dell'equipaggiamento, le cure sanitarie e le assicurazioni in caso di decesso, ferimento o incapacità;
- è favorevole all'idea di creare un **Consiglio dei ministri della difesa** per conferire maggiore coerenza alle varie politiche di difesa nazionali e, conseguentemente, per rafforzare i rispettivi contributi nazionali alla PESD;
 - sollecita **ulteriori iniziative in tema di addestramento comune e di standard comuni per il personale** da dislocare e assegnare alle stesse operazioni civili e militari, di intensificazione dei rapporti fra le forze armate e il personale civile degli Stati membri, di coordinamento delle attività di addestramento legate alle crisi, di programmi di scambio fra le forze armate europee e di accoglimento di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea negli eserciti nazionali

Il Consiglio del 17 novembre 2009

Il Consiglio del 17 novembre 2009, nel commemorare il decimo anniversario della politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD), ha lodato il successo di questa politica, che ha dispiegato personale pari a circa 70.000 persone in 22 missioni e operazioni, di cui 12 attualmente in corso, a sostegno della pace e della sicurezza internazionali. Secondo il Consiglio, la PESD si è dimostrata uno strumento efficace per l'insieme dell'azione esterna dell'UE. Nel corso della riunione il Consiglio ha effettuato la consueta verifica semestrale degli sviluppi in ambito PESD. In particolare, il Consiglio:

- ha sottolineato il contributo fornito dalla missione **EUNAVFOR-Atalanta** alla sicurezza marittima al largo delle coste somale e ha concordato di estenderne la durata di un anno, fino al dicembre 2010²⁶. Il Consiglio ha inoltre approvato il concetto di gestione della crisi di una possibile missione PESD per contribuire alla formazione delle forze di sicurezza del Governo federale transitorio della Repubblica di Somalia;
- ha accolto con favore gli sforzi compiuti dall'**EUPM Bosnia-Erzegovina** per assolvere il mandato. La missione contribuirà al rafforzamento dell'impegno globale dell'UE in Bosnia-Erzegovina, e ne preparerà la riorganizzazione conformemente al mandato per il periodo dopo il 2009, incentrato sul sostegno alla lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione²⁷;
- ha accolto con favore l'avanzamento dei lavori preparatori per l'eventuale futura evoluzione di **ALTHEA (Bosnia Erzegovina)** verso un'operazione non esecutiva sullo sviluppo di capacità e la formazione delle forze armate. Il Consiglio ha ribadito che la decisione sull'eventuale evoluzione dell'operazione

²⁶ Il Consiglio dell'8 dicembre 2009 ha esteso il mandato della missione per consentire alla forza navale dell'UE di contribuire al monitoraggio delle attività di pesca nell'area.

²⁷ Il Consiglio dell'8 dicembre 2009 ha prorogato il mandato della missione fino al 31 dicembre 2011.

ALTHEA dovrebbe tener conto degli sviluppi politici, compreso il ruolo futuro del Rappresentante speciale dell'UE. Si prevede che il Consiglio torni sulla questione nella prossima sessione in dicembre;

- ha accolto con favore il contributo della missione **EUMM** alla stabilità, al ritorno alla normalità e alla creazione di un clima di fiducia in **Georgia** e ha confermato il sostegno alla piena attuazione del mandato dell'EUMM nell'intero paese, compreso l'accesso alle due entità *de facto*. Il mandato della missione è stato prorogato dal Consiglio per un altro anno fino al 14 settembre 2010;
- ha espresso soddisfazione per il consolidamento delle priorità strategiche di **EUPOL AFGHANISTAN** attorno a sei obiettivi, ossia: attività di polizia fondate sull'*intelligence*; catena di comando, controllo e comunicazione nel settore della polizia; indagini penali; lotta alla corruzione; collegamenti tra polizia e procuratori; diritti umani e integrazione di genere all'interno della polizia afghana;
- ha accolto con favore il lavoro svolto dalla missione **EUPOL COPPS** nel settore della polizia e della giustizia penale dell'Autorità palestinese. Il Consiglio ha convenuto di far avanzare i lavori relativi ad ulteriori azioni nell'ambito più vasto dello stato di diritto nei territori palestinesi;
- nel rallegrarsi per la proroga di altri sei mesi del mandato dell'**EUBAM Rafah**, il Consiglio ha ribadito la disponibilità dell'UE a schierarsi nuovamente al valico di Rafah (fra la striscia di Gaza e l'Egitto) se le circostanze lo consentiranno. Malgrado la chiusura del valico, la missione mantiene la sua capacità operativa;
- ha espresso soddisfazione per il lavoro compiuto da **EUPOL RD Congo** a sostegno della riforma della polizia nazionale congolese e della sua interazione con il settore della giustizia. Malgrado la situazione della sicurezza nel paese resti precaria, secondo il Consiglio la riforma sta cominciando a produrre effetti positivi.

Nella stessa occasione, il Consiglio ha approvato una **dichiarazione per i dieci anni dall'istituzione della PESD**, in cui assume impegni per progredire in una serie di settori cruciali:

- operare per assicurare al titolare della carica di **Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza** un ruolo dotato di forza, efficacia e visibilità, adottando, se necessario, misure per applicare le disposizioni della PESD previste dal Trattato di Lisbona;
- perfezionare la **coerenza delle attività esterne** rafforzando la capacità di allarme rapido e la capacità di programmare e svolgere politiche coerenti, globali e mirate di intervento rapido, di gestione delle crisi e di sviluppo postbellico in regioni dilaniate da conflitti. Anche l'istituzione del servizio europeo di azione esterna, secondo i ministri, rafforzerà l'efficienza delle strutture di pianificazione e di gestione delle crisi;
- continuare a **migliorare la capacità di intraprendere missioni e operazioni efficaci** nell'intera gamma di compiti attinenti alla prevenzione dei conflitti e alla gestione delle crisi per consentire all'UE di svolgere missioni e operazioni più flessibili, complesse e consistenti, come pure di compiere numerose missioni e operazioni simultaneamente;

- estendere il margine di impiego e di flessibilità dei **gruppi tattici** dell'UE per fare pieno uso delle loro potenzialità;
- migliorare lo spiegamento delle équipes di risposta civile e il sostegno logistico;
- garantire maggiore disponibilità di personale civile e militare e di attrezzature, sondando ulteriori possibilità di mutualizzazione e condivisione delle risorse, specializzazione e magazzinaggio;
- intensificare il coordinamento civile-militare. Come precisa la dichiarazione, questo deve consistere in un potenziamento degli aspetti civili-militari della pianificazione delle operazioni PESD, nella promozione delle sinergie tra i civili e i militari e i mezzi a doppio uso. In materia di mezzi, la dichiarazione riconosce l'importanza di un mercato delle attrezzature di difesa funzionale e fondato sulla concorrenza, l'uguaglianza delle condizioni e la sicurezza di approvvigionamento.

La dichiarazione raccomanda anche di sondare le possibilità di utilizzo della cooperazione strutturata permanente iscritta nel trattato di Lisbona, che autorizza lo sviluppo della cooperazione in materia di difesa e di sicurezza tra gruppi ristretti di Stati membri (vedi *infra*). La dichiarazione perora anche lo sviluppo di legami più stretti tra la PESD e la politica in materia di libertà, sicurezza e giustizia; la promozione del ruolo dell'UE a sostegno dei processi di mediazione e di dialogo in situazioni di instabilità e di conflitto; il rafforzamento dell'ottica dei diritti umani in ambito PESD, ponendo l'accento sia su tematiche quali donne, pace e sicurezza, sia sul ruolo delle donne quali attrici nell'agenda in materia di sicurezza internazionale; l'intensificazione della cooperazione con i partner principali (Nazioni Unite, NATO, Unione africana e altri consessi regionali) e il rafforzamento dei contatti con i soggetti non governativi. Nella stessa dichiarazione, i ministri riconoscono anche che il bilancio della politica estera e di sicurezza dovrebbe essere adeguato per rispondere ai problemi attuali e futuri.

La PESD nel Trattato di Lisbona

La politica estera e di sicurezza comune resta fundamentalmente un settore d'azione **intergovernativo** nel quale il ruolo del Consiglio europeo è preponderante; l'**unanimità** continua ad essere la regola e la maggioranza qualificata viene applicata soltanto per l'esecuzione delle decisioni prese dal Consiglio europeo (oppure per le proposte presentate dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza su richiesta del Consiglio europeo), o dal Consiglio.

Importanti progressi sono stati compiuti nel settore specifico della politica della sicurezza comune. La **prospettiva di una difesa comune**, o comunque la definizione di una politica di difesa comune, i cui principi erano già stati stabiliti

nel trattato di Maastricht, diventa più realistica²⁸. Tale politica comune di difesa conferisce all'Unione una capacità operativa basata su strumenti civili e militari. Tra le principali innovazioni si ricorda la possibilità di creare, con decisione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, una **cooperazione strutturata permanente** in materia di difesa tra gli Stati membri che hanno le capacità militari necessarie e la volontà politica di aderirvi.

Sotto il profilo del **controllo parlamentare** in tale ambito, il Parlamento europeo acquisisce in linea generale il diritto di essere informato (o consultato), il diritto di controllo (interrogazioni, dibattiti) e di voto del bilancio PESC.

La **competenza della Corte di giustizia** è invece **limitata** alla delimitazione fra la PESC e gli altri settori di intervento dell'UE nonché al controllo della legalità delle decisioni europee che comportano misure restrittive nei confronti dei privati.

Le disposizioni in materia di PESD

Il Trattato di Lisbona non modifica la collocazione della PESD nell'ambito della PESC. Infatti, l'**articolo 21** del nuovo Trattato sull'Unione europea, (che riprende peraltro l'art. I-16, par. 1, del Trattato costituzionale) attribuisce all'Unione la competenza in materia di politica estera e di sicurezza comune in tutti i settori della politica estera ed in tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, **compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune**²⁹.

Innovando rispetto al precedente trattato, il Trattato di Lisbona prevede tuttavia l'inserimento, nel Titolo V TUE, di una **specifica sezione** relativa alle "**Disposizioni concernenti la politica di sicurezza e difesa comune**"³⁰, strutturata in 5 articoli (artt. 42-46).

L'**articolo 42** modifica l'originario articolo 17 TUE, richiamandosi al dettato dell'art. I-41 del Trattato costituzionale.

In particolare, introducendo un nuovo comma iniziale all'originario art. 17 TUE, l'**art.42, par. 1**, ribadisce che la politica di sicurezza e difesa comune è **parte integrante** della politica estera e di sicurezza comune. Il paragrafo stabilisce inoltre che "*La politica di sicurezza e difesa comune assicura all'Unione una capacità operativa basata su mezzi civili e militari. L'Unione può avvalersene nelle missioni all'esterno del territorio dell'UE al fine del*

²⁸ La decisione di creare, quando verrà il momento, una difesa comune è adottata dal Consiglio europeo che delibera all'unanimità; essa esige anche l'approvazione di tutti gli Stati membri secondo le proprie procedure costituzionali.

²⁹ La disposizione è ribadita all'articolo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Categorie e settori di competenza dell'Unione).

³⁰ Si tratta della Sezione 2 del Capo 2 (disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune) del Titolo V TUE (Disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune).

mantenimento della pace, della prevenzione dei conflitti e del rafforzamento della sicurezza internazionale conformemente ai principi della carta delle Nazioni Unite. L'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità fornite dagli Stati membri.”

L'art 42, par. 2, c. 1, riprendendo l'originario art.17, par.1, c. 1, TUE, dispone che la politica di sicurezza e di difesa comune *“comprende la **graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione. Questo condurrà ad una difesa comune quando il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, avrà così deciso. In questo caso, il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare una decisione in tal senso, conformemente alle rispettive norme costituzionali”***.

L'art. 42, par. 2, c. 2, ribadisce che il perseguimento della politica di sicurezza e di difesa comune **non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa** di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi derivanti dal Trattato del Nord-Atlantico, per gli Stati membri che ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite la NATO, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto.

L'art. 42, par. 3, c. 1, con una disposizione innovativa, peraltro già contemplata dall'art.I-41, par.3, c.1 del Trattato costituzionale, precisa che per l'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, gli Stati membri devono mettere a disposizione dell'Unione **capacità civili e militari** in modo da contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio. Inoltre, gli Stati membri che costituiscono tra loro forze multinazionali possono mettere anche tali forze a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune. Il **c. 2 del par. 3** dell'articolo 42 in esame, prevede l'impegno degli Stati membri a migliorare progressivamente le loro capacità militari e stabilisce che l'**Agenzia europea per la difesa** sia incaricata di: individuare le esigenze operative; contribuire a individuare e, se del caso, mettere in atto qualsiasi misura utile a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa; partecipare alla definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti; assistere il Consiglio nella valutazione del miglioramento delle capacità militari.

L'art. 42, par. 4, dispone che le **decisioni europee relative all'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune siano adottate dal Consiglio all'unanimità** su proposta dell'Alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza o di uno Stato membro. Il rappresentante può proporre il ricorso sia agli **strumenti nazionali**, che a quelli **dell'Unione**, in quest'ultimo caso agendo congiuntamente alla Commissione.

L'art. 42, par. 5, innovando rispetto al sistema precedente, introduce una forma **più flessibile** di cooperazione nell'ambito della difesa, prevedendo che il Consiglio possa **affidare la realizzazione delle missioni** citate ad un **gruppo di Stati membri**, allo scopo di preservare i valori dell'Unione e di servirne gli interessi.

L'art. 42, par. 6, dispone che gli Stati membri che rispondano ai criteri più elevati di capacità militari e che hanno sottoscritto degli impegni più vincolanti

in materia in vista di missioni più impegnative stabiliscano una **cooperazione strutturata permanente** nell'ambito dell'Unione. La procedura da seguire in questo caso è indicata nel nuovo articolo 46 TUE.

L'**art. 42, par.7** introduce una **clausola di mutua assistenza**: in caso di aggressione armata subita da uno Stato membro nel suo territorio: gli altri Stati **membri** devono prestare - in conformità delle disposizioni dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite³¹ e senza che ciò pregiudichi il carattere specifico della loro politica di sicurezza e difesa - aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso. Gli impegni e la cooperazione in tale settore rimangono conformi agli impegni assunti nell'ambito della NATO.

L'**art. 43** specifica quali sono le missioni nelle quali l'Unione può ricorrere a mezzi civili e militari. L'articolo, di cui si segnala la **portata innovativa, estende, i contenuti delle missioni di Petersberg**³², integrandole con ulteriori compiti relativi alle **missioni di disarmo, di consulenza ed assistenza in materia militare, di stabilizzazione al termine dei conflitti**. L'articolo specifica inoltre che tutte queste missioni possono contribuire alla **lotta contro il terrorismo**, anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio. Il Consiglio adotta decisioni relative alle missioni stabilendone l'obiettivo, la portata e le modalità generali di realizzazione. L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sotto l'autorità del Consiglio e in stretto e costante contatto con il comitato politico e di sicurezza, provvede a coordinare gli aspetti civili e militari di tali missioni.

L'**art. 44** stabilisce che il Consiglio può affidare la realizzazione di una missione a un gruppo di Stati membri che lo desiderano e dispongono delle capacità necessarie per tale missione. Tali Stati membri, in associazione con l'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, si accordano sulla gestione della missione. Gli Stati membri che partecipano alla realizzazione della missione informano periodicamente il Consiglio dell'andamento della missione, di propria iniziativa o a richiesta di un altro Stato membro. Gli Stati membri partecipanti investono immediatamente il Consiglio della questione se la realizzazione di tale missione genera conseguenze di ampia portata o se impone

³¹ L'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite stabilisce che: "Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell'esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell'azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale".

³² I compiti di Petersberg (missioni umanitarie e di soccorso; missioni di mantenimento della pace (peace-keeping); missioni di unità di combattimento nella gestione di crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace (peace making)) devono il loro nome al luogo in cui il 19 giugno 1992 si è svolta la riunione del Consiglio dei ministri dell'Unione dell'Europa Occidentale che li ha definiti. I compiti di Petersberg sono stati trasferiti alla competenza dell'Unione Europea con il Trattato di Amsterdam nel 1997.

una modifica dell'obiettivo, della portata o delle modalità della missione stabiliti nelle decisioni. In tal caso, il Consiglio adotta le decisioni necessarie.

L'**art. 45** stabilisce che l'**Agenzia europea di difesa**, posta sotto l'autorità del Consiglio, ha il compito di:

a) contribuire a individuare gli obiettivi di capacità militari degli Stati membri e a valutare il rispetto degli impegni in materia di capacità assunti dagli Stati membri;

b) promuovere l'armonizzazione delle esigenze operative e l'adozione di metodi di acquisizione efficienti e compatibili;

c) proporre progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacità militari e assicurare il coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e la gestione di programmi di cooperazione specifici;

d) sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della difesa, coordinare e pianificare attività di ricerca congiunte e studi per delineare le soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze operative future;

e) contribuire a individuare e, se del caso, attuare qualsiasi misura utile per potenziare la base industriale e tecnologica del settore della difesa e per migliorare l'efficacia delle spese militari.

Il **par. 2** prevede che l'Agenzia europea per la difesa sia aperta a tutti gli Stati membri che desiderano parteciparvi. Lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento sono decisi dal Consiglio, a maggioranza qualificata. Nell'ambito dell'Agenzia sono costituiti gruppi specifici che riuniscono gli Stati membri impegnati in progetti congiunti. L'Agenzia svolge le sue missioni in collegamento con la Commissione.

L'**art. 46** stabilisce che gli Stati membri intenzionati a partecipare alla **cooperazione strutturata**, che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto gli impegni sulle capacità militari previsti dal protocollo sulla cooperazione strutturata permanente³³, notificano la loro intenzione al Consiglio e all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Entro tre mesi dalla notificazione il Consiglio adotta una **decisione che istituisce la cooperazione strutturata** permanente e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti. Il Consiglio delibera a **maggioranza qualificata** previa consultazione dell'Alto rappresentante.

Ogni Stato membro che, in una fase successiva, desidera partecipare alla cooperazione strutturata permanente notifica la sua intenzione al Consiglio e all'Alto rappresentante. Il Consiglio adotta una decisione che conferma la partecipazione dello Stato membro interessato che risponde ai criteri e sottoscrive gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strutturata permanente. Il Consiglio delibera a **maggioranza qualificata** (**definita a norma dell'art.238, par.3, punto a**³⁴ del Trattato sul funzionamento

³³ Protocollo n. 10 del Trattato Lisbona.

³⁴ In base all'art. 238, par.3, a TFUE, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di tali Stati.

dell'Unione europea - **TFUE**), previa consultazione dell'Alto rappresentante. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti prendono parte al voto.

Se uno Stato membro partecipante non soddisfa più i criteri o non può più assolvere gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strutturata permanente, il Consiglio può adottare una decisione che sospende la partecipazione di questo Stato. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Partecipano alla votazione solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti, ad eccezione dello Stato membro in questione. Se uno Stato membro partecipante desidera ritirarsi dalla cooperazione strutturata permanente notifica la sua decisione al Consiglio, che prende atto del fatto che la partecipazione dello Stato membro in questione termina. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio prese nel quadro della cooperazione strutturata permanente, diverse da quelle suddette, sono adottate all'unanimità. Ai fini della disposizione in questione, l'unanimità è costituita dai voti dei soli rappresentanti degli Stati membri partecipanti.

Il **Protocollo n. 10** in materia di **cooperazione strutturata permanente** prevede, agli artt. 1 e 2, che essa sia aperta ad ogni Stato membro che si impegni, in particolare, a:

- **procedere più intensamente allo sviluppo delle sue capacità di difesa;**
- **fornire entro il 2010**, sia a titolo nazionale, sia come componente di gruppi multinazionali di forze, **unità di combattimento** capaci di intraprendere le missioni previste entro un termine da 5 a 30 giorni, in particolare per rispondere alle richieste dell'ONU e sostenerle per un periodo iniziale di 30 giorni, prorogabile di 120 giorni;
- **riesaminare regolarmente** gli obiettivi relativi al livello delle **spese** di investimento in materia di equipaggiamenti di difesa, alla luce della situazione internazionale e delle responsabilità dell'Unione;
- **ravvicinare**, nella misura del possibile, gli **strumenti di difesa** e prendere misure concrete per rafforzare la disponibilità, interoperabilità, flessibilità e capacità di dispiegamento delle forze;
- **cooperare** per assicurare l'adozione delle misure necessarie per **colmare** le **lacune** che siano state constatate nel quadro del meccanismo di sviluppo delle capacità;
- **partecipare**, se del caso, allo sviluppo di **programmi comuni** o europei nel quadro delle attività promosse dall'Agenzia europea per la difesa.

L'art. 3 stabilisce che l'Agenzia europea per la difesa contribuisca alla valutazione regolare dei contributi degli Stati membri partecipanti in materia di capacità.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

Si ricorda inoltre che, in base al nuovo **articolo 36 TUE**, il **Parlamento europeo** è consultato regolarmente dall'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza comune, sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica di sicurezza e di difesa comune ed è tenuto al corrente della sua evoluzione. L'Alto rappresentante provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. I rappresentanti speciali possono essere associati all'informazione del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio (come già previsto dal vigente TUE) e all'Alto rappresentante. L'articolo 36 prevede inoltre che il Parlamento europeo svolga **due volte l'anno** il dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e difesa comune.

Come disposto dal nuovo **articolo 24 TUE**, la **Corte di giustizia non è competente** riguardo alle disposizioni relative alla politica di sicurezza e di difesa comune e su gli atti adottati in base a tale disposizioni.

La **Corte di giustizia** può solo esercitare un controllo per così dire “di **competenza**” sul fatto che l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune lasci impregiudicate l'applicazione delle procedure e le attribuzioni delle istituzioni previste per l'esercizio delle competenze dell'Unione nei vari settori fissate dal TFUE, e viceversa che l'attuazione delle politiche dell'Unione lascino impregiudicate le attribuzioni e le procedure previste nel settore della politica estera e di sicurezza comune. La Corte di giustizia è inoltre competente a pronunciarsi sulla legittimità delle decisioni del Consiglio, nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, che prevedano **misure restrittive** nei confronti di persone fisiche o giuridiche.

Articolo 6
(Disposizioni in materia di personale)

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 6.

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di personale)

(Disposizioni in materia di personale)

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n.108, e all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197. *Identico*
2. Al personale impiegato nella missione UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, e nella missione EUPM, di cui all'articolo 5, commi 8 e 21, l'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n.108 del 2009, è corrisposta nella misura del 98 per cento.
3. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197, dopo le parole: «Con decreto del Ministro della difesa,» sono inserite le seguenti: «ovvero del Ministro dell'economia e delle finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza,».

Il **comma 1** dell'articolo 6, che detta norme in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal provvedimento in esame, rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108 del 2009 ed all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009.

Si illustra, a seguire, il contenuto dei commi 1-9 dell'articolo 3 della citata legge 3 agosto 2009, n. 108, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Il comma 1 attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali l'indennità di missione di cui al Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941, in misure diversificate a seconda delle missioni stesse. Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

In particolare:

- la lettera *a*) prevede che la suddetta indennità sia corrisposta, nella misura del 98 per cento, al personale militare che partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force, Training Plane, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah;
- la lettera *b*) quantifica, per il personale militare che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN ed UNIFIL, nonché per il personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Iraq, nell'unità di coordinamento JMOUs ed al personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso la sede diplomatica di Kabul e quella di Herat, l'indennità di missione nella misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman;
- la lettera *c*) prevede che la suddetta indennità sia corrisposta nella misura intera per il personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS nei territori palestinesi, ed alla missione europea in Moldova e Ucraina;
- la lettera *d*) dispone che al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta, EUPM, nonché al personale impiegato presso il *Military Liason Office* della missione Joint Enterprise, la NATO HQ Tirana, venga riconosciuta l'indennità di missione nella misura intera incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto ed alloggio gratuiti;

- la lettera *e*) prevede che, per il personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e a Tampa, l'indennità di missione sia corrisposta nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, sempre che il citato personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
- le lettere *f*) prevedono, rispettivamente, che al personale che partecipa alla missione EUMM Georgia, l'indennità di missione sia corrisposta nella misura del novantotto per cento, ovvero nella misura intera incrementata del 30 per cento, con riferimento alla Turchia, sempre che tale personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

Il R.D. n. 941/1926 reca la disciplina generale del trattamento di missione all'estero del personale statale. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza. Viene disciplinata, inoltre, l'indennità spettante: ai componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechi all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale; ai funzionari del gruppo A del ministero degli affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le spese di viaggio.

Successivamente, l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, ha sostituito gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale. 21 agosto 1945, n. 540, relativo alle indennità del personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, prevedendo indennità giornaliere di missione sostitutive di quelle previste dall'articolo 1 del citato R.D. n. 941/1926. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro del tesoro paese per paese direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, se necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie e del costo della vita di ciascun paese. In applicazione di questa disposizione si è provveduto periodicamente ad adeguare le diarie di missione, da ultimo con D.M. 27 agosto 1998. E' poi intervenuto il D.M. 2 aprile 1999 che ha determinato la misura in euro delle diarie nette per le missioni effettuate dal personale civile e militare nei Paesi che hanno adottato tale moneta. Al fine di eliminare la disparità di trattamento esistente per il personale che opera nei paesi dell'area balcanica, l'articolo 4 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180, convertito dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, ha autorizzato il Ministero del Tesoro ad aggiornare le diarie di missione stabilite dal citato D.M. 27 agosto 1998 per il personale militare italiano impiegato nelle missioni umanitarie e di pace nei territori della ex Jugoslavia e dell'Albania, equiparandole a quelle fissate per la Bosnia e per la Repubblica federale jugoslava. In conformità a quanto disposto dall'articolo 4 appena citato, è stato quindi emanato il D.M. 30 agosto 1999. E' stato quindi emanato il D.M. 13 gennaio 2003 che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all'estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l'euro come moneta unica di pagamento, successivamente modificato dal D.M. 6 giugno 2003.

Si ricorda che il D.M. 27 agosto 1998 suddivide il personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica tabella allegata al decreto medesimo e modificata, da ultimo, dai citati D.M. 13 gennaio e 6 giugno 2003, determinando le diarie nette per le missioni in proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale si svolge la missione stessa.

Il successivo comma 2 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, analogamente a quanto previsto nei precedenti decreti di proroga, dispone che all'indennità di cui al comma precedente, nonché al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all'articolo 2, comma 11, continui a non applicarsi la riduzione del 20 per cento prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 prevede la riduzione del 20 per cento delle diarie corrisposte per le missioni all'estero. Il comma 3 dello stesso articolo 28 precisa tuttavia che tale decurtazione non si applica alle missioni di pace finanziate nell'anno 2006 attraverso l'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede, poi, che al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642 e l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Anche in questo caso non trova applicazione la riduzione della diaria prevista dal citato decreto-legge n. 223 del 2006.

La legge n. 642/1961 disciplina il trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali. L'articolo 1 della legge prevede che il personale destinato presso gli organi citati per un periodo superiore a 6 mesi, percepisce: lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno; un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione; le ulteriori indennità che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli della legge. L'articolo 3 della medesima legge prevede che al citato personale militare può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo servizio all'estero.

Per quanto riguarda, poi, i militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace come disciplinate dal decreto-legge in oggetto, il comma 4 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prescrive che per il

periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, in sostituzione dell'indennità operativa, ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, se militari in servizio permanente e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata.

La legge n. 78/1983 ha disciplinato le indennità di impiego operativo quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego del personale militare derivanti dal servizio. L'articolo 2 della legge prevede che al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dalla tabella I, annessa al provvedimento, per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati. Nei successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, sono disciplinate le indennità di impiego operativo previste per alcuni casi particolari: ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna espressamente indicati; ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare, personale aeronavigante o facente parte di equipaggi fissi di volo.

Il comma 5 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede che il personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale conservi il trattamento economico fisso e continuativo e che percepisca l'indennità di missione con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, aggiungendo altresì che eventuali retribuzioni (od altri compensi) corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo (con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede) sono devoluti all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti (sempre al netto delle ritenute e delle spese di vitto e alloggio).

Il comma 6 dell'articolo 3 della medesima legge n. 108/2009, reca disposizioni concernenti la valutazione dei periodi di comando, le attribuzioni specifiche, il servizio e l'imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore. Ai sensi del citato comma 64 tali periodi sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, recante *“Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”*, e 5 ottobre 2000, n. 298, relativo al *“Riordino del reclutamento, dello stato*

giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78", e successive modificazioni.

Il comma 7 dell'articolo 3 della sopracitata legge n. 108/2009, stabilisce che per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga all'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, possono essere richiamati in servizio (secondo le modalità di cui all'art. 25 del D. Lgs n. 215 del 2001 e successive modificazioni) gli ufficiali della riserva di complemento, ciò nei limiti del contingente annuale previsto dalla legge di bilancio per gli ufficiali di completamento. La disposizione consente, quindi, in via temporanea e solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di professionalità esperte presenti in tali ambiti.

Il comma 8 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede che per le esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno possa essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi; ciò nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti.

Il comma 9 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, rinvia, per quanto non diversamente previsto, a specifiche disposizioni del decreto legge n. 451 del 2001³⁵, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002, per la disciplina delle missioni internazionali. Tali disposizioni, già richiamate nei precedenti decreti di proroga riguardano, in particolare, l'indennità di missione (articolo 2 del D.L. 451/2001), il trattamento assicurativo e pensionistico (articolo 3 del D.L. 451/2001), il personale in stato di prigionia o disperso (articolo 4 del D.L. 451/2001), disposizioni varie, quali il rilascio del passaporto di servizio, l'orario di lavoro e l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio (articolo 5 del D.L. 451/2001), il personale civile (articolo 7 del D.L. 451/2001) e talune norme di salvaguardia del personale (articolo 13 del D.L. 451/2001).

Il comma 2 dell'articolo 2 del D.L. n. 451/2001 (*Indennità di missione*) prevede che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni internazionali nei periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l'impiego all'estero, goduti al di fuori del teatro di operazioni durante lo svolgimento della missione, viene anche attribuita un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

³⁵ D.L. 28 dicembre 2001, n. 451, recante *Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali*, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Tale disposizione, che è stata introdotta per la prima volta dalla citata legge n. 339/2001, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 294/2001, è volta a favorire l'effettiva fruizione dei necessari periodi di riposo e di rientro in famiglia, che veniva scoraggiata dalla prospettiva di perdite retributive. Il successivo comma 3 dell'articolo 2, dispone che, ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari in ferma annuale, breve e prefissata delle Forze armate siano equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente, sanando in tal modo la disparità di trattamento esistente tra queste categorie di personale militare anche se in possesso di analogo stato giuridico ed impiegato negli stessi compiti. Norma analoga era già contenuta nell'articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 421/2001.

Il comma 1 dell'articolo 3 del D.L. n. 451/2001 (*Trattamento assicurativo e pensionistico*) prescrive che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Il comma in esame fissa un massimale minimo ragguagliato al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente, favorendo in tal modo il personale appartenente ai gradi inferiori.

La legge n. 301/1982, "Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento" – disponendo, all'articolo 1, l'applicazione dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dell'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417 - prevede che al personale militare in oggetto sia dovuto - per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento - anche il rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

Il comma 2 dell'articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede il trattamento in caso di decesso ed invalidità del citato personale impegnato nelle operazioni.

Più precisamente, il primo periodo del comma 2 prevede l'applicazione dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, in caso di decesso per causa di servizio, mentre, in caso di invalidità per la medesima causa, dispone l'applicazione delle norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. A sua volta, la legge 308/1981, recante "Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti", all'articolo 3 dispone che alle vedove e agli orfani degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate o dei Corpi di polizia caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture militari e civili, ovvero in operazioni di soccorso, sia attribuito un trattamento pensionistico pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello del congiunto, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate e delle Forze di polizia vittime del dovere, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura

delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni. In mancanza della vedova o degli orfani, la pensione spettante ai genitori e ai collaterali dei predetti militari è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul predetto trattamento complessivo.

Il **secondo periodo** del comma 2 dell'articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità, che si è appena esposto, si cumula con quello assicurativo di cui al precedente comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

La citata legge n. 308/1981 contiene due differenti tipologie di "speciale elargizione". La prima è disciplinata dall'articolo 5 che attribuisce una speciale elargizione, pari a quella prevista dalla legge 28 novembre 1975 n. 624 a favore dei superstiti delle vittime del dovere, ai superstiti dei militari individuati dalla norma stessa.³⁶ La seconda, prevista dall'articolo 6, è corrisposta, in misura pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge citata, in favore dei familiari dei soggetti elencati nell'art. 1 della stessa l. 308/1981 e dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e del personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi violenti riportate nell'adempimento del servizio.

Ai sensi del regio decreto n. 1345/1926, ai militari che prestano servizio di volo nella Aeronautica, anche come allievo presso le scuole di pilotaggio, i quali in seguito ad incidente di volo subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio, è concesso, una tantum, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla tabella allegata al decreto, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati in servizio di volo.

Infine, il **terzo periodo** del comma 2 dell'articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che nei casi di infermità contratta in servizio si applichi l'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.

Il D.L. n. 393/2000 reca "Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania". L'articolo 4-ter, come modificato dal decreto legge sopra citato, contiene disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio.

In particolare, l'articolo appena citato prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 505, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento

³⁶ Tale elargizione è stata elevata ad euro 200.000 dall'articolo 2 del decreto legge 28 novembre 2003, n. 337, recante "*Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero*" e convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 369.

della dipendenza da causa di servizio. Il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio di tale personale, fino a completa guarigione delle stesse infermità, non è computato nel periodo massimo di aspettativa, a meno che dette infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale in parola è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Infine l'articolo 4-ter in commento prevede l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288, a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero, qualora unici superstiti, dei fratelli germani conviventi ed a carico, dei militari delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze di polizia, deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato, ovvero giudicati assolutamente inidonei ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio.

I benefici previsti dall'articolo 1, comma 2, della L. n. 407/1998 a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro parenti, riguardano la precedenza rispetto ad ogni altra categoria e, con preferenza a parità di titoli, nel diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative e la chiamata diretta, anche per coloro che già svolgono un'attività lavorativa, per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo, e ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, sono previste assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità - prevista per i soggetti aventi diritto all'assunzione obbligatoria - di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, che non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.

L'articolo 4 del D.L. n. 451/2001 (*Personale in stato di prigionia o disperso*) prevede che le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto medesimo, in materia di indennità di missione e di trattamento assicurativo, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso, e che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

L'articolo 5 del D.L. n. 451/2001 (*Disposizioni varie*) prevede alcune deroghe alla legislazione vigente a favore del personale impegnato nelle operazioni internazionali indicate dall'articolo 1 del decreto. In particolare, a tale personale non si applica la disposizione dell'articolo 3, lettera b) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in base alla quale i genitori di figli minorenni non possono ottenere il passaporto di servizio, se non vi sia l'autorizzazione del giudice tutelare, o quella dell'altro genitore³⁷ e le disposizioni in materia di orario di lavoro. Al personale in parola è invece consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano

³⁷ L'articolo 24 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, recante "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*" ha modificato la disposizione contenuta nella lettera b) dell'articolo 3 della legge n. 1185/1967, che ora dispone che "Non possono ottenere il passaporto: b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio.

disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

L'articolo 7 del D.L. n. 451/2001 (*Personale civile*) estende al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari le disposizioni contenute nel decreto-legge, in quanto compatibili, ad eccezione di quelle in materia penale di cui all'articolo 6.

Infine, il comma 1 dell'articolo 13 (*Norme di salvaguardia del personale*), a salvaguardia delle aspettative del personale militare che partecipa alle missioni "Enduring Freedom" e ISAF, prevede che tale personale che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell'operazione o impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse, sia rinviato al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. Il comma 2 dispone che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici³⁸, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, estende al personale del Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451 concernenti la partecipazione del personale delle forze armate impiegato nelle missioni internazionali ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa.

Il richiamato articolo 13 (*Norme di salvaguardia del personale*) del sopracitato D.L. n. 451 del 2001 prevede che il personale militare che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa ma che sia impossibilitato a partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell'operazione multinazionale Enduring Freedom e al connesso intervento internazionale ISAF (International Security Assistance Force), ovvero sia impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. La norma prevede, altresì, che al suddetto personale, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda

³⁸ Questo inciso non è contenuto nell'articolo 5 del D.L. n. 421/2001.

e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

Il **comma 2** dell'articolo 6 del decreto-legge in esame, dispone che al personale impiegato nella missione UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, e nella missione EUPM, di cui ai commi 8 e 21 del precedente articolo 5, l'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 108 del 2009, (*vedi supra*) sia corrisposta nella misura del 98 per cento.

Il **comma 3** dell'articolo 6 del provvedimento in esame novella il comma 2 dell'articolo 3, del decreto-legge n. 152 del 2009. stabilendo che, per il personale del Corpo della guardia di finanza, il decreto che individua le modalità di caricamento dei dati sanitari e di accesso selettivo ad essi, sia emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 152 del 2009, nell'ottica di agevolare le prime operazioni di soccorso medico nell'ambito delle missioni internazionali o in situazioni di esposizione a pericolo, consente di inserire nella tessera magnetica di riconoscimento del personale militare i relativi dati sanitari di emergenza (stato vaccinale, terapie in atto, allergie, intolleranze, impianti, trasfusioni, eventuale consenso del militare alla donazione degli organi). La registrazione di tali informazioni sensibili all'interno della citata tessera è condizionata alla prestazione del consenso da parte dell'interessato al trattamento dei dati personali.

Il secondo periodo dello stesso comma prevede che, con decreto del Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, siano individuate le modalità di caricamento dei dati e di accesso selettivo ad essi, nonché le specifiche misure finalizzate a garantirne la sicurezza.

Le tessere di riconoscimento del personale militare sono rilasciate in formato elettronico ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, recante il codice dell'amministrazione digitale. In particolare, l'articolo 66 (Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi) prevede, al comma 8, che le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del D.P.R. 28 luglio 1967, n. 851, recante 'Norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato', possano essere realizzate anche con modalità elettroniche e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

Articolo 7
(Disposizioni in materia penale)

Testo del disegno-legge

Articolo 7.

(Disposizioni in materia penale)

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 7.

(Disposizioni in materia penale)

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n.12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197. *Identico*

L'articolo 7 stabilisce che alle missioni internazionali contemplate dal decreto-legge si applichino le norme già previste dalle seguenti disposizioni:

- articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008³⁹, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali;
- articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 152 del 2009⁴⁰.

Analiticamente, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 5 del DL n. 209 del 2008, si prevede:

³⁹ D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, *Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2009, n. 12.

⁴⁰ D.L. 4 novembre 2009, n. 152, *Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 2009, n. 197.

- l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e della disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3, 4 (lettere a, b, c, d), 5 e 6, del D.L. n. 451 del 2001⁴¹;

Il rinvio ulteriore al decreto-legge sulla missione «*Enduring Freedom*» comporta, in particolare:

- l'attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma;
 - la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata; b) rivolta; c) ammutinamento; d) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata. Se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arresto mantiene efficacia purché il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al PM e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore. Gli interrogatori potranno svolgersi mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo;
 - la possibilità, con le stesse modalità, di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.
- che i *reati commessi dallo straniero* nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a *richiesta del Ministro della giustizia*, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati – come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni – la competenza spetti al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

Inoltre, l'articolo 5 detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria⁴².

In particolare, prevede che:

- al Tribunale ordinario di Roma spetti la competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell'art. 12 c.p.p.) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, *accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata "Atalanta"*⁴³ (art. 5, co. 4);

⁴¹ D.L. 1 dicembre 2001, n. 421, *Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 gennaio 2002, n. 6.

⁴² Le disposizioni sono state introdotte dal D.L. 15 giugno 2009, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria, convertito dalla legge 22 luglio 2009, n. 100.

⁴³ Si tratta della missione dell'Unione europea finalizzata alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea.

- nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applichi l'articolo 9, comma 5, del D.L. 421/2001 (art. 5, comma 5);
- l'autorità giudiziaria italiana possa, a seguito del sequestro, disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all' esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria (art. 6, co. 6);
- possano essere autorizzati l'arresto, il fermo, il trasferimento dei "pirati" (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo (misure previste dall'articolo 2, lett. e) dell'azione comune 2008/851/PESC) nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone "per il tempo strettamente necessario al trasferimento" nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese (art. 5, co. 6-bis).

L'articolo 5 dispone inoltre che, fuori dell'ipotesi di giurisdizione italiana di cui al comma 4, ai fini della individuazione della giurisdizione, siano applicate le norme contenute negli accordi internazionali di cui è parte l'Italia; per come è formulata, la disposizione sembra avere portata generale, non limitata quindi alla missione Atalanta (art. 5, co. 6-bis).

Attraverso il rinvio al recente art. 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 197 del 2009 si prevede:

- la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, fa uso della forza o ordina di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità (comma 1-sexies):
 - alle direttive;
 - alle regole di ingaggio;
 - agli ordini legittimamente impartiti.

In tali casi opera una *scriminante*, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.

Si ricorda che le cause di giustificazione sono valutate a favore dell'agente anche se questi non le conosce (art. 59, comma 1, c.p.): perciò colui che credendo di commettere un reato, in realtà obbedisce senza saperlo a un ordine legalmente dato dall'autorità, andrà esente da pena.

Si ricorda peraltro che l'uso legittimo delle armi è una condizione di non punibilità anche per il codice penale militare di pace che, all'articolo 41, stabilisce che «Non è punibile il militare, che, a fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza. La legge

determina gli altri casi, nei quali il militare è autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica».

- l'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi – sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo – laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti:
 - stabiliti dalla legge;
 - stabiliti dalle direttive;
 - stabiliti dalle regole di ingaggio;
 - stabiliti dagli ordini legittimamente impartiti;
 - imposti dalla necessità delle operazioni militari.

La disposizione richiama sostanzialmente l'art. 45 del codice penale militare di pace (rubricato *Eccesso colposo*), che già stabilisce che «quando, nel commettere i fatti previsti dagli articoli 41 (uso legittimo delle armi), 42 (difesa legittima) e 44 (casi particolari di necessità militare) si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come reato colposo»⁴⁴.

Si ricorda, inoltre, che in base all'art. 42 del codice penale nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge. L'art. 43 del codice penale qualifica il delitto come colposo - o contro l'intenzione – quando «l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline».

⁴⁴ Analoga previsione è contenuta nel codice penale, art. 55, in base al quale se, trovandosi in una situazione coperta da una causa di giustificazione, l'agente ne ecceda colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, egli è punito a titolo di colpa qualora il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo.

Articolo 8
(Disposizioni in materia contabile)

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 8.

Articolo 8.

(Disposizioni in materia contabile)

(Disposizioni in materia contabile)

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197.

Identico

2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore ai due sesti delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque non inferiore, per il Ministero della difesa, a euro 180.000.000, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10.

Il **comma 1** dell'articolo 8 dispone l'applicazione, alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto, delle disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009.

Il comma 1 dell'articolo 5 del D.L. n. 152 del 2009, autorizza gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché il Segretariato generale della difesa e per esso le Direzioni generali competenti, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili; i medesimi soggetti sono, altresì, autorizzati ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relative ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all'acquisizione di specifici apparati (di comunicazione, per la difesa nucleare, biologica e chimica, ecc.), entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziare per le missioni internazionali.

Il comma 2 del medesimo articolo 5, dispone la deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 82, della legge n. 244/2007, per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali.

L'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) prevede che, a decorrere dal 2008, le amministrazioni statali (comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio), debbano contenere la spesa per prestazioni di lavoro straordinario entro il limite del 90% delle risorse finanziarie a tal fine assegnate per l'anno finanziario 2007.

Il **comma 2** dell'articolo 8 prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma non superiore ai due sesti delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque non inferiore, per il Ministero della difesa, a euro 180.000.000, a valere sullo stanziamento di cui al successivo articolo 10.

Si segnala che nell'analoga disposizione contenuta, per l'anno 2009, nell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 209 del 2008 (convertito dalla legge n. 12 del 2009) era previsto, per l'anticipazione delle somme, un limite di spesa non inferiore a 120.000.000 euro con riferimento al complesso delle amministrazioni interessate, dei quali 100.000.000 riservati al Ministero della difesa.

Articolo 9

(Disposizioni per l'Amministrazione della difesa)

Testo del disegno-legge

Articolo 9.

(Disposizioni per l'Amministrazione della difesa)

1. Fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, fino al venticinque per cento dei posti messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali, nonché del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti. Nei concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normale e speciale dell'Arma dei carabinieri, la riserva dei posti di cui al primo periodo è estesa anche al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti. Nei concorsi per il reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli, la riserva dei posti di cui al primo periodo è estesa ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano,

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 9.

(Disposizioni per l'Amministrazione della difesa)

1. Fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, fino al **25** per cento dei posti messi a concorso:

a) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali nonché del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate, **esclusa** l'Arma dei carabinieri, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, **compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia** deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;

b) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli **normali e speciali** dell'Arma dei carabinieri è **riservato** al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle **Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia** deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;

Testo del disegno-legge

dall'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare e dall'Opera nazionale figli degli aviatori, in possesso dei requisiti prescritti.

2. All'articolo 32, comma 2, secondo periodo, della legge 16 gennaio 2003, n.3, dopo le parole: «dotazioni organiche del Ministero della difesa», sono inserite le seguenti: «, il quale subentra in tutti i rapporti di lavoro in essere a tempo

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

c) per il reclutamento del personale del ruolo dei marescialli dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.

1-bis. La quota dei posti relativi al reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli di cui al comma 1, lettere a) e c), è altresì riservata ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei requisiti prescritti.

1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 20 dicembre 1966, n.1116, si applicano anche al coniuge, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale ivi indicato.

2. All'articolo 32, comma 2, secondo periodo, della legge 16 gennaio 2003, n.3, dopo le parole: «dotazioni organiche del Ministero della difesa», sono inserite le seguenti: «, il quale subentra in tutti i rapporti di lavoro in essere a tempo

Testo del disegno-legge

indeterminato del Circolo». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in euro 250.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede nell'ambito delle facoltà assunzionali del Ministero della difesa a legislazione vigente.

3. Il comma 4 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n.224, si interpreta nel senso che i benefici, ivi menzionati, sono quelli spettanti per raggiungimento dei limiti di età.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

indeterminato del Circolo». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, **pari a** euro 250.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede nell'ambito **degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale relativo al Ministero della difesa e nel rispetto dei limiti in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e successive modificazioni.**

Soppresso

3-bis. All'articolo 7, primo comma, della legge 10 dicembre 1973, n.804, e successive modificazioni, dopo il primo capoverso, sono inseriti i seguenti:

«ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne facciano richiesta;

ufficiali che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età del grado rivestito che ne facciano richiesta;».

3-ter. All'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n.224, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri può chiedere all'Amministrazione militare il trasferimento anticipato

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non può più essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n.836, e il termine di cui al primo comma, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio è riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami».

***3-quater.* All'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n.86, dopo il comma 1 è inserito il seguente:**

«*1-bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n.224, e successive modificazioni. Il diritto del coniuge può essere esercitato una sola volta, anche in caso di successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni vigenti, e non può più essere esercitato all'atto del definitivo collocamento in congedo».

***3-quinquies.* Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**

4. Non è punibile a titolo di colpa per 4.*Identico.*

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

violazione di disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, in relazione alle peculiarità organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, e all'articolo 184, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, per fatti commessi nell'espletamento del servizio connesso ad attività operative o addestrative svolte nel corso di missioni internazionali, il militare dal quale non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, avuto riguardo alle competenze, ai poteri e ai mezzi di cui disponeva in relazione ai compiti affidatigli.

5. Al fine di garantire, attraverso la semplificazione dei correlati adempimenti amministrativi, la tempestività dei pagamenti per le forniture di materiali destinati alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e al Corpo della guardia di finanza e relativi ad attività operative o addestrative svolte in territorio nazionale o all'estero, l'Amministrazione della difesa e il Comando generale della guardia di finanza sono autorizzati a corrispondere pagamenti in conto nella misura massima del novanta per cento del valore delle forniture collaudate e accettate, per le quali il consegnatario abbia rilasciato apposita dichiarazione di ricevimento.

5.Identico.

Il comma 1 dell'articolo 9, modificato durante l'iter alla Camera dei deputati, prevede che - (lettera a)) - fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali, nonché del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate, esclusa l'Arma

dei carabinieri, fino al 25 % dei posti messi a concorso sia riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate. **La Camera ha precisato che tale ultima dizione comprende l'Arma dei carabinieri e ha aggiunto il personale delle Forze di polizia.** Il personale *de quo* deve risultare deceduto in servizio e per causa di servizio e i riservatari devono essere in possesso dei requisiti prescritti.

Nei concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normale e speciale dell'Arma dei carabinieri, tale riserva di posti (**lettera b**) riguarda il coniuge e i figli superstiti, ovvero i parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze Armate (ivi compreso quello dell'Arma dei carabinieri) e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti. *Nella sostanza, non appare modificato il testo originario del decreto-legge.*

Medesima riserva, per il reclutamento del personale di ruolo dei marescialli dell'Arma dei carabinieri, è anche riconosciuta (**lettera c**), come riscritta dalla Camera) al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado - qualora unici superstiti - del personale delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri) o delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio ed in possesso dei requisiti prescritti.

Il comma aggiuntivo 1-bis, anch'esso introdotto nel corso dell'iter alla Camera, dispone che nei concorsi per il reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri (lettere **a**) e **c**) richiamate) la sopracitata riserva dei posti sia estesa ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale figli degli aviatori, in possesso dei requisiti prescritti e - ha aggiunto la Camera - **dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri** in possesso dei prescritti requisiti.

Il comma 1-ter aggiuntivo introdotto dalla Camera stabilisce che le disposizioni del quinto comma dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116 sono applicabili anche al coniuge o ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti del personale che vi è indicato.

La disposizione estende, nell'ambito di alcuni concorsi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, ai familiari del personale delle Forze armate deceduto in servizio e per causa di servizio, i benefici già riconosciuti agli orfani del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, per i concorsi per l'ammissione alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza.

L'**articolo 1** della **legge 20 dicembre 1966 n. 1116**, recante modifiche agli ordinamenti del personale della pubblica sicurezza, dispone che, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti e fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, un quarto dei posti messi a concorso per l'ammissione alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza sia riservato agli orfani del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio.

Al riguardo, si rileva che con l'espressione "funzionari di pubblica sicurezza" si intende un grado corrispondente a quello di ufficiali delle forze armate. Conseguentemente, la norma appare mantenere un'asimmetria tra concorsi delle Forze armate (nei quali la riserva opera anche per i concorsi per maresciallo) e quelli delle Forze di polizia (nei quali la riserva invece non opera nei concorsi del grado corrispondente, vale a dire quello di ispettore).

Inoltre, dovrebbe essere chiarito se con l'espressione "concorsi per funzionari di pubblica sicurezza" utilizzata dal comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 1116 del 1966 si intendano già ricompresi anche i concorsi per i gradi di ufficiali dei carabinieri: in tal caso, in conseguenza del primo periodo della disposizione in commento, per questi concorsi si prevederebbe in sostanza una "doppia riserva".

L'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell'Esercito (O.N.A.O.M.C.E.), costituita con atto notarile nel 1952 ed eretta a Ente Morale con propria personalità giuridica il 1° dicembre 1952, si propone di dare assistenza, in via prioritaria, agli orfani degli Ufficiali, Sottufficiali, Volontari/e di truppa in servizio permanente nonché ai volontari di truppa con almeno un anno di anzianità di servizio dell'Esercito, deceduti in servizio o in quiescenza, compresi i naturali (purchè ne sia stata giudizialmente riconosciuta o dichiarata la paternità), gli adottivi, e legittimati, nonché i figli dei grandi invalidi per servizio, titolari di trattamento privilegiato ordinario di prima categoria.

L'Istituto Andrea Doria è stato istituito il 23 dicembre 1917 allo scopo di "soccorrere gli orfani dei dipendenti della Regia Marina" morti in guerra o in dipendenza della stessa. Nel tempo lo Statuto dell'Istituto Andrea Doria ha subito le modifiche necessarie a renderlo attuale e coerente con il corpo legislativo vigente, senza tuttavia rinunciare al principio originario e fondante, cioè l'assistenza alle famiglie dei marinai deceduti attraverso forme di solidarietà che si concretizzano con i contributi volontari mensili del personale militare e le offerte/donazioni che pervengono da personale militare o da privati cittadini.

L'Opera nazionale figli degli aviatori (ONFA), è un ente derivante dalla fusione delle Opere pie nazionali per le vedove e i figli degli aeronauti con l'Istituto "Umberto Maddalena" per i figli degli aviatori, ed ha assunto l'attuale denominazione con il R.D. 21 agosto 1937 n. 1585.

E' sottoposto alla tutela e vigilanza del Ministero della Difesa ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Capo Provvisorio dello Stato 11 marzo 1947 n. 551 e successive modificazioni.

Si tratta di un'associazione a favore dei figli degli aviatori dell' Aeronautica Militare Italiana con lo scopo di provvedere, in relazione alle necessità dei singoli, alla loro educazione morale ed intellettuale. I beneficiari sono tutti gli orfani figli del personale militare dell'Aeronautica Militare deceduto per qualsiasi causa, nonché i figli dei militari dell'Aeronautica Militare grandi invalidi per servizio.

L'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri (ONAMAC), fu fondata nel maggio 1948 e con DPR 5 ottobre 1948 fu eretta in ente morale; si propone di dare assistenza agli orfani, tramite l'erogazione di sussidi semestrali fino al compimento degli studi, sulla base delle disponibilità finanziarie date da: contributi volontari mensili elargiti dai militari di ogni grado dell'Arma dei Carabinieri; interessi sui titoli di Stato; canoni di locazione degli immobili, ricevuti in donazione, eredità o legato; elargizioni liberali da parte di militari dell'Arma, in servizio ed in congedo, e di privati cittadini.

Al riguardo, si rileva che l'ultimo periodo della disposizione appare prefigurare una riserva di posti per i diplomati degli istituti sopra richiamati che potrebbe anche prescindere dal rapporto di parentela con personale delle Forze armate deceduto in servizio.

Il **comma 2** dell'articolo in commento, novella il comma 2, secondo periodo, dell'articolo 32 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevedendo che il Ministero della difesa subentri in tutti i rapporti di lavoro in essere a tempo indeterminato del Circolo ufficiali delle Forze armate.

L'**articolo 32** della **legge n. 3 del 2003**, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, disciplina l'assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo ufficiali delle Forze armate.

In particolare, il **comma 2** autorizza l'emanazione di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (regolamento di delegificazione), su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che provveda all'organizzazione del Circolo ufficiali delle Forze armate. Lo stesso comma precisa che **ad esso sia destinato personale militare e civile nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa** e che, per il suo funzionamento, siano utilizzate le risorse derivanti dalle quote obbligatoriamente versate mensilmente dagli ufficiali, l'ammontare delle quali è stabilito annualmente dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché gli eventuali contributi finanziari e strumentali forniti dal Ministero della difesa nell'ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio.

Sulla base della sopracitata autorizzazione è stato emanato il D.P.R. 22 giugno 2009 n. 136, recante regolamento di organizzazione del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia (CUFA), la cui efficacia è stata prevista a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Dato che, sulla base del sopracitato comma 32 della legge n. 3/2003 e del relativo regolamento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, il Circolo ufficiali delle Forze armate è inserito in struttura ordinativa nell'ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa, la disposizione provvede pertanto alla disciplina del rapporto di impiego dei lavoratori già impiegati presso la precedente struttura ente morale del Circolo.

All'onere derivante dal comma in esame, pari a 250.000 euro, a decorrere dal 2010, si provvede, ai sensi del secondo periodo del medesimo comma, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale del Ministero della difesa e nel rispetto dei limiti in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, di cui all'art. 3, comma 102 della finanziaria per il 2008.

Si segnala che l'articolo 32 dell'articolo 3 della legge n. 32 del 2003 risulta confluito nell'articolo 19 dello schema di decreto legislativo in materia di codice dell'ordinamento militare (atto n. 165) attualmente all'esame della Commissione bicamerale per la semplificazione legislativa. Tale disposizione non riproduce però la modifica introdotta dal decreto-legge. Al momento dell'entrata in vigore del codice, pertanto, per la successione delle leggi nel tempo, la modifica qui illustrata risulterebbe abrogata.

Nel corso dell'*iter* **alla Camera il comma 3 è stato soppresso**. Tale comma recava una interpretazione autentica per l'articolo 43, comma 4, della legge n. 224 del 1986, il quale a sua volta riguardava taluni benefici concessi, a domanda, agli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione quadri.

Sono stati contestualmente inseriti i commi aggiuntivi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies.

Il comma 3-bis novella il primo comma dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804⁴⁵ antepoendo all'ordine stabilito per il collocamento in aspettativa in caso di eccedenze di organico:

1. gli ufficiali che ne facciano richiesta e che abbiano anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
2. gli ufficiali che ne facciano richiesta e che non si trovino a più di cinque anni dal raggiungimento del limite di età

Si ricorda che il primo comma dell'articolo 7 della legge 804/1973 così dispone:

⁴⁵ Norme per l'attuazione dell'articolo 16-quater della L. 18 marzo 1968, numero 249, quale risulta modificato dall'art. 12 della L. 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato.

"Le eccedenze che si dovessero verificare, rispetto al numero massimo di cui al precedente articolo 3, nei gradi di generale e di colonnello, saranno eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale anagraficamente più anziano ed, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero dell'ufficiale più anziano in grado ed, a parità di anzianità, dell'ufficiale anagraficamente più anziano, se generale e secondo il seguente ordine:

- ufficiali a disposizione giudicati non idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo;
- ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;
- ufficiali a disposizione giudicati idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo ma non iscritti in quadro;
- ufficiali a disposizione giudicati idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo ma non iscritti in quadro;
- ufficiali a disposizione ai sensi del sesto comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e del sesto comma dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366;
- ufficiali in servizio permanente effettivo in soprannumero, per effetto dell'articolo 48 della L. 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della L. 13 dicembre 1965, n. 1366;
- ufficiali in servizio permanente effettivo".

Il comma 3-ter modifica l'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224⁴⁶ aggiungendovi il comma 8-bis, con il quale è disposto che il personale in aspettativa ha diritto di richiedere all'Amministrazione il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Questa opportunità è data una sola volta, a prescindere dai successivi richiami in servizio. Il trasferimento non può più essere richiesto all'atto del collocamento in congedo definitivo. Il diritto alle indennità e ai rimborsi previsti per il personale collocato a riposo per i trasferimenti - benefici che non sono riconosciuti per il raggiungimento della sede a seguito di successivi richiami - è regolato dall'articolo 23, comma 1, della legge 836/1973⁴⁷. La data del definitivo collocamento in congedo è la data di riferimento per il calcolo del decorrere dei tre anni previsti per la perdita del diritto alle indennità.

Il comma 3-quater modifica l'articolo 2 della legge 86/2001⁴⁸ inserendo, dopo il comma 1, il comma aggiuntivo 1-bis con il quale si estende l'applicazione delle facilitazioni previste per il coniuge convivente di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia anche al personale che elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, sempre per una sola volta e non all'atto del definitivo collocamento a riposo.

⁴⁶ *Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla L. 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di Finanza.*

⁴⁷ *Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.*

⁴⁸ *Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.*

Si rammenta che il comma 1 della citata legge 86/2001 così dispone:

"Il coniuge convivente del personale di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, quando il coniuge elegge domicilio nel territorio nazionale all'atto del collocamento in congedo, ha diritto di precedenza nell'assegnazione del primo posto disponibile presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede dell' eletto domicilio o, in mancanza, nella sede più vicina".

Il **comma 3-quinquies** specifica la sostenibilità finanziaria del disposto dei precedenti commi per assenza di nuovi oneri.

Il **comma 4** dell'articolo in esame esclude la punibilità per colpa per il militare dal quale non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, avuto riguardo alle competenze, ai poteri e ai mezzi di cui disponeva in relazione ai compiti affidatigli non è punibile a titolo di colpa per violazione di disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, in relazione alle peculiarità organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 2008, e all'articolo 184, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 152 del 2006, per fatti commessi nell'espletamento del servizio connesso ad attività operative o addestrative svolte nel corso di missioni internazionali.

L'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, definisce il campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, precisando riguardo all'applicazione della disciplina per alcune tipologie di rapporti di lavoro o per specifici settori di attività. Le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative. Tra queste ultime rientrano le operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia.

L'articolo 184, *comma 5-bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 rimette ad un decreto del ministero della difesa la definizione della disciplina speciale in materia di gestione dei rifiuti relativi a sistemi d'arma, mezzi, materiali e infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale. Il decreto attuativo della disposizione è il decreto ministeriale del 6 marzo 2008.

Il **comma 5 dell'articolo 9** autorizza l'Amministrazione della difesa e il Comando generale della guardia di finanza, al fine di garantire, attraverso la semplificazione dei correlati adempimenti amministrativi, la tempestività dei pagamenti per le forniture di materiali destinati alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e al Corpo della guardia di finanza e relativi ad attività operative o addestrative svolte in territorio nazionale o all'estero, a corrispondere pagamenti in conto nella misura massima del novanta per cento del valore delle forniture collaudate e accettate, per le quali il consegnatario abbia rilasciato apposita dichiarazione di ricevimento. In altre parole, si intende consentire alle amministrazioni sopra richiamate di pagare subito il 90 per cento delle forniture

senza attendere il formale atto di assunzione in carico contabile del materiale necessario invece per il completamento del pagamento.

Oltre a quanto osservato con specifico riferimento al comma 2, si ricorda in via generale che l'ampio processo di riordino e codificazione dell'ordinamento militare attualmente in corso vede all'esame del Parlamento, accanto al ricordato schema di codice dell'ordinamento militare (atto del Governo n. 165), anche uno schema di testo unico regolamentare (atto del Governo n. 166). Atteso il carattere ordinamentale dell'articolo ora in esame, che tocca materie - come il reclutamento - trattate organicamente nel codice e nel testo unico, potrà essere opportuno farvi confluire (eventualmente in sede di aggiornamento) i contenuti dell'articolo stesso.

Articolo 10
(Copertura finanziaria)

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 10.

Articolo 10.

(Copertura finanziaria)

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, escluso l'articolo 4, comma 3, pari complessivamente a euro 804.208.663 per l'anno 2010, si provvede:

a) quanto a euro 750.000.000, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, **esclusi gli articoli 4, comma 3, e 9, comma 2**, pari complessivamente a euro **814.208.663** per l'anno 2010, si provvede:

a) quanto a euro 750.000.000, mediante **corrispondente** riduzione dello stanziamento **del fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito **del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»** dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;

a-bis) quanto a euro 10 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

b) quanto a euro 54.208.663 mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Università.

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a euro 54.208.663 mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, nonché **gli stanziamenti iscritti nella missione «istruzione universitaria» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e quelli relativi al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa.**

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Identico.

L'articolo 10, al comma 1, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del decreto-legge in esame (esclusi l'articolo 4, comma 3, **e - ha aggiunto la Camera, anche l'articolo 9, comma 2)** pari complessivamente, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera, a **814.208.663 euro** per l'anno 2010 (primo semestre), con un aumento di 10 milioni di euro rispetto al testo originario.

Alla copertura dei suddetti oneri si provvede:

- **(lettera a))** quanto a 750 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento **del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"** dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. **Prima delle modifiche introdotte dalla Camera, la copertura era previsto venisse garantita da una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;**

- **(lettera a-bis)) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Detta copertura è stata introdotta a seguito delle modifiche apportate al testo base del decreto dalla Camera dei deputati;**
- quanto a 54.208.663 euro mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112⁴⁹, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché **gli stanziamenti iscritti nella missione "istruzione universitaria" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e della ricerca, e quelli relativi al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa.**

In virtù del richiamo al decreto-legge n. 112 del 2008, sono dunque escluse dal suddetto taglio lineare, oltre alle voci aggiunte dalla Camera, le seguenti:

- le dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse;
- le spese per interessi;
- le poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le Regioni;
- i trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria;
- il fondo ordinario delle università;
- le risorse destinate alla ricerca;
- le risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche;

⁴⁹ *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.*

- quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali.

La legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) ha previsto, a seguito di un emendamento del relatore approvato nel corso dell'esame alla Camera, nell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della difesa una "riserva" di 750 milioni di euro per l'anno 2010, finalizzati al finanziamento della prosecuzione delle missioni di pace all'estero.

Al riguardo, si segnala che nel triennio precedente gli oneri per le missioni internazionali sono stati coperti attraverso il Fondo per le missioni internazionali di pace, per il quale il comma 1240 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria per il 2007) aveva stanziato un miliardo di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009.

La proroga della partecipazione italiana alle missioni militari e l'autorizzazione alla partecipazione a nuove missioni, per il 2009, è stata operata con:

- il D.L. 30 dicembre 2008 n. 209, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2009 n. 12, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. Il DL recava complessivamente oneri per 808.385.522 euro per il primo semestre dell'anno 2009 (a valere sul fondo missioni internazionali) e euro 250.000 a decorrere dal 2010 (a valere sul fondo speciale di parte corrente del MAE);
- il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 ha autorizzato, al comma 76 dell'articolo 24, la spesa di 510 milioni di euro, a decorrere al 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009; tuttavia l'articolo 16 comma 1 del medesimo provvedimento utilizzava a fini di copertura di altre disposizioni, 10 milioni di euro del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali di pace. Il finanziamento netto delle missioni risultava quindi pari a 500 milioni di euro;
- la legge 3 agosto 2009 n. 108, recante proroga del finanziamento per la partecipazione italiana a missioni internazionali, fino al 31 ottobre 2009, a valere sulle risorse stanziato dal decreto legge n. 78 del 2009.
- il D.L. 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, recava complessivamente oneri per 187.307.483 euro per l'ultimo bimestre dell'anno 2009; di questi: 181.864.478 a valere sul fondo missioni internazionali ed i restanti 5.443.005 mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa relative alla partecipazione di personale militare alla missione UNAMID in Darfur di cui all'art. 3, comma 8 del DL di proroga missioni n. 209/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 12/2009, e all'art. 2, comma 8 della legge n. 108 del 2009 di proroga delle missioni internazionali.

Al riguardo, si ricorda che, nelle già citate comunicazioni del 10 dicembre 2009, il Ministro della difesa ha precisato che la quota di 750.000.000 "riservata" nell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero della difesa era destinata al finanziamento delle missioni internazionali solo per il primo semestre 2010.

Articolo 11
(*Entrata in vigore*)

Testo del disegno-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 11.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi dalla Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° gennaio 2010.

L'**articolo 11** prevede come di consueto l'entrata in vigore del Decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, nonché la presentazione alle Camere per la conversione in legge.

Ultimi dossier del Servizio Studi

186	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1955 "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"
187	Dossier	La riforma della legislazione portuale. Testo unificato dei disegni di legge nn. 143, 263 e 754
188	Dossier	Codice dell'Ordinamento militare e Testo Unico delle disposizioni regolamentari. Schema di D.Lgs n. 165 e Schema di D.P.R. n. 166 (ex L. 246 del 2005)
189	Dossier	Riordino della normativa sull'attività agricola. Schema di D.Lgs. n. 164 (art. 14, L. 246/2005) Schema di D.P.R. n. 168
190	Dossier	Atto del Governo n. 177. Schema di decreto legislativo recante: "Riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"
191	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1781-A. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009. <i>Il testo della Commissione Politiche dell'Unione europea</i>
192	Testo a fronte	Testi a fronte dei disegni di legge AA.SS. nn. 1288, 1477, 1593, 1626, e 1796, in materia di educazione finanziaria
193	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1167-B. Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro <i>Sintesi del contenuto - Edizione provvisoria</i>
194	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1974 Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori
195	Testo a fronte	Disegni di legge AA.SS. nn. 476, 780, 1135, concernenti la Ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla tratta di esseri umani
196	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 1999 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario
197	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1955 Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. <i>Sintesi del contenuto con gli emendamenti proposti dalla Commissione</i>

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".